Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 301 del 27 dicembre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 60

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI
E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO
DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel Registro nazionale.

SOMMARIO

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2016 nel Registro nazionale di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DEL PARTITO STELLA ALPINA

Art. 1.

Finalità

1. Movimento politico, autonomista e federalista, la «Stella Alpina» (SA) ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell'Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale, nella prospettiva di una vera Europa dei popoli, nel solco delle sue radici cristiane in cui trovino particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche.

2. Sul piano istituzionale riconosce il valore insostituibile della Costituzione della Repubblica italiana, dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto speciale della Valle d'Aosta quale atto fondamentale dell'Autonomia regionale.

3. Sul piano culturale, dove si situano i valori storici dell'Autonomia valdostana, riconosce nel bilinguismo un valore per tutta la Comunità, da mantenere e potenziare nei modi più opportuni. Ne rifiuta però ogni strumentalizzazione ed è assolutamente contraria ad ogni tentativo di suddivisione linguistica dei cittadini valdostani. Si impegna a mantenere la montagna viva, in cui la natura difesa e rispettata è comunque funzionale a chi la abita e a chi la lavora.

4. Sul piano sociale ritiene necessario valorizzare la famiglia, cellula fondamentale della società, quale «ambito di formazione di comportamenti solidaristici» e come «unità di servizi primari». Riconosce e s'impegna a valorizzare il ruolo del terziario sociale e del volontariato.

5. Il Movimento si impegna a promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione e nel rispetto dei trattati sanciti dall'unione europea che annoverano tra i principi fondamentali la parità tra donne e uomini e orienta l'assegnazione di incarichi, responsabilità e candidature sulla base di criteri ispirati a competenza, impegno, merito e capacità personali.

6. Sul piano economico ritiene che vada potenziata al massimo l'imprenditorialità locale e l'utilizzo di tutte le risorse umane, culturali e finanziarie della Valle d'Aosta, promuovendo una politica regionale di incentivazione, che trasformi l'Amministrazione regionale sempre più in ente programmatore e sempre meno in ente gestore di attività economiche.

7. Nel metodo intende ispirare ogni propria azione al principio di sussidiarietà, riconoscendone sia l'aspetto verticale legato ai compiti delle varie istituzioni, sia quello orizzontale legato alla libera affermazione delle diverse realtà sociali.

8. Gli obiettivi fondamentali, il programma e l'azione per realizzare tali finalità sono stabiliti dal Congresso Regionale e potranno essere conseguiti anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell'Autonomia dei popoli attraverso il federalismo.

Art. 2.

Simbolo

Simbolo del Movimento è una stella alpina stilizzata di colore bianco con il cuore giallo, in campo blu, circondata da dodici stelle gialle con in basso una bandiera di colore nero e rosso e la scritta «VALLÉE D'AOSTE» ed in alto la scritta «STELLA ALPINA».

Art.3.

Sede

Il Movimento Stella Alpina ha sede legale e amministrativa nel comune di Aosta (Valle d'Aosta), in via Monte Pasubio, n. 40.

Art. 4.

Adesione

L'adesione alla «Stella Alpina» avviene con una sottoscrizione di impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto.

Art. 5.

Modalità di adesione

1. Le adesioni si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso le sedi del Movimento.

2. Le domande di prima adesione devono essere presentate di norma al Presidente della sezione del Comune di residenza o di domicilio oppure al Presidente del movimento.

3. L'adesione avviene con la sottoscrizione prevista dall'art. 4.

4. L'accettazione è deliberata dalla sezione del comune o dalla segreteria del Movimento ed è perfezionata dal versamento di un contributo libero a partire da una quota minima fissata dalla Segreteria regionale.

5. Ad ogni aderente viene rilasciata copia dell'adesione con l'indicazione dell'ammontare del contributo versato.

6. Di norma, il rinnovo delle adesioni ha inizio il 1° gennaio e termina il 30 aprile di ogni anno.

7. Negli anni in cui è convocato il Congresso regionale, le adesioni possono essere protratte, con decisione del Coordinamento regionale, fino al 15° giorno precedente a quello di convocazione del Congresso.

8. Possono esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento solo coloro che hanno sottoscritto l'adesione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7.

Art. 6.

Requisiti

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, possono aderire alla «Stella Alpina» coloro che:

a. ne sottoscrivono i principi politico-programmatici;

b. hanno compiuto i 16 anni di età;

c. non sono stati privati dei diritti civili.

2. Non possono aderire alla «Stella Alpina» coloro che sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici o che si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 7.

Diritti

Ogni aderente al Movimento ha il diritto:

a) di partecipare all'attività del Movimento e di concorrere alla elezione attiva e passiva dei relativi organi statutari, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5;

b) di contribuire liberamente alla determinazione della linea politica e dell'elaborazione programmatica del movimento prendendo parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui è iscritto;

c) di essere candidato alle elezioni politiche ed amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della «Stella Alpina»;

d) di proporre al Coordinamento le candidature per le elezioni comunali, regionali, politiche ed europee.

Art. 8.

Doveri

Ogni aderente è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari; deve concorrere alla loro attuazione, a quella del programma e della linea politica.

In particolare è tenuto a:

a) partecipare attivamente assolvendo ai compiti affidatigli e svolgendo azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;

b) astenersi da azioni e da atteggiamenti che possano causare danno alla forza politica;

c) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

d) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze;

e) accettare, rispettare e far rispettare le decisioni regolarmente assunte dagli organi del movimento;

f) sottoscrivere, se candidato nelle liste del Movimento «Stella Alpina», l'impegno a rimanere, in caso di elezione, aderente alla «Stella Alpina» per l'intera durata del mandato; in caso contrario a dimissionare anche dall'incarico ricoperto;

g) versare al Movimento, se eletto nelle liste della Stella Alpina, un contributo sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta.

Art. 9.

Simpatizzanti

1. Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che:

a) ne professano i principi e ne perseguono le finalità;

b) non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici;

2. I simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per gli Organi del Movimento.

Art.10.

Organi

1. Sono Organi del Movimento della Stella Alpina:

a. Il Congresso regionale;

b. il Presidente del Movimento;

c. il Segretario Politico;

d. il Segretario Amministrativo;

e. il Coordinamento regionale;

f. la Segreteria;

g. la Commissione Regionale dei Garanti.

2. Gli organi del movimento sono eletti con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento congressuale. Essi rimangono in carica da un Congresso all'altro, sulla base della scadenza fissata dal successivo art. 11 e quindi, di norma per tre anni.

Art. 11.

Congresso regionale

1. Il Congresso regionale è l'organo competente a:

a) definire la linea politica del Movimento;

b) definire gli indirizzi programmatici;

c) eleggere il Presidente del movimento;

d) eleggere il Segretario Politico;

e) eleggere il Segretario amministrativo;

f) eleggere il Coordinamento regionale;

g) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento;

2. Al Congresso regionale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti della «Stella Alpina».

3. Il Congresso regionale può essere ordinario o straordinario:

3.1. quello ordinario è convocato di norma, ogni tre anni. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti del Coordinamento, il Congresso ordinario può essere differito di un anno;

3.2. quello straordinario può essere convocato su richiesta del Coordinamento regionale a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12.

Elezioni degli Organi del Movimento

1. Le liste congressuali sono composte da un minimo di 35 candidati, capeggiate dai candidati alla carica di Presidente, Segretario Politico e di Segretario Amministrativo che, in ogni caso, risultano eletti nel Coordinamento. Nelle liste devono essere presenti entrambi i generi.

2. Le liste vanno depositate presso la sede regionale della «Stella Alpina» almeno 8 (otto) giorni prima del Congresso regionale e presentate da almeno 30 sottoscrittori aderenti al Movimento, non candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista.

3. L'elezione avviene in votazione segreta. In caso di unica lista l'elezione può avvenire con voto palese.

4. Ogni aderente può esprimere un massimo di 10 preferenze nella lista votata. In caso di unica lista può essere votata l'intera lista.

5. Sono eletti Presidente del Movimento, Segretario Politico e Segretario Amministrativo i candidati la cui lista ottiene la maggioranza dei voti.

6. L'assegnazione dei rappresentanti avviene con metodo proporzionale fra le liste, con garanzia della rappresentanza di genere.

7. Alla lista con più voti vengono, comunque, assegnati almeno 20 rappresentanti, con garanzia della rappresentanza di genere.

8. In caso di parità di preferenze è eletto nel Coordinamento il candidato che precede nell'ordine progressivo della propria lista.

Art. 13.

Il Presidente del Movimento

1. Il Presidente della Stella Alpina è il garante dello Statuto. Convoca e presiede il Congresso, il Coordinamento ed ogni altra Assemblea ritenuta utile per l'informazione e la partecipazione degli aderenti e simpatizzanti alla vita del Movimento.

2. Il Presidente è membro di diritto del Coordinamento regionale e della Segreteria regionale.

3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Politico, ne svolge le funzioni, avvalendosi dei due vice segretari e assumendo anche la rappresentanza legale.

Art. 14.

Il Segretario Politico

1. Il Segretario Politico rappresenta legalmente il Movimento della Stella Alpina cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali.

2. Convoca e presiede la Segreteria e impartisce le direttive in base ai propri deliberati.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

Art. 15.

Il Segretario amministrativo e Tesoriere

1. Il Segretario amministrativo e Tesoriere cura la gestione amministrativo/contabile del Movimento e, in particolare:

a. cura l'accertamento e la riscossione delle entrate;

b. dispone per la liquidazione ed il pagamento delle spese ordinarie nonché di quelle straordinarie deliberate dalla Segreteria Politica.

c. provvede alla gestione della contabilità, secondo gli indirizzi previsti dalle vigenti disposizione di legge;

d. predispone e firma il bilancio sottoponendolo all'approvazione del Collegio sindacale nonché dei competenti Organi statutari;

e. è il consegnatario del patrimonio del movimento.

2. Nello svolgimento della sua attività, il Segretario Amministrativo riferisce direttamente al Segretario Politico.

3. Il segretario amministrativo può avvalersi della collaborazione di una segreteria organizzativa per preparare, gestire e sorvegliare le attività istituzionali e promozionali del Movimento.

Art. 16.

Il Coordinamento regionale

1. Il Coordinamento regionale è composto da

a) il Presidente;

b) il Segretario Politico;

c) i due Vice Segretari Politici;

d) 35 membri eletti dal Congresso regionale;

e) i membri eletti su base territoriale, rappresentati dai Presidenti di Sezione comunale e intercomunale;

f) i rappresentanti del Gruppo Giovani e del Gruppo Femminile nel limite del 10% degli iscritti ai gruppi stessi.

2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento:

a) i Parlamentari nazionali ed europei;

b) i Consiglieri e gli Assessori regionali;

c) i Sindaci;

d) i Consiglieri e gli Assessori al Comune di Aosta;

e) i membri della Commissione regionale dei Garanti;

f) i rappresentanti delle aree tematiche.

3. Il Coordinamento regionale provvede a:

a) Nominare i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra non appartenenti al coordinamento stesso, di cui uno espressione della minoranza congressuale, ai quali saranno assegnate specifiche deleghe;

b) Eleggere la segreteria regionale;

c) Approvare il Bilancio e il conto consuntivo annuale;

d) Approvare su proposta della Segreteria i regolamenti di organizzazione e di funzionamento;

e) Elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Le candidature possono essere proposte da tutti gli aderenti. Il Coordinamento, sulla base delle proposte ricevute, approva la lista dei candidati, nel rispetto delle garanzie di rappresentanza di genere previste dalle normative vigenti e sulla base della rappresentanza territoriale e dei curricula personali. Non potranno essere approvate le candidature all'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano già espletato tre interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina.

f) Deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario politico e del Segretario amministrativo per intervenute incompatibilità, dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata dalla maggioranza dei componenti del Coordinamento regionale.

g) Verificare e determinare eventuali finalità politiche o ideali contrastanti.

h) Nominare i componenti della Commissione dei Garanti.

i) Indire i congressi ordinari e straordinari.

j) Nominare eventuali commissioni per l'esame di specifiche tematiche.

k) Stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi.

l) Stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attività della «Stella Alpina».

m) Provvedere su proposta del segretario politico alla eventuale cooptazione, fino ad un massimo di 5 membri nel coordinamento regionale, e fino ad un massimo di tre membri della segreteria regionale.

n) Decidere la cooptazione del segretario amministrativo qualora se ne verifichi la necessità.

o) Provvedere a sostituire, su proposta del segretario politico, gli eventuali membri dimissionari, decaduti e deceduti, sia del Coordinamento che della Segreteria regionale.

p) Trasferire l'indirizzo della sede legale.

Art. 17.

La Segreteria

1. La Segreteria regionale si compone dei seguenti 23 membri:

a) il Presidente del Movimento;

b) il Segretario Politico;

c) i due Vice Segretari Politici;

d) il Segretario Amministrativo;

e) i Parlamentari nazionali ed europei;

f) il Capogruppo in Consiglio regionale;

g) il Capogruppo al Comune di Aosta;

h) il Rappresentante della Sezione di Aosta;

i) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno tra cui un rappresentante del gruppo giovani e un rappresentante dei sindaci, con garanzia della rappresentanza di genere.

2. Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese per:

a) concretizzare il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale e dal Coordinamento regionale.

b) coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche;

c) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le decisioni entro 15 giorni.

d) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;

e) assumere le misure disciplinari, sulla base delle segnalazioni della commissione dei garanti;

f) determinare l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonché garantire risorse finanziarie alle articolazioni territoriali, sulla base del numero degli iscritti.

Art. 18.

La Commissione Regionale dei Garanti

1. La Commissione regionale dei Garanti è composta da cinque membri. Tutti i membri della Commissione devono essere iscritti al Movimento e non possono ricoprire altre cariche in seno al Movimento. Tutti i membri devono inoltre possedere i necessari requisiti morali e umani, per poter decidere in modo imparziale e non influenzato.

2. La Commissione regionale dei garanti viene nominata dal Coordinamento regionale mediante votazione. Essa rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e il suo sostituto. La Commissione decide validamente a maggioranza dei suoi membri.

3. La commissione decide definitivamente ed inoppugnabilmente in merito a:

a) controversie sull'interpretazione e osservazione dello Statuto del Movimento e dei regolamenti interni;

b) controversie concernenti il comportamento dei mandatari, dei candidati nelle elezioni, dei funzionari, nonché dei fatti che possono danneggiare il buon nome del Movimento;

c) controversie riguardanti l'assunzione e la permanenza nel Movimento;

d) controversie tra gli iscritti se questi investono gli interessi del Movimento.

4. La Commissione può deliberare, le seguenti sanzioni:

a) ammonimento e rimprovero interno;

b) ammonimento e rimprovero pubblico;

c) destituzione dalle funzioni di Movimento;

d) annullamento di elezioni interne di Movimento;

e) dichiarazione di perdita di diritto di candidatura per la Stella Alpina;

f) dichiarazione di decadenza del mandato sulla lista della Stella Alpina;

g) esclusione dal Movimento.

5. Le sanzioni possono essere deliberate limitate nel tempo oppure durature. Nel caso di sanzioni limitate nel tempo, la Commissione decide la durata delle stesse.

6. Tutte le decisioni della Commissione sono definitive. La Commissione può prendere, nell'ambito delle proprie competenze anche dei provvedimenti interinali.

7. La Commissione, in tutti suoi ambiti di competenza, decide anche sull'avvio di eventuali misure legali.

8. La Commissione agisce solo su istanza scritta. Hanno diritto di istanza tutti gli iscritti e gli organi esecutivi del Movimento.

9. Le istanze indirizzate alla Commissione devono essere presentate alla sede del Movimento Stella Alpina entro un termine di scadenza di 45 giorni dopo il verificarsi del fatto. La Commissione deve prendere la propria decisione entro 60 giorni dalla data della presentazione dell'istanza. Se si rende necessaria l'assunzione delle prove questo termine, viene prolungato di altri 60 giorni.

10. Il procedimento innanzi alla Commissione è improntato al rispetto della trasparenza, della imparzialità e alla tutela del contraddittorio e del diritto alla difesa. Le decisioni della Commissione vengono depositate presso la Segreteria del Movimento Stella Alpina che provvederà alla notifica agli interessati e ogni iscritto può prenderne visione.

11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 19.

Gruppo Giovani

È costituito il Gruppo Giovani della «Stella Alpina» il cui regolamento sarà adottato dall'assemblea del Gruppo Giovani e approvato da parte del Coordinamento regionale.

Art. 20.

Gruppo Femminile

È costituito il Gruppo Femminile della «Stella Alpina» il cui regolamento sarà adottato dall'assemblea del Gruppo stesso e approvato da parte del Coordinamento regionale.

Art. 21.

Sezioni Comunali

1. Tra gli aderenti della «Stella Alpina» si costituiscono localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro interno il Presidente ed il Direttivo di sezione attraverso una votazione con la quale ogni aderente può esprimere un solo nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione.

2. Compito precipuo della sezione comunale o intercomunale è quello di seguire l'attività politico-amministrativa locale, rappresentando le istanze territoriali del Movimento.

3. Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome per quanto riguarda la propria organizzazione interna.

4. Le sezioni comunali o intercomunali approvano le candidature per le elezioni comunali.

5. In caso di grave malfunzionamento della loro attività in contrasto con lo Statuto sulla base della gravità dei fatti accertati, le Sezioni saranno sciolte, chiuse, sospese o commissariate. Tale determinazione verrà assunta dal Coordinamento regionale.

6. Le risorse finanziarie delle Sezioni sono garantite dal Movimento secondo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 22.

Aree tematiche

1. Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento regionale e si strutturano in forma permanente e/o a progetto, al fine di operare su temi specifici di natura programmatica e amministrativa; contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del movimento.

2. Alle stesse possono partecipare anche esterni che intendono limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.

Art. 23.

Regolamento interno

Il Regolamento interno è approvato dal Coordinamento regionale al fine di dare piena attuazione al presente Statuto negli aspetti non specificatamente disciplinati dallo stesso.

Art. 24.

Convocazione e validità delle sedute

1. Le sedute degli organi della «Stella Alpina» sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto che deliberano utilmente a maggioranza dei presenti. Di ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito processo verbale che deve essere reso disponibile agli aventi diritto dei rispettivi organi, presso la segreteria entro 10 giorni dalla convocazione dell'organo.

2. Qualora non si raggiungesse la validità delle sedute, le stesse saranno valide, in 2ª convocazione, da tenersi automaticamente mezz'ora dopo con la presenza di 1/3 degli aventi diritto, arrotondati per eccesso.

3. Il voto è di norma palese; è segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti.

4. Non è mai ammesso il voto per delega.

5. Tre assenze consecutive senza giustificato motivo comportano la decadenza dall'organismo di appartenenza, che provvederà alla relativa sostituzione.

6. Le sedute sono convocate di norma almeno cinque giorni prima per iscritto o tramite email o fax o sms, con allegato ordine del giorno, data, ora e luogo dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

Art. 25.

Risorse finanziarie

1. Le entrate sono costituite da:

a) quote di adesione degli iscritti;

b) contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;

c) contributo previsto dagli amministratori eletti della «Stella Alpina», ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g del presente Statuto;

d) ogni altro contributo previsto da norme di legge;

e) ogni altro ricavo proveniente da alienazioni di beni mobili ed immobili.

Art. 26.

Bilancio

1. Annualmente il Segretario amministrativo/tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio è pubblicato sul sito del Movimento Stella Alpina, ai sensi delle vigenti norme.

Art. 27.

Collegio sindacale

1. La segreteria regionale nomina il Collegio sindacale composto di tre membri indicandone il Presidente. I sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti allo speciale albo dei revisori contabili, presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale trovano applicazione in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Art. 28.

Tutela dati personali

Nella gestione dei dati personali, la Stella Alpina attua i principi di cui alla legge n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, nonché i provvedimenti adottati dall'autorità garante.

Art. 29.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30.

Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato, per esigenze nuove ed urgenti, dal Coordinamento con voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e per il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.

16A08762

STATUTO DEL PARTITO DEL FARE!

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

Fare! è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento del Federalismo attraverso metodi democratici.

Art. 2.

Struttura organizzativa del Fare!

Fare! è una confederazione composta da Macroregioni o Regioni costituite in forma di associazioni non riconosciute.

Il Consiglio confederale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre Macroregioni o Regioni, riconoscendone ufficialmente l'adesione al Fare!. La definizione dei confini territoriali delle Macroregioni o Regioni spetta al Consiglio confederale.

Il Consiglio confederale può deliberare, altresì, l'adesione al Fare! di altre associazioni e l'adesione del Fare! ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3.

Simbolo

Il simbolo del Fare! appartiene esclusivamente al Fare!. È costituito da un logo circolare a sfondo bianco delimitato a sinistra da una lunetta di colore verde e a destra da una lunetta di colore rosso. A sinistra, collocato a mezza altezza, è rappresentato un faro stilizzato di colore grigio scuro dalla cui lanterna esce un fascio di colore giallo sottolineato da una linea rastremata da destra a sinistra di colore grigio scuro. In posizione centrale, a destra del faro campeggia la scritta «FARE!» in maiuscolo di colore giallo bordata di grigio scuro. Nella parte inferiore è presente una linea di colore grigio scuro, rastremata da destra a sinistra, curvata con il centro di curvatura posto verso il basso, che interseca a sinistra la base del faro stilizzato precedentemente descritto. Al di sotto di questa è presente un settore giallo. Nel settore inferiore giallo, campeggia al centro la scritta di colore grigio scuro «CON» e più in basso «FLAVIO» e «TOSI», quest'ultimo in grassetto sempre di colore grigio scuro.

Il Consiglio confederale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle Macroregioni o Regioni regolarmente costituite ai sensi del presente statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio confederale.

Il simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, il coordinamento macroregionale o regionale può adattare il simbolo inserendo eventuali elementi aggiuntivi, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle Macroregioni o Regioni per ogni singola elezione, politiche, europee, regionali e amministrative, deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario.

Il Consiglio confederale, per tutti i tipi di elezioni, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

Sede del Fare!

Fare! ha sede legale in Verona, via delle Nazioni n. 19.

Art. 5.

Fondatori del Fare!.

I fondatori sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Movimento in data 20 luglio 2015.

I fondatori sono membri di diritto del Congresso confederale.

Art. 6.

Scioglimento del Fare!

Lo scioglimento del Fare! può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento del Fare! per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo la normativa allora vigente.

ORGANI DEL FARE!

Art. 7.

Organi del Fare!

Sono organi del Fare!:

il Congresso confederale;

il Consiglio confederale;

il Presidente confederale;

il Segretario confederale;

l'Organo amministrativo confederale;

l'Organo confederale di controllo sull'amministrazione;

il Coordinatore organizzativo confederale;

la Commissione statuto e regolamenti;

il responsabile dei regolamenti e del tesseramento;

il responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 8.

Il Congresso confederale

Il Congresso confederale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati del Fare! e delle Macroregioni o Regioni ed è competente per le modifiche del presente statuto.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Fare! e valuta le attività svolte dalle Macroregioni o Regioni. Partecipano al Congresso confederale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi regionali delle rispettive Macroregioni o Regioni.

Il Congresso confederale è convocato in via ordinaria dal Segretario confederale ogni 3 (tre) anni; è convocato in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio confederale o su richiesta del Segretario confederale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Art. 9.

Elezioni del Congresso confederale

Il Congresso confederale elegge il Segretario confederale.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nel Fare! o nelle Macroregioni o Regioni.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio confederale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, terzo comma.

Art. 10.

I delegati al Congresso confederale

Il Consiglio confederale determina il numero totale dei delegati al Congresso confederale. Su tale base si procede alla suddivisione tra le varie Macroregioni o Regioni secondo la seguente formula proporzionale:

numero delegati: totale voti = X : voti Macroregione o Regione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle Regioni stanno ai voti della Macroregione o Regione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso confederale stabilito dal Consiglio confederale, il numero totale dei voti ottenuti dal Fare! nelle ultime elezioni politiche o europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dal Fare! nelle singole Macroregioni o Regioni.

Sono membri di diritto, con potere di voto: il Presidente confederale, il Segretario confederale, i membri del Consiglio confederale, i fondatori, i Presidenti delle Macroregioni o delle Regioni, i Segretari macroregionali o Regionali, i Coordinatori provinciali delle Regioni, i Parlamentari, i Consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle aree metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento.

Il Consiglio confederale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 11.

Il Consiglio confederale

Il Consiglio confederale determina l'azione generale del Fare! in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso confederale.

Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio confederale è composto da:

il Presidente confederale;

il Segretario confederale;

l'Amministratore confederale;

il Coordinatore organizzativo confederale;

il Presidente della Commissione statuto e regolamenti;

i Segretari di ciascuna Macroregione o Regione;

23 (ventitre) membri eletti dal Congresso confederale assegnati alle Macroregioni/Regioni, in base alla seguente formula proporzionale: n. 23 membri elettivi del Consiglio confederale: totale voti = X : voti Macroregione o Regione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri federali (23), il totale dei voti conseguiti dal Fare! nelle ultime elezioni politiche o europee precedenti al congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dal Fare! nelle singole Macroregioni o Regioni.

Fare! tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio confederale al candidato alla carica di Segretario confederale che risulti il primo dei non eletti.

Partecipano, con il solo diritto di intervento i tre (3) Vicesegretari federali, il responsabile dei Regolamenti e del tesseramento, il Presidente del Gruppo Fare! alla Camera dei deputati, il Presidente del Gruppo Fare! al Senato della Repubblica, il Capodelegazione del Fare! al Parlamento europeo.

Il Consiglio confederale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello statuto.

In caso di parità di voti, il voto del Segretario confederale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio confederale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consigli macroregionali o regionali, anche ad altri appartenenti al Fare!. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio confederale.

Art. 12.

Competenze del Consiglio confederale

È di competenza del Consiglio confederale:

a) nominare il Presidente confederale;

b) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per statuto, ad altri organi;

c) approvare nei termini di legge, il rendiconto del Fare! predisposto dall'Organo amministrativo confederale;

d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 26 sulle proposte di modifica degli statuti delle Macroregioni o Regioni ad esso sottoposte dalla Commissione statuto e regolamenti secondo l'art. 18;

e) stabilire l'importo delle quote associative;

f) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;

g) approvare i regolamenti del Fare! predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18;

h) vigilare sul comportamento politico delle Macroregioni o delle Regioni.

È organo di ultima istanza degli associati soggetti a provvedimenti di espulsione/sospensione.

In occasione di consultazioni elettorali politiche, europee il Consiglio confederale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari macroregionali o regionali e dei relativi Consigli e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

Il Consiglio confederale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario confederale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio confederale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio confederale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso confederale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa Macroregione o Regione del membro da sostituire, il relativo Consiglio competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio confederale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio confederale vengono assunte dal Segretario confederale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente confederale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio confederale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 13.

Il Presidente confederale

Il Presidente confederale è nominato dal Consiglio confederale e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente confederale è garante dell'unità del Fare! ed è membro di diritto del Consiglio confederale.

In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio confederale e di impedimento o dimissioni del Segretario confederale, il Presidente confederale assume i poteri e le competenze del Consiglio confederale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso confederale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio confederale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 14.

Il Segretario confederale

Il Segretario confederale rappresenta politicamente e legalmente il Fare! di fronte a terzi. Il Segretario confederale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario confederale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del Fare! e vigila sul comportamento politico delle Macroregioni o Regioni. Esegue e coordina le direttive del Congresso confederale dando attuazione alla linea politica e programmatica del Fare!; convoca e presiede il Consiglio confederale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il Fare!. Su delibera del Consiglio confederale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fare!, ove non attribuiti ad altri organi.

Il Segretario confederale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca 3 (tre) suoi vice scegliendoli tra i Soci appartenenti a 3 (tre) Macroregioni o Regioni diverse.

Art. 15.

L'Organo amministrativo confederale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Fare! spetta all'Organo amministrativo confederale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario confederale tra i Soci. L'Organo amministrativo confederale può essere revocato in ogni momento dal Segretario confederale.

Nel caso in cui l'Organo amministrativo confederale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario confederale nomina tra questi l'Amministratore confederale al quale possono essere delegate competenze proprie dell'Organo amministrativo confederale. L'Amministratore confederale è anche Presidente dell'Organo amministrativo confederale. L'Amministratore confederale convoca l'Organo amministrativo confederale che delibera a maggioranza.

L'Organo amministrativo confederale gestisce il patrimonio del Fare!.

L'Organo amministrativo confederale, nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio confederale, decide:

l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

la possibile erogazione di apporti a favore di una o più Macroregioni o Regioni.

All'Organo amministrativo confederale spetta inoltre:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché le richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Fare! ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario confederale;

la gestione della contabilità del Fare! la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto con nota integrativa e relazione sulla gestione e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio confederale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri dell'Organo amministrativo confedera-

le. Nel caso in cui l'Organo amministrativo confederale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario confederale e dall'Amministratore confederale.

L'Organo amministrativo confederale controlla l'intero *iter* amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Macroregioni o Regioni.

L'Organo amministrativo confederale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle Macroregioni o Regioni sull'utilizzo dei fondi erogati dal Fare! e può richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 16.

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio confederale. Il Consiglio confederale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I componenti durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I componenti scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I componenti devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso è determinato dal Segretario confederale all'atto della nomina.

Il Collegio sindacale vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso confederale, del Consiglio confederale e dell'Organo amministrativo confederale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

Il Collegio sindacale presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto del Fare!.

I membri del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche all'interno del Fare! o delle Macroregioni o Regioni.

Non possono essere nominati nel Collegio sindacale coloro che rivestono cariche nel Fare! o nelle Macroregioni o Regioni.

Il Consiglio confederale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 17.

Il Coordinatore organizzativo confederale

Il Coordinatore organizzativo confederale è nominato dal Segretario confederale, è membro di diritto del Consiglio confederale. Coordina l'azione generale del Fare! sotto il profilo organizzativo e verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio confederale. Può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli macroregionali o regionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio confederale verificando l'osservanza dello statuto e il comportamento degli organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni.

Art. 18.

La Commissione statuto e regolamenti

La Commissione statuto e regolamenti ed il suo Presidente sono nominati dal Segretario confederale su proposta del Consiglio confederale. Formula proposte di modifica del presente statuto, che, previo parere favorevole del Segretario confederale, sottopone al Congresso confederale.

La Commissione statuto e regolamenti formula, altresì, proposte di modifica dello statuto delle Macroregioni o Regioni, che, previo parere favorevole del Segretario confederale, sottopone al Consiglio confederale. Ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso macroregionale o regionale; tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.

La Commissione statuto e regolamenti predispone i regolamenti del Fare! e delle Macroregioni o Regioni ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario confederale esprime un parere preventivo vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti del Fare! sono approvati dal Consiglio confederale, i regolamenti delle Macroregioni o Regioni dai relativi Consigli. Quanto ai regolamenti delle Macroregioni o Regioni, l'adozione del testo proposto dalla Commissione statuto e regolamenti a seguito del parere del Segretario confederale è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!

Art. 19.

Il Responsabile dei regolamenti e del tesseramento

Il Responsabile dei regolamenti e del tesseramento è nominato dal Segretario confederale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio confederale ed alla Commissione statuto e regolamenti e redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio confederale.

Art. 20.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Fare! e delle Macroregioni o Regioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03, c.d. Codice della privacy, e dalle relative delibere.

PATRIMONIO DEL FARE!

Art. 21.

Patrimonio del Fare!

Il Fare! non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento del Fare! costituisce il suo patrimonio.

Art. 22.

Entrate

Le entrate del Movimento sono costituite:

dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello confederale;

da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e da donazioni a favore del Fare!;

dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio confederale che ne determina la suddivisione;

dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio confederale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 23.

Uscite

Le spese del Movimento sono le seguenti:

spese generali del Fare!;

apporti che l'Organo Amministrativo confederale delibera di destinare alle Macroregioni o Regioni;

spese per il personale;

spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per le campagne elettorali;

sovvenzioni a sostegno di altri movimenti;

spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;

spese per Scuole Quadri e per la formazione politica degli iscritti;

spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;

spese per finalità sociali;

altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DEL FARE! E CONTROLLO CONTABILE

Art. 24.

Rendiconto del Fare!

L'Organo amministrativo confederale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio del Fare! in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio confederale per la sua approvazione.

Il Consiglio confederale emana e pubblica sul sito internet del Fare! un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Fare! assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet del Fare! sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa, la Relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio confederale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 25.

Garanzia di trasparenza e controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario confederale del Fare!, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria del Fare!. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio del Fare!, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

LE MACROREGIONI O REGIONI E I RELATIVI GRUPPI

Art. 26.

Le Macroregioni o Regioni e i gruppi

Le Macroregioni o Regioni si impegnano a rispettare i principi e le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti attuativi. Esse adottano un proprio statuto che recepisce il modello di statuto allegato. L'adesione delle Macroregioni o Regioni al Fare! è deliberata dal Congresso confederale con l'approvazione del presente statuto.

Le proposte di modifica dello statuto delle Macroregioni o Regioni sono presentate alla Commissione statuto e Regolamenti del Fare!, che, previo parere favorevole del Segretario confederale ai sensi dell'art. 18, le sottopone al Consiglio confederale. Il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso macroregionale o regionale; tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.

La Commissione statuto e regolamenti del Fare! predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti Il Segretario confederale esprime un parere preventivo vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Macroregioni o Regioni sono approvati dai relativi consigli, tuttavia l'adozione del testo proposto dalla Commissione statuto e regolamenti su cui il segretario confederale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.

Ciascuna Macroregione o Regione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale.

Le Macroregioni o Regioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Organo amministrativo, un Collegio sindacale, un responsabile organizzativo.

Ogni Macroregione o Regione può articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e comunali (anche tra più Comuni aggregati tra loro).

Il Gruppo provinciale è l'organo che autorizza l'istituzione e coordina l'attività dei Gruppi comunali o intercomunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della Provincia istituzionale. L'istituzione di un nuovo Gruppo provinciale deve essere deliberata dal Consiglio della Regione o Macroregione.

Il Gruppo comunale (o intercomunale) è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi del Fare! e della relativa Macroregione o Regione. La competenza territoriale del Gruppo coincide con quella del Comune o dei Comuni interessati.

Ciascun gruppo è rappresentato dal rispettivo Coordinatore e retto da un Consiglio di gruppo eletti attraverso congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni dei gruppi provinciali, comunali o intercomunali sono disciplinate da appositi regolamenti.

Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica e autonomia patrimoniale e finanziaria deve procedere alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 18 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni.

ISCRIZIONE AL FARE!

Art. 27.

Iscrizione al Fare!

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente statuto possono liberamente iscriversi al Fare!, conseguendo la qualifica di associato. Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato del Fare!

implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Macroregione o Regione che ha rilasciato la tessera.

Gli associati appartengono a due categorie differenti:

soci;

amici.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti a Fare! e alla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale come Amico.

L'associato all'atto dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, deve versare al gruppo territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio confederale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo del Fare!.

A ciascun associato (socio o amico) è rilasciata una tessera emessa da Fare!. Le Macroregioni o Regioni adottano la tessera del Fare! quale tessera sociale.

La quota associativa è assegnata direttamente alla Macroregione o Regione di competenza.

Il Consiglio confederale autorizza le Macroregioni o Regioni e i relativi gruppi al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.

Fare! promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

L'acquisizione e il mantenimento della qualità di associato del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale è disciplinato in un apposito regolamento del Fare!.

Art. 28.

Associati - soci e amici

a) Gli Associati «soci» hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio confederale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da Socio che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dai gruppi territorialmente competenti.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di Socio sono disciplinate dall'apposito regolamento del Fare!.

La qualifica di Socio è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dal Fare!.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dal Fare! e dalla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31.

b) Gli Associati «amici» non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno del Fare! e della Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale, nè hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Coordinatore provinciale o, nel caso in cui la Macroregione o Regione non abbia un Gruppo provinciale, dal Segretario macroregionale o regionale. Nel caso in cui gli Associati amici adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi del Fare! o della Macroregione o Regione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione inappellabile del Consiglio della Macroregione o Regione con conseguente perdita della qualifica di Associato amico e del diritto di iscriversi nuovamente al Fare!.

La tessera da Amico può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio è necessario che l'associato sia in possesso della tessera da Amico dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento del Fare!.

Per quanto riguarda il declassamento da Socio ad Amico, il provvedimento è adottato dall'organo competente in conformità ad un apposito regolamento del Fare!.

Art. 29.

Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde:

per dimissioni;

per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;

per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento del Fare!;

per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente statuto.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DEL FARE!
E DELLE MACROREGIONI O REGIONI

Art. 30.

Il Controllo sugli Organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle Macroregioni o Regioni è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi del livello superiore controllano gli organi del livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione del Fare! o, nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del Segretario di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il Consiglio confederale, su richiesta del Segretario confederale, può sciogliere il Consiglio macroregionale o regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario confederale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio confederale. Il Congresso straordinario del gruppo macroregionale o regionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio confederale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il Consiglio confederale può deliberare l'esclusione della Macroregione o Regione dal Fare! qualora la Macroregione o Regione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale del Fare! e con quanto previsto dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di una Macroregione o Regione o di una delegazione territoriale, il Segretario del livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un Commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio confederale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento del Fare!, tutte le deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, con ricorso all'organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 31.

Il Controllo sugli associati del Fare! e delle Macroregioni o Regioni e i provvedimenti sanzionatori

Gli organi del Fare! e delle Macroregioni o Regioni vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte degli associati del presente statuto e degli statuti delle Macroregioni o Regioni.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:

la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi;

l'espulsione dal Fare! e dalla Macroregione o Regione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Fare! o della Macroregione o Regione o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato del Fare! e della Macroregione o Regione e per offrirne un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività del Fare! o delle Macroregioni o Regioni si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica del Fare! o delle Macroregioni o Regioni, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

L'adesione a gruppi diversi da quelli legati (in termini di appartenenza e/o sostegno) al Movimento da parte di associati eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere regionale comprovata da documenti ufficiali è causa di espulsione, a meno che l'adesione non sia stata previamente concordata con il Consiglio federale.

Il richiedente del provvedimento è il Consiglio Provinciale a cui appartiene il socio.

Il richiedente deve inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato e contestualmente inviarlo all'Organo giudicante (Consiglio macroregionale o Regionale).

Il socio avrà 10 (dieci) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per inviare al Consiglio macroregionale o regionale una propria memoria difensiva o una richiesta di audizione.

Fino alla decisione del provvedimento richiesto è vietato darne notizia pubblica. L'eventuale pubblicità a terzi della richiesta del provvedimento sarà sanzionata dal Consiglio macroregionale. I provvedimenti sanzionatori sono assunti dal Consiglio macroregionale competente su richiesta del Consiglio provinciale dove il socio risulta iscritto.

Il Consiglio macroregionale procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione dell'Associato deferito. L'eventuale rinuncia dell'Associato al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Ogni provvedimento sanzionatorio dovrà avere adeguata motivazione e, entro 7 (sette) giorni dall'adozione, dovrà essere inviato con lettera raccomandata A.R. all'interessato il quale avrà 30 (trenta) giorni di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per presentare ricorso inviandolo al Consiglio confederale, sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Il rifiuto di ricezione della comunicazione da parte del socio, non sospende l'esecutività del provvedimento e le tempistiche per proporre eventuale ricorso.

Tutte le deliberazioni sanzionatorie, di cui sia stato proposto appello al Consiglio confederale, rimangono sospese sino alla definizione del ricorso, salvo che sia stata deliberata l'immediata esecutività della sanzione da parte del Consiglio macroregionale o regionale. Nei casi in cui sia prevista la decadenza dalla carica, non si può procedere con la convocazione del Congresso Straordinario fino alla definizione del ricorso.

Sino alla definitiva pronuncia dell'Organo d'appello competente, il Socio interessato dal provvedimento sanzionatorio non potrà svolgere attività all'interno del Movimento, nè accedere alle sue sedi, nè partecipare ad elezioni interne al Movimento, sia in veste di candidato, sia in veste di votante ancorché membro di diritto.

Il Consiglio confederale in caso di appello, deve pronunciarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del ricorso, salva delibera di ulteriori 60 (sessanta) giorni per approfondire il caso.

Qualora il Consiglio confederale accolga il ricorso, la sanzione viene ritenuta nulla e depennata da parte dell'Ufficio tesseramento confederale. In tal caso, il Socio sarà altresì reintegrato alle cariche eventualmente ricoperte al momento del provvedimento, salvo i casi in cui si siano svolti Congressi ordinari che hanno determinato un rinnovo delle cariche interessate.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Associato o dei suoi eredi.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 32.

I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Fare! e della Macroregione o Regione versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. L'inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica interna ed istituzionale.

Art. 33.

I Gruppi parlamentari

I parlamentari espressi dal Fare! si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario confederale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio confederale.

L'adesione al gruppo Fare! da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare del Fare! ed approvata dal Consiglio confederale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 34.

I Gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste del Fare! si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al Segretario macroregionale o regionale per quanto riguarda i Consiglieri regionali. Si farà riferimento al Coordinatore provinciale per quanto riguarda i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio macroregionale o regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario della Macroregione o della Regione e ratificata dal Consiglio della Macroregione o Regione, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste del Movimento dovrà essere altresì concordata con il Segretario della Macroregione o Regione e ratificata dal Consiglio macroregionale o regionale.

Art. 35.

Selezione per le cariche elettive

La selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e del Parlamento nazionale sono di competenza del Consiglio confederale, sentiti i segretari della Macroregioni o Regioni in cui insistono i collegi e ordinariamente avviene tra gli iscritti al movimento che abbiano già ricoperto cariche amministrative locali o che abbiano già ricoperto la carica di parlamentare.

La selezione della candidature per le cariche di consigliere regionale, di consigliere delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere comunale o di sindaco o presidente di Regione e di provincia autonoma sono di competenza delle singole Macroregioni o Regioni in cui insistono i collegi ed avviene, salvo deroghe adeguatamente motivate, tra gli iscritti al movimento.

In entrambi i casi sopra citati per la selezione saranno valutati i curricula professionali dei candidati e l'attività da questi svolta in favore del movimento.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio confederale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente statuto, nonchè introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente statuto.

II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorchè parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso confederale e macroregionale o regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio confederale.

III. I regimi d'incompatibilità e di ineleggibilità, così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di socio, sono disciplinati da un apposito regolamento del Fare!.

Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianità ed esperienze politico/organizzative nel Fare! per le candidature.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso confederale, il Segretario confederale, su conforme delibera del Consiglio confederale, ha il potere di modificare la sede del Fare!.

II. Per i primi tre anni il Segretario confederale ha il potere di nominare direttamente i Segretari delle Macroregioni o Regioni e i Coordinatori dei gruppi provinciali e comunali o intercomunali.

III. Per i primi tre anni il Direttivo confederale è composto dai firmatari dell'atto costitutivo del «Fare!».

IV. Per i primi due anni la qualifica di Socio è concessa solo dal Direttivo Confederale su proposta dei rispettivi Segretari macroregionali o regionali.

ALLEGATO *1*

MODELLO DI STATUTO
DELLE MACROREGIONI O REGIONI

STATUTO [INSERIRE IL NOME DELLA REGIONE]
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

[inserire il nome della Macroregione o Regione] (di seguito: «Macroregione o Regione») è un'associazione non riconosciuta costituita con lo scopo di promuovere le finalità del movimento politico Fare! dando attuazione, nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e d'azione generale da questo stabilite.

La Regione o Macroregione si impegna a rispettare i principi e le norme dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti. Essa aderisce al Fare! previa approvazione del Congresso confederale.

Il presente statuto recepisce il modello allegato allo statuto del Fare!.

Le proposte di modifica del presente statuto sono presentate alla Commissione statuto e regolamenti del Fare! che, previo parere favorevole del Segretario confederale, le sottopone al Consiglio confederale del Fare!, in conformità a quanto previsto nello statuto del Fare!. Il Consiglio confederale esprime un parere sulle modifiche che dovranno essere deliberate dal Congresso regionale o macroregionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.

La Commissione statuto e regolamenti del Fare! predispone, altresì, il testo dei regolamenti della Regione o Macroregione ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione statuto e regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario confederale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Regioni o Macroregioni sono approvati dai relativi Consigli regionali o macroregionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario confederale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della Macroregione o Regione al Fare!.

Il Consiglio confederale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti può deliberare l'esclusione della Regione o Macroregione dal Fare! qualora la Regione o Macroregione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale del Fare! e con quanto previsto dal suo statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 2.

Struttura organizzativa della Macroregione o Regione

La Macroregione o Regione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente statuto e da quello del Fare!.

La Macroregione o Regione può articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e comunali o intercomunali (di seguito, insieme: «delegazioni territoriali»).

L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale è disciplinata in un apposito regolamento nel rispetto dei principi stabiliti nel presente statuto e in quello del Fare!.

Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Macroregioni o Regioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Macroregioni o Regioni.

Art. 3.

Simbolo

La Macroregione o Regione utilizza il simbolo del Fare! secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti. Tale simbolo, di proprietà esclusiva dell'associazione confederale Fare!, è concesso in utilizzo alla Macroregione o Regione dal Consiglio confederale, in conformità all'apposito regolamento. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio confederale.

Il simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee.

Limitatamente alle elezioni regionali e amministrative la Macroregione o Regione può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale.

In ogni caso, l'utilizzo del simbolo da parte delle Regioni/Macroregioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Consiglio confederale.

Art. 4.

Sede e denominazione della Macroregione o Regione

La Macroregione o Regione ha sede in [...], via [...].

Le denominazione della Macroregione o Regione fa parte esclusivamente del patrimonio del Fare!. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Macroregione o Regione dovesse non essere più ricompresa all'interno del Movimento non deterrà più alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sarà obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5.

Scioglimento della Macroregione o Regione

Lo scioglimento volontario della Macroregione o Regione può essere deliberato dal Congresso regionale o macroregionale, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento della Macroregione o Regione, per qualunque causa, il patrimonio di questa è devoluto al Fare!.

ISCRIZIONE ALLA MACROREGIONE O REGIONE

Art. 6.

Iscrizione alla Macroregione o Regione

Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato del Fare! implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Macroregione o Regione che ha rilasciato la tessera.

Gli associati appartengono a due qualifiche differenti:

associati soci;

associati amici.

L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare al gruppo territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Confederale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti è trasmesso al Consiglio confederale.

A ciascun associato è rilasciata una tessera emessa esclusivamente dal Fare! La Macroregione o Regione adotta esclusivamente la tessera del Fare! quale tessera sociale ed è delegata al suo rilascio.

La Macroregione o Regione recepisce integralmente la disciplina dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti per quanto riguarda l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato e le categorie di associati.

ORGANI DELLE MACROREGIONI O REGIONI

Art. 7.

Organi delle Macroregioni o Regioni

Sono organi della Macroregione o Regione:

il Congresso macroregionale o regionale;

il Consiglio macroregionale o regionale;

il Segretario macroregionale o regionale;

il Presidente macroregionale o regionale;

l'Amministratore macroregionale o regionale;

il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale;

il Responsabile organizzativo macroregionale o regionale.

Art. 8.

Il Congresso regionale o macroregionale

Alla luce della struttura confederale del Movimento, il Congresso regionale o macroregionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati della Macroregione o Regione ai sensi dell'art. 6.

Stabilisce la linea politica e programmatica della Macroregione o Regione, in conformità con le linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale ed esamina le attività svolte dagli organi ad esso assoggettati.

Il Congresso macroregionale o regionale è convocato dal Segretario macroregionale o regionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Macroregione o Regione con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti o su richiesta del Consiglio confederale o per iniziativa stessa del Segretario macroregionale o regionale.

Al Congresso della Macroregione o Regione partecipano con diritto di voto i Soci della Macroregione o Regione.

Ai Congressi delle Macroregioni o delle Regioni può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario confederale del Fare!. Il Congresso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Congresso elegge tra i propri soci:

il Segretario Macroregione o Regione;

i componenti elettivi del Consiglio macroregionale o regionale il cui numero è definito da un apposito regolamento;

i delegati al Congresso confederale;

Il Regolamento del Congresso della Macroregione o Regione, in deroga alla procedura prevista all'art. 1, è predisposto dal Consiglio della stessa ed approvato dal Consiglio confederale.

Il Congresso Macroregione o Regione è l'organo competente per le modifiche al presente statuto fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio confederale secondo la procedura prevista all'art. 1.

Art. 9.

Il Consiglio della Macroregione o Regione

Il Consiglio della Macroregione o Regione determina l'azione della Macroregione o Regione, in attuazione delle linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso confederale e dal Consiglio confederale.

Nomina il responsabile della rendicontazione contabile provinciale, su proposta del Consiglio provinciale competente.

Il Consiglio della Macroregione o Regione è composto da:

il Segretario;

il Presidente;

l'Amministratore;

i coordinatori di ciascun Gruppo provinciale;

i membri eletti dal Congresso della Macroregione o Regione.

Partecipano al Consiglio della Macroregione o Regione con il solo diritto di intervento:

i membri del Consiglio Confederale di competenza della Macroregione o Regione;

i vice Segretari della Macroregione o Regione;

i Capigruppo ai Consigli regionali del territorio di appartenenza;

il responsabile organizzativo della Macroregione o Regione, il quale provvederà alla redazione del relativo verbale.

Con apposita delibera, il Consiglio della Macroregione o Regione può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti al Fare!. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio stesso.

Il Consiglio della Macroregione o Regione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Segretario macroregionale o regionale vale doppio.

È di competenza del Consiglio della Macroregione o Regione:

approvare nei termini di legge il rendiconto della Macroregione o Regione;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per statuto ad altri organi;

controllare la regolare tenuta del libro degli Associati tenuto dall'Organo provinciale;

deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente statuto e dal Regolamento confederale;

assumere le decisioni in merito ad eventuali alleanze in occasione di elezioni regionali e amministrative ed approvare le relative liste elettorali e le candidature dei Governatori, dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia;

proporre le candidature per le elezioni europee e politiche da inviare al Consiglio confederale;

nominare, con possibilità di revoca in caso di giusta causa, il Collegio dei sindaci della Macroregione o Regione.

Il Consiglio della Macroregione o Regione dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario della stessa, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Tra i membri eletti dal Congresso della Macroregione o Regione, quello che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, è dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso della Macroregione o Regione.

Art. 10.

Il Segretario macroregionale o regionale

Il Segretario macroregionale o regionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Macroregione o Regione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario macroregionale o regionale dura in carica 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario macroregionale o regionale, il Presidente macroregionale o regionale convoca il Congresso macroregionale o regionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario macroregionale o regionale. Il Congresso macroregionale o regionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario macroregionale o regionale.

Il Segretario macroregionale o regionale esegue e coordina le direttive del Congresso macroregionale o regionale; convoca il Consiglio macroregionale o regionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto.

Il Segretario macroregionale o regionale nomina o revoca l'Amministratore della Macroregione o Regione.

Il Segretario macroregionale o regionale nomina o revoca uno o più suoi vice, per un massimo di 3 (tre).

Il Segretario macroregionale o regionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente statuto.

Il Segretario macroregionale o regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci con possibilità di poter delegare parte dei suoi poteri: il responsabile organizzativo macroregionale o regionale.

L'avvenuta nomina o revoca è comunicata al Consiglio macroregionale o regionale.

Il Segretario macroregionale o regionale propone al Consiglio macroregionale o regionale l'eventuale istituzione di altri organi e la nomina dei relativi componenti.

Art. 11.

Il Presidente macroregionale o regionale

Il Presidente macroregionale o regionale è eletto dal Consiglio macroregionale o regionale e dura in carica 3 (tre) anni. È membro del Consiglio macroregionale o regionale ed è altresì membro senza diritto di voto del Consiglio confederale.

Il Presidente ed il Segretario macroregionale o regionale devono appartenere a due diversi gruppi provinciali, ove esistenti. Il Presidente presiede il Consiglio macroregionale o regionale in assenza del Segretario macroregionale o regionale.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio macroregionale o regionale e di impedimento o dimissioni del Segretario regionale o macroregionale, il Presidente macroregionale o regionale assume i poteri e le competenze del Consiglio macroregionale o regionale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso macroregionale o regionale straordinario per il rinnovo degli organi.

Art. 12.

L'Amministratore macroregionale o regionale

L'Amministratore macroregionale o regionale, nominato dal Segretario macroregionale o regionale, è competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Macroregione o Regione. L'Amministratore macroregionale o regionale può essere revocato in ogni momento dal Segretario macroregionale o regionale.

L'Amministratore macroregionale o regionale gestisce il patrimonio della macroregione o della regione ed è competente per:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché per le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione europea ed investimenti non speculativi;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Macroregione o Regione;

la gestione della contabilità della Macroregione o Regione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

L'Amministratore macroregionale o regionale può delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, le proprie competenze al livello del gruppo provinciale.

L'Amministratore macroregionale o regionale trasmette semestralmente al Comitato amministrativo confederale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della Macroregione o Regione dei fondi erogati dal Fare! in particolare e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane.

Art. 13.

Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale

Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale, nominato dal Consiglio macroregionale o regionale, è composto da un membro effettivo e uno supplente. I membri del Collegio dei sindaci macroregionale o regionale durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso i membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri del Collegio dei Sindaci devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità. L'eventuale compenso è determinato dal Segretario macroregionale o regionale all'atto della nomina.

Il Collegio dei sindaci macroregionale o regionale vigila in conformità alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso macroregionale o regionale e del Consiglio macroregionale o regionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

Il Collegio dei Sindaci macroregionale o regionale presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della Macroregione o Regione.

I membri del Collegio macroregionale o regionale non possono rivestire altre cariche all'interno del Fare! o delle Regioni/Macroregioni.

Non possono essere nominati membri del Collegio sindacale macroregionale o regionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nel Fare! o nelle Regioni/Macroregioni.

Il Consiglio macroregionale o regionale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 14.

Il Responsabile organizzativo macroregionale o regionale

Le competenze del Responsabile organizzativo macroregionale o regionale sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio macroregionale o regionale.

DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 15.

Organizzazione interna delle delegazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 2, la Macroregione o Regione può articolarsi al suo interno in Gruppi provinciali e Comunali, strutture che sono prive di soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, e che operano alla stregua di mere delegazioni territoriali della rispettiva Macroregione o Regione.

Il Gruppo provinciale è l'organo che coordina l'attività dei Gruppi comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. L'istituzione di un nuovo Gruppo provinciale è deliberata dal Consiglio macroregionale o regionale.

Il Gruppo comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi del Fare! e della relativa Macroregio-

ne o Regione. La competenza territoriale del Gruppo coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi.

Ciascun gruppo è rappresentato dal rispettivo Coordinatore e retto da un Consiglio di gruppo, eletti attraverso congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni dei Gruppi provinciali e comunali o di eventuali gruppi di lavoro, sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio della Macroregione o Regione.

Il singolo Consiglio provinciale, tra le altre funzioni, può richiedere l'emissione di provvedimenti sanzionatori a carico degli iscritti, così come previsto dall'art. 31, comma VI dello statuto del Fare!.

Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 18 dello statuto del Fare! per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Regioni/Macroregioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Regioni/Macroregioni.

PATRIMONIO DELLE MACROREGIONI O REGIONI

Art. 16.

Patrimonio della Macroregione o Regione

Dalla data di costituzione della Macroregione o Regione, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi di cui questa acquisti la titolarità costituiscono il patrimonio esclusivo della Macroregione o Regione.

Art. 17.

Entrate

Le entrate della Macroregione o Regione sono costituite:

dalle quote associative annuali raccolte dalla Macroregione o Regione;

dagli incassi derivanti da manifestazioni organizzate sul territorio della Macroregione o Regione o dalla partecipazione della Macroregione o Regione a manifestazioni;

dagli eventuali apporti effettuati dal Fare!;

da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;

dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio confederale.

Art. 18.

Uscite

Le uscite della Macroregione o Regione sono le seguenti:

spese generali;

spese dell'apparato della Macroregione o Regione;

spese per il personale;

spese delle delegazioni territoriali;

spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;

spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per campagne elettorali;

altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLE MACROREGIONI O REGIONI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 19.

Rendiconto della Macroregione o Regione e controllo contabile

L'Amministratore della Macroregione o Regione predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Macroregione o Regione in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio della Macroregione o Regione.

Il Consiglio della Macroregione o Regione approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore della Macroregione o Regione. Il rendiconto approvato deve essere trasmesso all'Amministratore confederale che provvede ad allegarlo al rendiconto del Fare! in conformità all'art. 6, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

La rendicontazione contabile delle Macroregioni o Regioni è disciplinata da un apposito regolamento di contabilità.

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Macroregione o Regione si avvale della stessa società di revisione incaricata dal Fare! e iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Macroregione o Regione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Macroregione o Regione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLE MACROREGIONI O REGIONI

Art. 20.

Il Controllo sugli Organi della Macroregione o Regione e delle delegazioni territoriali

Il controllo sugli organi della Macroregione o Regione e delle delegazioni territoriali è esercitato secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti.

Art. 21.

Il Controllo sugli associati del Fare! e della Macroregione o Regione e i provvedimenti sanzionatori

Il controllo sugli associati del Fare! e della Macroregione o Regione è esercitato secondo quanto previsto nello statuto del Fare! e nei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la disciplina dello statuto del Fare! e dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso della Macroregione o Regione, il Segretario della Macroregione o Regione, su conforme delibera del Consiglio confederale, ha il potere di modificare la sede dell'associazione.

16A08763

STATUTO DEL PARTITO UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE

Art. 1.

Denominazione e simbolo

È costituita, sotto forma di associazione regolata dagli art. 36 e seguenti del codice civile e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, un movimento politico denominato «Union Valdôtaine Progressiste».

Il simbolo del movimento è costituito da una testa di leone dorato in campo rosso-nero sovrastata dalla denominazione Union Valdôtaine Progressiste, allegato 1 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

La durata del movimento è illimitata.

Art. 2.

Sede

Il movimento ha sede legale in Charvensod, Località Pont Suaz, 87.

Art. 3.

Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del movimento

L'«Union Valdôtaine Progressiste» è un movimento politico fondato sui principi di democrazia e libertà scaturiti dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione antifascista e sui valori dell'autonomia e del federalismo globale in un'Europa dei popoli che:

1. pone al centro della propria azione politica la persona umana e ne difende la dignità, la libertà di opinione, di espressione e di azione;

2. opera secondo principi di pluralismo, inclusione, tolleranza, solidarietà ed integrazione sociale ed economica;

3. valorizza e diffonde l'identità culturale, storica e linguistica del popolo valdostano e favorisce, al contempo, il rispetto e la libera espressione delle altre culture e lingue presenti nella comunità;

4. opera per la valorizzazione e l'utilizzo delle lingue del popolo valdostano: il francese, il patois, il titsch ed il töitschu;

5. sostiene e favorisce la partecipazione diffusa delle/dei proprie/propri aderenti, delle/dei simpatizzanti e delle/dei cittadine/i valdostane/i all'azione politico-amministrativa e orienta le proprie decisioni attraverso i metodi del confronto e della massima condivisione;

6. opera per favorire lo sviluppo culturale, economico e sociale della comunità valdostana anche attraverso il sostegno e un più forte coinvolgimento attivo dei giovani e delle donne, la valorizzazione del ruolo della famiglia, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato, la produzione e la diffusione della conoscenza, il supporto al tessuto economico-imprenditoriale e ai servizi alla persona;

7. orienta la propria attività politica e amministrativa sulla base di principi di trasparenza e sostenibilità economica, sociale e ambientale;

8. promuove e sostiene il lavoro come valore sociale attraverso il quale le persone possono sviluppare le proprie speranze, capacità, competenze e relazioni umane;

9. afferma il valore e la necessità di un'azione politica guidata dall'etica della responsabilità verso la comunità valdostana attuale e futura, capace di porsi all'ascolto, di guardare lontano e di tracciare un cammino per l'avvenire della Valle d'Aosta.

Al fine di realizzare quanto sopra il movimento potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie, purché riconducili agli scopi sociali, restando espressamente escluse tutte le attività non conformi agli scopi sociali.

Allo scopo di promuovere ed assicurare l'obiettivo della parità tra i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione italiana, il movimento promuove la partecipazione di entrambi i generi negli organi di rappresentanza in misura non inferiore al 20% in linea con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia elettorale.

Il movimento favorisce la partecipazione politica dei giovani assicurandone la presenza all'interno degli organi di rappresentanza con almeno un membro di diritto e favorendo la crescita dei Jeunes Progressistes.

Art. 4.

I membri

Possono essere membri del movimento tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni e che si riconoscano nelle sue finalità, nei suoi principi e nei suoi propositi.

I membri del movimento si distinguono in: simpatizzanti – coloro che, a scadenza annuale, sottoscrivono il Manifesto di principi e ideali dell'Union Valdôtaine Progressiste – e aderenti – coloro che annualmente contribuiscono economicamente all'attività del movimento.

Le modalità di adesione al movimento sono precisate nell'apposito regolamento, allegato 3 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

Nelle more dell'approvazione del Regolamento, sull'ingresso e sull'esclusione decide il Président, sentito il Conseil de Direction.

Art. 5.

Diritti dei membri

Tutti i membri hanno diritto: di partecipare all'attività del movimento, manifestando liberamente la propria opinione sugli argomenti in discussione ad ogni livello; di esprimere il proprio voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e l'elezione degli organi del movimento. Per essere eletti negli organi del movimento è necessario essere un aderente del movimento.

Art. 6.

Doveri dei membri, norme di garanzia e sanzioni

Il comportamento dei membri deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede, nel rispetto del Manifesto di principi e ideali dell'Union Valdôtaine Progressiste, dei principi statutari e del «Codice etico», allegato 6 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

Le deliberazioni adottate obbligano ed impegnano tutti gli aderenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria posizione su scelte diverse.

Resta salva la facoltà di recesso.

Ogni aderente che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello statuto e del «Codice etico», venga meno ai principi ispiratori del movimento può essere sottoposto a procedimento disciplinare come definito nell'apposito regolamento, allegato 2 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

Ogni procedimento si intende valido entro un termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso da parte dell'interessato, che può in ogni caso contestare nel pieno rispetto del principio del contradditorio.

Ogni sanzione va motivata e comunicata per forma scritta.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

Il movimento non ha scopo di lucro. Le entrate per le attività provengono da: quote associative annuali determinate dal Conseil de Direction; altri contributi a vario titolo degli aderenti; contributi di società, enti, associazioni e persone fisiche; azioni promozionali, attività marginali di carattere commerciale e produttivo; eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni; ogni altra entrata consentita dalla legge.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

Art. 8.

Gli organi

Gli organi del movimento, cui spettano ed assicurano l'organizzazione, la direzione, la gestione e il controllo morale e finanziario del movimento sono:

il Congrès;

il Président;

i Groupes Progressistes;

il Conseil des Communautés;

il Conseil des élus du territoire;

il Conseil de Direction;

il Comité des Garants;

i Commissaires aux comptes.

Art. 9.

Durata in carica

Tutti gli organi di cui all'articolo precedente durano in carica tre anni, fatto salvo per il Conseil des élus du territoire che ha durata pari a quella della legislatura.

Art. 10.

Il Congres

Il Congrès è l'organo sovrano del movimento, rappresenta l'universalità dei membri e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti gli aderenti. Il Congrès è convocato, in via ordinaria, di norma una volta all'anno. L'ordine del giorno indicante la sede, l'ora e gli argomenti da trattare dovrà essere affisso almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congrès presso la sede del movimento nonché diffuso a mezzo comunicazione apposta sul sito internet ufficiale, riferimento per tutti i membri, ovvero nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dal Conseil de Direction in vista della più ampia informazione ai membri.

In via straordinaria, il Congrès è convocato ogni qualvolta il Président lo ritenga necessario. In tal caso le modalità di convocazione saranno analoghe a quelle relative alla convocazione ordinaria, ma il termine per la convocazione stessa potrà essere di dieci giorni.

Il Congrès dovrà inoltre essere convocato quando il Conseil de direction, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario ovvero quando venga richiesto da almeno un decimo degli aderenti.

Il Congrès è presieduto dal Président o da un Vice-Président ed è verbalizzato da un segretario ivi nominato.

Il Congrès è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri intervenuti e prende le proprie decisioni a maggioranza semplice, fatte salve le modifiche statutarie o del «Codice etico», per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri intervenuti.

Sono di competenza del Congrès:

a) l'approvazione dello statuto e del «Codice etico»;

b) l'approvazione della linea politica del movimento;

c) l'elezione del Président;

d) l'approvazione del rapporto annuale sull'attività del movimento predisposto dal Conseil de Direction;

e) l'eventuale modifica del simbolo e della denominazione del movimento.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) alle seguenti condizioni: che il Président ed il segretario, che provvede alla verbalizzazione, siano presenti nello stesso luogo; che sia effettivamente possibile per il Président accertare l'identità dei partecipanti; che sia possibile al verbalizzante di percepire chiaramente quanto riferito dai partecipanti, che la partecipazione alla riunione sia simultanea e che ai partecipanti sia garantito di poter seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità del collegamento, le formalità richieste per l'identificazione dei partecipanti, per la verifica del numero legale, per l'adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni.

Art. 11.

Le President

Il Président è eletto dal Congrès a maggioranza dei membri intervenuti, sulla base delle candidature, corredate di relazione programmatica, pervenute entro cinque giorni dalla data di convocazione del Congrès.

Il Président ha la legale rappresentanza del movimento e degli organi di rappresentanza, presiede il Conseil de Direction, il Conseil des Communautés e il Congrès. In caso di impedimento sarà sostituito da un Vice-Président.

Il Président nomina a sua scelta, nel corso del Conseil de Communautés, un Vice-Président in qualità di suo vicario, nonché il tesoriere del movimento.

La carica di Président è incompatibile con la carica di presidente della Regione, di assessore regionale o di presidente del Consiglio regionale.

Art. 12.

Les Groupes Progressistes

Al fine di sostenere la partecipazione diffusa all'azione politico-amministrativa come sancito all'art. 3 dello statuto, l'Union Valdôtaine Progressiste, conscia del profondo valore e della fondamentale importanza dei metodi del confronto e della massima condivisione, promuove la costituzione di Groupes Progressistes sul territorio riconoscendo alle comunità locali il ruolo di principali attori nello sviluppo culturale, economico e sociale della Regione Valle d'Aosta. Le modalità di costituzione del Groupes Progressistes saranno precisate nell'apposito regolamento approvato dal Conseil de Direction, allegato 4 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

Art. 13.

Le Conseil des Communautes

Il Conseil des Communautés è l'organo espressione del territorio, che ne raccoglie le istanze e che definisce le linee di azione del movimento sulla base delle decisioni assunte dal Congrès. Il Conseil des Communautés:

elegge il Conseil de Direction esprimendo un massimo di 5 preferenze, al fine di assicurare il rispetto del pluralismo all'interno del movimento e con l'osservanza del principio della territorialità;

elegge un Vice-Président tra i componenti del Conseil de Direction

elegge il Comité des Garants;

approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione;

delibera in materia elettorale e approva, su proposta del Conseil de Direction, le candidature per le elezioni al Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Delibera, inoltre, le candidature per le elezioni al Consiglio regionale proposte rispettivamente dal Conseil de Direction e dai Groupes Progressistes.

La sua composizione ed il suo funzionamento saranno definiti da uno specifico regolamento approvato dal Conseil de Direction, allegato 5 al presente statuto di cui costituisce parte integrante.

Art. 14.

Il Conseil des elus du territoire

Fanno parte del Conseil des élus du territoire tutti i membri dell'Union Valdôtaine Progressiste eletti negli enti locali.

Il Conseil des élus du territoire è presieduto e coordinato da un componente del Conseil de Direction avente delega per i rapporti con gli enti locali e, al suo interno, elegge il suo rappresentante che, di diritto, fa parte del Conseil de Direction.

Art. 15.

Le Conseil de Direction

Il movimento è retto da un Conseil de Direction eletto dal Conseil des Communautés e composto dal Président, da un rappresentante dei Giovani Progressisti, dal capogruppo in Consiglio regionale (o suo delegato), da un rappresentante degli élus du territoire, tutti questi membri di diritto, ed inoltre dal vice presidente e dal tesoriere nominati dal presidente e da altri nove membri, tra cui un Vice-Président, eletti dal Conseil des Communautés, ad esclusione degli eletti in seno al Parlamento italiano, al Parlamento europeo e al Consiglio regionale.

La convocazione del Conseil de Direction è decisa dal Président o richiesta e automaticamente convocata su domanda di almeno cinque membri del Conseil de Direction stesso.

Le riunioni del Conseil de Direction sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat) alle seguenti condizioni: che il Président ed il segretario, che provvede alla verbalizzazione, siano presenti nello stesso luogo; che sia effettivamente possibile per il Président accertare l'identità dei partecipanti; che sia possibile al verbalizzante di percepire chiaramente quanto riferito dai partecipanti, che la partecipazione alla riunione sia simultanea e che ai partecipanti sia garantito di poter seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Un apposito regolamento disciplinerà le modalità del collegamento, le formalità richieste per l'identificazione dei partecipanti, per la verifica del numero legale, per l'adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni.

Le delibere devono essere approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Président.

Il Conseil de Direction:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta al Congrès il rapporto annuale sulle attività del movimento;

3. redige e presenta al CDC il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

4. delibera eventuali sovvenzioni da assegnare ai Groupes Progressistes che ne facciano richiesta;

5. determina le quote annuali associative;

6. delibera in seconda istanza in merito ai ricorsi proposti in materia disciplinare;

7. approva ogni organizzazione periferica e/o sua modifica;

8. approva i regolamenti necessari per la gestione e l'organizzazione del movimento;

9. può nominare responsabili tecnici, organizzativi e/o amministrativi, anche al di fuori del Conseil de Direction;

10. nomina i Commissaires aux comptes;

11. istituisce le commissioni di lavoro permanenti e ne nomina i referenti;

12. propone al Conseil des Communautés le candidature per le elezioni al Parlamento italiano, al Parlamento europeo ed il 50% delle candidature per le elezioni al Consiglio regionale. Il restante 50% delle candidature per le elezioni al Consiglio regionale è proposto dai Groupes Progressistes al Conseil des Communautés stesso.

Hanno diritto di partecipare alle sedute del Conseil de Direction senza diritto di voto gli eletti al Parlamento europeo, al Parlamento italiano ed in Consiglio regionale nonché i referenti delle commissioni di lavoro permanenti.

Art. 16.

Le Comité des Garants

Il Comité des Garants è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Conseil des Communautés sulla base di proposte presentate al Conseil de Communautés da parte del Conseil de Direction.

Il Comité des Garants decide in merito alle controversie tra aderenti ed organi elettivi in merito alle sanzioni disciplinari, nonché in merito allo scioglimento dei Groupes Progressistes.

Le funzioni di garante e di revisore dei conti sono incompatibili con quelle di membro del Conseil de Direction.

Art. 17.

Les commissaires aux comptes

I commissaires aux comptes sono nominati dal Conseil de Direction e certificano il conto consuntivo e il bilancio di previsione annuale del movimento.

Le funzioni di garante e di revisore dei conti sono incompatibili con quelle di membro del Conseil de Direction.

Art. 18.

Il tesoriere

Il tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del movimento e si occupa dei registri contabili. Entro il 30 novembre sottopone ai commissaires aux comptes il bilancio di previsione ed entro il 31 maggio il rendiconto che una volta condiviso con il Conseil de Direction viene sottoposto al Conseil des Communautés per essere approvato entro il 30 giugno.

Art. 19.

Esercizio finanziario

Il Conseil des Communautés provvede, nei termini di legge, all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione.

L'esercizio economico finanziario del movimento chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il CDC provvederà nei termini di legge all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è depositato presso la sede del movimento, almeno venti giorni prima del Conseil des Communautés, e può essere consultato da ogni iscritto.

Art. 20.

Scioglimento e messa in liquidazione del movimento

Lo scioglimento del movimento potrà essere deliberato solo dal Congrès nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, tutti i beni del movimento, su delibera del Congrès, sanate le eventuali passività, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, per opere a favore della cittadinanza o versati a comitati e associazioni, che abbiano scopi analoghi, scelti dai liquidatori, in base alle indicazioni fornite dal Congrès con la stessa delibera che ha deciso lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21.

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto, al simbolo ed alla denominazione del movimento sono approvate dal Congrès e sono sottoposte alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Eventuali modifiche di natura formale, tecnica o di adeguamento a norme di legge – ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - sono approvate dal Conseil des Communautés con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 22.

Trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del movimento, il tesoriere pubblica ogni anno, sul sito internet del movimento, il rendiconto di esercizio del movimento corredato dalla relazione di esercizio del legale rappresentante o del tesoriere ai sensi delle vigenti norme, nonché, la relazione del revisore ed il processo verbale di approvazione del budget.

Tutti i dati pubblicati sul sito del movimento o diversamente divulgati sono esclusivamente quelli di coloro che hanno prestato il loro consenso in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 2003).

Tutte le attività amministrative del movimento dovranno essere effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti che mirano a proteggere la riservatezza dei dati personali nonché in maniera tale da garantire la massima trasparenza.

Allegato *1*

—

Allegato *2*

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6 dello statuto dell'Union Valdôtaine Progressiste, il procedimento disciplinare, le sanzioni e le relative modalità di irrogazione riguardanti le violazioni, da parte degli aderenti, degli obblighi assunti dagli stessi con l'accettazione dello statuto, della carta di adesione e del «Codice etico» del movimento.

2. Il Comité des Garants è l'organo che decide sulle controversie tra aderenti ed organi elettivi in merito alle sanzioni disciplinari.

3. Le segnalazioni in merito alla violazione, da parte di un aderente o di un Groupe Progressiste, dello statuto e del «Codice etico» del movimento vanno inoltrate al Président del movimento, il quale le sottopone all'esame del Comité des Garants.

4. Il Président, quando reputa che siano state commesse violazioni dello statuto ovvero del «Codice etico», inoltra al Comité des Garants la richiesta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'aderente o del Groupe Progressiste responsabile della violazione medesima.

5. Il Comité des Garants esprime una valutazione, con rigore ed equilibrio, sulla gravità della violazione commessa.

6. Il Comité des Garants avvia, a seguito della suddetta valutazione, nei confronti dell'autore della violazione, un procedimento disciplinare in relazione alla gravità della violazione stessa, comminando, nell'ordine, una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo orale;

b) richiamo scritto;

c) sospensione dall'esercizio dei diritti di aderente stabiliti dallo statuto;

d) rimozione dagli incarichi interni ed invito a dimettersi dagli incarichi ricoperti per nomina o designazione del movimento;

e) allontanamento dal movimento.

7. Nei casi di sentenza di condanna definitiva per i reati previsti dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del «Codice etico» il Comité des Garants dispone automaticamente l'allontanamento dal movimento. Il provvedimento disciplinare di allontanamento dal movimento perde efficacia nei casi di intervenuta riabilitazione ovvero di annullamento della misura di condanna.

8. L'allontanamento dell'iscritto dal movimento è altresì automatica nei seguenti casi:

a. propaganda e/o candidatura in liste concorrenti al movimento ovvero alla coalizione alla quale il movimento ha aderito;

b. grave e reiterata inosservanza delle norme statutarie e del «Codice etico», con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

9. Il Comité des Garants comunica per iscritto al diretto interessato o al responsabile del Groupe Progressiste l'esito del procedimento disciplinare.

10. In caso di sanzione, l'interessato o il responsabile del Groupe Progressiste potrà impugnare entro trenta giorni la suddetta decisione innanzi al Conseil de Direction.

11. Il Conseil de Direction, entro trenta giorni dalla ricezione dell'impugnazione, decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul ricorso.

ALLEGATO *3*

REGOLAMENTO MODALITÀ DI ADESIONE
ED ISCRIZIONE AL MOVIMENTO

Art. 1.

Adesione

Possono aderire al movimento tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni e che si riconoscano nei suoi principi, propositi e finalità.

Per essere simpatizzante occorre sottoscrivere annualmente il manifesto del movimento.

Art. 2.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni possono essere effettuate compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la segreteria del movimento e/o presso il referente del comune di appartenenza. Ogni iscritto contribuisce annualmente elargendo al momento della propria iscrizione la quota associativa.

Art. 3.

Quota associativa

La quota di iscrizione al movimento viene stabilita e approvata annualmente dal Conseil de Direction.

—

ALLEGATO *4*

REGOLAMENTO DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI GROUPES PROGRESSISTES

Al fine di sostenere la partecipazione diffusa all'azione politico-amministrativa come sancito all'art. 3 dello statuto, l'Union Valdôtaine Progressiste, conscia del profondo valore e della fondamentale importanza dei metodi del confronto e della massima condivisione, promuove la costituzione di Groupes Progressistes sul territorio riconoscendo alle comunità locali il ruolo di principali attori nello sviluppo culturale, economico e sociale della Regione Valle D'Aosta.

I Groupes Progressistes approvano le candidature per le cariche di sindaco e vice sindaco, ove siano previste dalla normativa regionale in materia elettorale e le candidature per le elezioni comunali.

Propongono inoltre al Conseil des Communautés il 50% delle candidature per le elezioni al Consiglio regionale, osservando il rispetto della quota di riserva di genere prevista dall'art. 3 dello statuto nella misura del 20%.

Art 1.

Costituzione

Un Groupe Progressiste è composto da aderenti e simpatizzanti all'UVP e può essere costituito in ogni comune da almeno cinque persone tra aderenti e simpatizzanti.

Ogni aderente o simpatizzante, indipendentemente dal luogo di residenza, ha la possibilità di far parte di un solo Groupe Progressiste.

Nel rispetto di quanto sopra previsto, fanno parte del Groupe Progressiste del comune di residenza gli amministratori locali, regionali e gli eletti al Parlamento italiano o europeo.

Ogni Groupe Progressiste potrà dotarsi di un gonfalone che riproduca esclusivamente il simbolo del movimento accompagnato dalla denominazione locale del Groupe Progressiste.

La Costituzione di ogni Groupe Progressiste o Groupe Progressiste sovra-comunale va comunicata e ratificata dal Conseil de Direction del movimento.

Art. 2.

Rappresentanza

Il Groupe Progressiste è rappresentato e coordinato da un responsabile, eletto dai componenti il gruppo tra gli aderenti all'UVP e svolge la propria attività di coordinamento avvalendosi dell'aiuto degli altri componenti del gruppo stesso. Ogni Groupe nomina a votazione segreta un suo rappresentante quale componente del Conseil des Communautés con le modalità di cui all'art 4 del regolamento per la costituzione e il funzionamento del Conseil des Communautés.

Art. 3.

Groupes Progressistes sovra comunali

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita democratica del movimento e nell'ottica di promuovere la più ampia collaborazione tra realtà territoriali limitrofe, è possibile, in presenza di almeno sette tra aderenti e simpatizzanti complessivi, costituire dei Groupes Progressistes sovra-comunali, ove non sia costituito un Groupe Progressiste a livello comunale. I membri espressione di gruppi di aderenti e simpatizzanti Progressistes di un medesimo comune nominano un referente che parteciperà all'organizzazione del Groupe Progressiste sovra-comunale. Il Groupe è coordinato da un responsabile eletto dai componenti il Groupe e svolge la propria attività di coordinamento avvalendosi dell'aiuto dei componenti del gruppo stesso. Ogni Groupe sovra-comunale nomina a votazione segreta un suo rappresentante quale componente del Conseil des Communautés con le modalità di cui all'art 4 del regolamento per la costituzione e il funzionamento del Conseil des Communautés.

Art. 4.

Assicurazione risorse economiche

I Groupes non hanno scopo di lucro. Le entrate per le attività da loro organizzate provengono dalle contribuzioni volontarie degli aderenti nonché da eventuali sovvenzioni deliberate dal Conseil de Direction a seguito di richiesta espressa da parte degli stessi Groupes.

I Groupes entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno presentare al tesoriere il rendiconto della gestione economica posta in essere nell'anno precedente.

Art. 5.

Procedure relative alla chiusura allo scioglimento alla sospensione nonché al commissariamento dei Groupes

I responsabili dei Groupes, in virtù del pieno rispetto dei principi autonomisti e federalisti, possono decidere per lo scioglimento di un Groupe dandone pronta comunicazione al Conseil de Direction. Gli eventuali documenti e il gonfalone in possesso dovranno essere restituiti al Conseil de Direction.

In caso di grave malfunzionamento della loro attività in contrasto con lo statuto o con il «Codice etico» del movimento i Groupes saranno sottoposti dal Comité des Garants a procedimento disciplinare.

Le contestazioni dovranno pervenire in forma scritta al responsabile del Groupe entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

Il Groupe entro trenta giorni dalla contestazione dovrà far pervenire in forma scritta le proprie giustificazioni al Comité des Garants il quale, entro trenta giorni, dovrà comunicare per iscritto l'esito del procedimento disciplinare al responsabile del Groupe.

I Groupes potranno impugnare, entro trenta giorni, la decisione assunta dal Comité des Garants innanzi al Conseil de Direction.

Il Conseil de Direction decide, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sul ricorso entro trenta giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

—

Allegato *5*

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSEIL DES COMMUNAUTES

PARTE I

Composizione

Art. 1.

Il Conseil des Communautés è formato da un massimo di settantanove membri designati su base territoriale e di diritto dal President, dal responsabile dei Giovani Progressistes, dal capogruppo in Consiglio regionale, dagli eletti in Consiglio regionale, nel Parlamento italiano, nel Parlamento europeo, da un rappresentante degli élus du territoire e dai componenti del Conseil de Direction.

Art. 2.

I membri designati vengono indicati dai Groupes territoriali regolarmente costituiti, nel numero di uno per ciascun gruppo (vedi art. 2 regolamento di Costituzione dei Groupes Progressistes).

Per ciascuna delle otto Unités des Communes e per il Comune di Aosta vi è la possibilità, annualmente in assemblea territoriale, di integrare il numero dei rappresentanti delle stesse al fine di rappresentare anche gli aderenti e simpatizzanti dei comuni nei quali non sono costituiti gruppi territoriali, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo sotto indicato:

Valdigne: massimo 5 rappresentanti;

Grand Paradis: massimo 13 rappresentanti;

Monte Emil*ius*: massimo 10 rappresentanti;

Grand Combin: massimo 11 rappresentanti;

Monte Cervino: massimo 12 rappresentanti;

Evancon: massimo 9 rappresentanti;

Mont Rose: massimo 9 rappresentanti;

Walser: massimo 4 rappresentanti.

Il numero dei rappresentanti del Comune di Aosta è stabilito in numero di 6.

Tale integrazione dovrà tener conto del rispetto del principio della territorialità e del criterio di proporzionalità tra aderenti e simpatizzanti di ogni zona.

Allo scopo di promuovere ed assicurare l'obiettivo della parità tra i sessi, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione italiana, il movimento promuove la partecipazione di entrambi i generi negli organi di rappresentanza in misura non inferiore al 20% in linea con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia elettorale.

Art. 3.

Possono candidarsi a fare parte del Conseil des Communautés solamente gli aderenti all'UVP, ad esclusione di quelli che ne fanno parte di diritto come sancito nel precedente art 1.

Art. 4.

La votazione per la designazione dei membri del Conseil des Communautés si svolge a scrutinio segreto. In ogni assemblea dei gruppi territoriali o di Unité des Communes sono designati a fare parte del Conseil des Communautés i candidati che raccolgono il maggior numero di voti. Per il caso in cui due o più candidati raccolgono lo stesso numero di voti verrà designato il candidato più giovane.

PARTE II

Competenze e funzionamento

Art. 5.

Il Conseil des Communautés esplica le funzioni di cui all'art. 13 dello statuto dell'UVP.

Art. 6.

Il Conseil des Communautés è convocato in seduta ordinaria, di norma almeno quattro volte all'anno dal Presidente dell'UVP o, in sua assenza, da uno dei vice presidenti, con preavviso di almeno sette giorni dalla data stabilita, salvo in casi di motivata urgenza. Esso è convocato in seduta straordinaria ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Inoltre, il Conseil des Communautés deve essere convocato qualora venga richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti designati.

Art. 7.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti e in seconda convocazione quando è presente la metà più uno dei componenti medesimi.

Il Conseil des Communautés è presieduto dal presidente dell'UVP o, in sua assenza da uno dei vice-presidenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Possono presenziare al Conseil des Communautés, senza diritto di voto, tutti gli aderenti all'UVP.

—

Allegato *6*

CODICE ETICO

1) Premessa

1. Le donne e gli uomini che aderiscono al movimento riconoscono nella Costituzione italiana e nello statuto della Valle d'Aosta la fonte primaria delle regole della comunità politica. Considerano i loro principi, insieme a quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, il riferimento di un impegno politico al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale e di un modello inclusivo di convivenza.

2) Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

1. Le donne e gli uomini del movimento concepiscono la politica come aperta all'ascolto della società e dei suoi bisogni, rispettosa delle altre autonomie, non autoreferenziale e soprattutto lontana da qualunque pretesa di invadenza e di lottizzazione.

2. Le donne e gli uomini del movimento considerano il pluralismo una ricchezza e scelgono il confronto democratico come metodo per ricercare sintesi condivise. Si impegnano perché le differenze non siano ostacolo alla partecipazione, ma opportunità di dialogo e di crescita. Contrastano ogni forma di discriminazione nel nome dell'uguaglianza sostanziale.

3. Le donne e gli uomini del movimento adottano tempi, modalità e stile della loro attività politica che tengano conto delle responsabilità familiari, lavorative e professionali delle persone. Assumono la democrazia paritaria come criterio di comportamento nel movimento, negli organismi collegiali e in quelli monocratici nonché come elemento di valutazione delle decisioni prese e delle attività svolte.

4. Le donne e gli uomini del movimento promuovono le capacità e le competenze, nella convinzione che il riconoscimento dei meriti, del lavoro svolto e dell'esperienza acquisita, così come il rinnovamento, diano qualità all'azione politica. Sostengono un modello di comunicazione basato sull'ascolto, sul dialogo, sulla chiarezza di espressione e di informazione. Si impegnano a condurre il confronto con «volontà d'intesa», ricercando cioè una reale interlocuzione. Favoriscono la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione democratica nelle forme più inclusive.

5. Le donne e gli uomini del movimento ispirano il proprio stile politico all'onestà e alla sobrietà. Mantengono con i cittadini un rapporto corretto, senza limitarsi alle scadenze elettorali. Non abusano della loro autorità o carica istituzionale per trarne privilegi; rifiutano una gestione oligarchica o clientelare del potere, logiche di scambio o pressioni indebite.

3) Responsabilità personale e autonomia della politica

1. Le donne e gli uomini del movimento si impegnano, in particolare, a:

a. non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza tale da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni;

b. svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazione istituzionali. Si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.

2. Ciascun dirigente, le elette e gli eletti iscritti al movimento si impegnano a:

a. comunicare al movimento le situazioni personali che evidenziano o possono produrre un conflitto di interessi, ovvero condizionare l'attività del movimento o lederne l'immagine pubblica, in primo luogo nel caso di esistenza di un procedimento penale o di adozione di una misura di prevenzione nei propri confronti;

b. assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che precludano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata;

c. rendicontare, con una relazione dettagliata, le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all'attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne al movimento;

d. evitare l'uso strettamente personale e lo spreco dei beni e delle risorse messi a disposizione in ragione dell'incarico svolto;

e. rifiutare regali o altra utilità, che non siano d'uso o di cortesia, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o di movimento svolta;

f. utilizzare i mezzi di comunicazione per favorire una informazione corretta dei cittadini sulle questioni politiche ed istituzionali.

4) Leale collaborazione e sostegno alla vita del movimento

Le donne e gli uomini del movimento si impegnano a:

1. contribuire personalmente all'attività del movimento con uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni. La misura di detto onere verrà decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;

2. adottare e rispettare percorsi decisionali partecipati, trasparenti, motivati, rispettosi del pluralismo di posizioni politiche e culturali esistenti;

3. favorire l'informazione ed il coinvolgimento degli aderenti e dei sostenitori nella vita del movimento, evitando che le scelte organizzative producano forme di cristallizzazione interne ed esclusioni, discriminazioni o condizionamenti, e garantendo che gli orientamenti politico-culturali contribuiscano ad una libera dialettica interna al movimento;

4. promuovere e rispettare le regole per la par condicio nella partecipazione alle competizioni interne, anche in relazione ai limiti di spesa e alle modalità di utilizzo delle risorse economiche;

5. favorire la parità di accesso ai servizi, alle risorse e ai beni comuni nonché il loro impiego corretto e trasparente;

6. adottare la competenza, la serietà dell'impegno, il merito e le capacità personali come criteri prevalenti di discernimento e di valutazione delle persone in relazione agli incarichi e/o alla responsabilità che possono assumere, disincentivando ed evitando di premiare comportamenti trasformistici;

7. non diffondere o utilizzare, senza giustificato motivo, dati, informazioni o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell'incarico svolto o dell'appartenenza al movimento.

5) Rinnovamento

Le donne e gli uomini del movimento si impegnano a promuovere l'effettivo rinnovamento quale principio dell'azione politica. A tal fine le donne e gli uomini del movimento si impegnano a rispettare il limite di due mandati completi e consecutivi per gli eletti dell'Union Valdôtaine Progressiste nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al Parlamento italiano ed al Parlamento europeo. Solo una volta trascorso un ulteriore mandato completo sarà possibile presentare nuovamente la candidatura.

6) Condizioni ostative alla candidatura e obbligo di dimissioni

1. Le donne e gli uomini del movimento si impegnano a non candidare, ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al movimento, coloro nei cui confronti:

a. sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per un reato di mafia o di criminalità organizzata, per un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e per sfruttamento della prostituzione;

b. sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per un reato contro la pubblica amministrazione;

c. sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

2. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure di cui al comma 2, lettera *c)*.

3. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del movimento, ovvero il personale di nomina politica, devono rassegnare le dimissioni dal relativo incarico.

16A08764

STATUTO DEL PARTITO IDEA

1. *Denominazione, sede, e durata.*

È costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un Partito politico denominato «IDEA - Identità e azione - Popolo e libertà» in breve denominato «IDEA».

IDEA è un Partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia, pari opportunità, solidarietà, pluralismo, secondo lo spirito della nostra Costituzione.

IDEA ha sede legale in Roma in piazza Madama n. 9. Possono essere previste sedi secondarie in Italia e all'estero.

Il Partito politico è costituito per una durata illimitata.

2. *Simbolo.*

Il simbolo è così descritto: «Cerchio contenente al centro la parola "IDEA" scritta in stampatello grassetto maiuscolo con le lettere "I", "D", "A" di colore giallo-arancio e la lettera "E" di colore bianco. Sopra la parola "IDEA" vi è la parola "popolo" in stampatello maiuscolo in

colore bianco e sotto la parola “IDEA” vi è la parola “libertà” in stampatello maiuscolo in colore bianco, il tutto su sfondo blu e circoscritto da un segno di circonferenza di colore nero».

Il simbolo in versione grafica è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Il presidente di IDEA è titolare del corrispondente marchio registrato.

3. *Principi ispiratori.*

In conformità alla propria denominazione ed al proprio «Manifesto identitario», IDEA si ispira a principi liberali in economia, europeisti ed occidentali in politica estera, laicamente cristiani nei valori e nei temi etici.

IDEA, in particolare, si propone di:

a) perseguire finalità di carattere socio-culturale, civico e politico;

b) promuovere ed organizzare attivamente iniziative pubbliche;

c) favorire lo sviluppo di esperienze di democrazia diretta e partecipata;

d) instaurare forme di collegamento e collaborazione con altri enti pubblici e/o privati, inclusi partiti politici e movimenti civici territoriali che non siano in contrasto con la natura e lo scopo del Partito.

4. *Gli iscritti.*

Requisiti degli iscritti:

possono essere iscritti ad «IDEA» i cittadini italiani o appartenenti all’unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

l’iscrizione ha valore annuale ed è individuale;

l’iscritto accetta mediante l’atto stesso dell’iscrizione di essere registrato nell’anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla direzione nazionale;

per decadenza a seguito di mancato rinnovo dell’iscrizione al Partito nei termini previsti dall’apposito regolamento;

per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare.

La direzione nazionale emana un apposito regolamento contenente le norme per l’attuazione delle adesioni ad IDEA. Il regolamento per le adesioni disciplina le modalità di iscrizione, gli importi delle quote associative, le quote da versare da parte degli eletti e degli amministratori iscritti ad IDEA.

Non possono aderire ad IDEA coloro che aderiscano ad associazioni e movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle di IDEA.

La perdita della qualità di iscritto comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi di IDEA e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

5. *Diritti e doveri degli iscritti.*

Ciascun iscritto ad IDEA ha diritto di:

partecipare attivamente alla vita del Partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione;

candidarsi, ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne di IDEA secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari;

conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale;

vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle sue eventuali modificazioni;

ricorrere al collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente statuto.

Ogni iscritto ad IDEA ha il dovere di:

osservare il presente statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi;

tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

aderire ai gruppi di IDEA nelle assemblee elettive di cui faccia parte;

concorrere a sostenere l’attività di IDEA; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita;

contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all’iniziativa politica;

favorire l’ampliamento delle adesioni a IDEA;

avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

6. *Struttura organizzativa nazionale.*

Sono organi nazionali di IDEA:

il congresso nazionale;

l’assemblea nazionale;

la direzione nazionale;

il presidente nazionale;

il tesoriere nazionale;

il collegio dei probiviri;

il collegio dei revisori dei conti.

7. *Il congresso nazionale.*

Partecipano al congresso nazionale i delegati eletti dagli iscritti con metodo proporzionale dalle assemblee provinciali. Partecipano comunque con voto consultivo, se non eletti dalle assemblee provinciali, gli iscritti al Partito che siano parlamentari, amministratori regionali, sindaci, amministratori dei comuni superiori ai 15.000 abitanti, componenti della direzione nazionale uscente, coordinatori regionali e coordinatori provinciali in carica al momento della convocazione.

I delegati dagli iscritti sono eletti con metodo proporzionale dalle assemblee provinciali, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l’obiettivo della parità tra i sessi, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dall’assemblea nazionale.

Il congresso nazionale è la più alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall’assemblea nazionale che ne stabilisce il luogo, la data, l’ordine del giorno e i necessari regolamenti. Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti l’assemblea nazionale in carica.

Il congresso nazionale, in particolare:

elegge il presidente nazionale;

elegge i componenti elettivi dell’assemblea nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l’obiettivo della parità tra i sessi, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dall’assemblea nazionale;

propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del Partito;

può modificare a maggioranza qualificata dei due terzi, lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito.

Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione è delegata all’assemblea nazionale.

L’assemblea nazionale approva un regolamento per lo svolgimento del congresso e determina il numero di delegati che devono essere eletti dagli iscritti.

8. *L'assemblea nazionale.*

L'assemblea nazionale è composta dal presidente nazionale e da duecento membri eletti dal congresso nazionale con metodo proporzionale garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parità tra i sessi. Ne fanno parte comunque di diritto, con voto consultivo, se non già eletti dal congresso nazionale, il tesoriere nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, i sindaci iscritti a IDEA e i capigruppo nei consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile nazionale dei giovani.

L'assemblea nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, la direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'assemblea nazionale.

L'assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo tra un congresso nazionale e il successivo; è convocata e presieduta dal presidente nazionale.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di IDEA, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle riunioni dell'assemblea nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di IDEA.

L'assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali.

Il presidente nazionale può cooptare nell'assemblea nazionale, con voto consultivo, fino ad un massimo di venti esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, sociale, artistico o sportivo.

L'assemblea nazionale:

svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale;

può, tra un congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

elegge con metodo proporzionale i componenti della direzione nazionale;

elegge, su proposta del presidente nazionale, il tesoriere nazionale;

elegge, su proposta del presidente nazionale, i revisori dei conti;

elegge i probiviri;

delibera la convocazione del congresso nazionale stabilendo luogo, data, ordine del giorno e i necessari regolamenti;

approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il rendiconto preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

approva il regolamento per l'elezione dei membri della direzione nazionale;

approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al Partito;

approva il regolamento per le candidature;

approva il regolamento del collegio dei probiviri;

approva il regolamento per il trattamento dei dati personali;

decide l'eventuale revoca o decadenza del presidente nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dall'assemblea nazionale. Ogni sostituzione dei componenti dell'assemblea nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla direzione nazionale.

L'assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni congresso nazionale.

9. *La direzione nazionale.*

La direzione nazionale è composta da massimo cinquanta membri compreso il presidente nazionale, eletti dal assemblea nazionale con metodo proporzionale secondo il relativo regolamento, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parità tra i sessi.

La direzione nazionale è convocata e presieduta dal presidente nazionale.

Sono, comunque, membri di diritto con voto consultivo, se non già eletti dall'assemblea nazionale, i parlamentari, i coordinatori regionali, il tesoriere nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti ad IDEA, il responsabile nazionale dei giovani.

La direzione nazionale attua le linee politiche del Partito in conformità agli orientamenti del congresso nazionale e dell'assemblea nazionale, coadiuva il presidente nazionale nella direzione del lavoro del Partito, ne controlla la realizzazione ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La direzione nazionale è convocata dal presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal presidente.

La direzione nazionale, in particolare:

approva i dati del tesseramento e il regolamento per la campagna di adesione;

approva il regolamento per i congressi territoriali e per il funzionamento delle assemblee territoriali;

approva le liste e le candidature per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per eventuali minoranze interne;

ratifica le liste per le elezioni regionali;

determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea nazionale;

nomina la società di revisione contabile;

delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali;

nomina, su proposta del presidente nazionale, i responsabili dei settori.

La direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

La direzione nazionale decade con la elezione di una nuova assemblea nazionale; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo. Eventuali sostituzioni sono demandate al presidente nazionale.

10. *Il presidente nazionale.*

Il presidente nazionale è eletto dal congresso nazionale.

Il presidente nazionale guida il Partito e attua la linea politica e programmatica.

Il presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali.

Il presidente nazionale può nominare responsabili di ufficio o di settore con compiti esecutivi ovvero con deleghe specifiche.

Il presidente nazionale resta in carica tre anni. In particolare:

dirige e coordina l'attività del Partito;

convoca e presiede l'assemblea nazionale e la direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno;

guida la delegazione del Partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

propone all'assemblea nazionale la nomina del tesoriere nazionale e del collegio dei revisori dei conti.

Il presidente nazionale può essere revocato o dichiarato decaduto dall'assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi.

Se il presidente nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo presidente che rimane in carica sino alla celebrazione del congresso nazionale.

11. *Il tesoriere nazionale e la rappresentanza legale.*

Il tesoriere nazionale ha la responsabilità della gestione delle risorse economiche di IDEA. Il tesoriere nazionale è inoltre intestatario dei poteri di firma e ha la legale rappresentanza per l'ordinaria amministrazione nonché i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del Partito politico. Provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti. Ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito, in tutti i gradi di giudizio, per ogni attività e rapporto del Partito.

Su delega scritta del tesoriere nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di IDEA anche in caso di eventi e/o iniziative coorganizzati da IDEA.

Il tesoriere nazionale è eletto dall'assemblea nazionale su proposta del presidente nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale designa un tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'assemblea nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.

Il tesoriere nazionale può essere revocato dall'assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale.

Il tesoriere nazionale, in particolare:

cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto di «IDEA»;

è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito;

agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;

incassa crediti ed effettua pagamenti;

stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet del Partito.

A norma dell'art. 6-*bis* della legge n. 157/1999, il tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Partito solo quando abbia agito con dolo o colpa grave.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione della direzione nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 100.000,00.

Il tesoriere detiene la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il tesoriere è l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

12. *Articolazione periferica e territoriale.*

Sono organi territoriali di IDEA:

l'assemblea regionale;

la direzione regionale;

il coordinatore regionale;

l'assemblea provinciale;

il direttivo provinciale;

il coordinatore provinciale;

il circolo;

il coordinatore del circolo.

13. *Gli organi regionali.*

L'assemblea regionale è il massimo organo deliberativo della struttura regionale di IDEA, determina la linea politica del Partito nella regione e, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri elettivi della direzione regionale e il coordinatore regionale, secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale che disciplina le modalità di convocazione, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parità tra i sessi.

L'assemblea regionale è convocata in forma congressuale ogni due anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale.

L'assemblea regionale è composta dagli iscritti a IDEA nella regione.

Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale disciplina l'attività dell'assemblea regionale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto.

La direzione regionale è composta dal coordinatore regionale e dai componenti eletti dall'assemblea regionale. Ne fanno comunque parte di diritto con voto consultivo, se non eletti dall'assemblea regionale, gli esponenti della direzione nazionale del Partito iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i sindaci e i capigruppo dei comuni capoluogo di provincia.

La direzione regionale, in particolare:

attua nella regione la linea politica del Partito;

elegge il tesoriere regionale;

approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del tesoriere regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della direzione nazionale;

formula proposte agli organi nazionali del Partito;

approva il programma e le candidature al consiglio regionale e le sottopone alla direzione nazionale per la successiva ratifica;

propone alla direzione nazionale le candidature al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo.

La direzione regionale deve riunirsi almeno ogni sessanta giorni.

La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del Partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il coordinatore regionale, in particolare:

convoca e presiede la direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali;

cura i rapporti con i partiti, la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

Il coordinatore regionale può nominare un ufficio esecutivo regionale, e al suo interno può assegnare deleghe specifiche.

La durata in carica del coordinatore regionale non può superare i due anni. Il coordinatore regionale può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

14. *Gli organi provinciali.*

L'assemblea provinciale è composta da tutti gli iscritti a IDEA nella provincia e definisce la linea politica provinciale.

Quando viene convocata in forma congressuale elegge il coordinatore provinciale e i componenti del direttivo provinciale secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale che disciplina le modalità di convocazione, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parità tra i sessi.

Elegge i delegati al congresso nazionale secondo il relativo regolamento.

Il direttivo provinciale attua la politica di IDEA nella provincia, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea e degli indirizzi degli organi regionali e nazionali. Predispone le proposte di lista e di candidatura di competenza del territorio, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Il direttivo provinciale ha la stessa durata del coordinatore provinciale.

Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica di IDEA nella provincia. Promuove e coordina l'attività degli organi provinciali. Convoca e presiede l'assemblea provinciale. Può nominare un ufficio esecutivo provinciale, assegnando al suo interno deleghe specifiche.

Il coordinatore provinciale dura in carica due anni e può essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo.

La direzione nazionale può deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province, ai fini di una migliore organizzazione territoriale.

15. *Il circolo.*

Il circolo è l'elemento territoriale di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di IDEA, è il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del Partito.

Il circolo può essere:

di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale;

di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse.

Ogni circolo deve eleggere al proprio interno, per la durata di un anno, il proprio coordinatore.

Organi del circolo sono:

l'assemblea;

il coordinatore.

L'assemblea del circolo è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attività politica nel territorio o nell'area di responsabilità ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di IDEA.

In particolare l'assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali.

In caso di più circoli in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee del circoli di quel comune e la riunione è presieduta dal coordinatore del circolo più numeroso.

L'assemblea del circolo elegge, secondo il regolamento approvato dalla direzione nazionale, il coordinatore.

L'assemblea deve essere convocata almeno ogni sessanta giorni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale disciplina l'attività dell'assemblea, le modalità di convocazione, i *quorum* costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto, in particolare per l'elezione del coordinatore, garantendo la presenza di eventuali minoranze e favorendo l'obiettivo della parità tra i sessi.

Il coordinatore ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza. Promuove, indirizza e coordina l'attività del circolo. Convoca e presiede l'assemblea. Cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali. Può assegnare deleghe specifiche ai componenti del circolo per un miglior funzionamento dello stesso.

16. *Commissariamento e scioglimento delle strutture periferiche e territoriali.*

La direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del presidente nazionale, commissariare gli organi periferici elettivi, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

La direzione nazionale delibera i commissariamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri.

Sono da considerarsi gravi motivi:

mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti nazionali;

mancata indizione del congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e regolamenti;

inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

irregolarità amministrative.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo.

17. *Finanziamento e patrimonio.*

Le entrate di IDEA sono costituite:

dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti;

dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti ad IDEA;

da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi;

dai contributi di legge;

da ogni altra entrata prevista dalla legge;

dai proventi derivanti da manifestazioni del Partito, feste di Partito e da eventuali raccolte di fondi;

dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti a stampa il simbolo del Partito;

dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro-donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding, e in generale attraverso internet;

dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti *mortis causa* da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dal Partito politico nel rispetto degli scopi associativi.

Il patrimonio è costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche:

dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del Partito politico;

dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal Partito a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo;

da eventuali erogazioni di contributi associativi e non, donazioni e lasciti.

Il patrimonio può essere utilizzato — nel rispetto del principio di economicità — all'unico scopo di soddisfare le finalità previste dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del Partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali — nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello — sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione e vengono determinati dalla assemblea nazionale con apposito regolamento.

Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del tesoriere in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al tesoriere affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamento e deferimento disciplinare.

18. *Esercizi sociali e bilancio.*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità del Partito politico sono affidate al tesoriere nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il tesoriere nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono. Al bilancio del Partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno nel sito internet del Partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del tesoriere e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente da parte del collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

19. *Revisori dei conti.*

Il collegio dei revisori dei conti è un organo di controllo autonomo e indipendente eletto dall'assemblea nazionale, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti idonei allo scopo, che rispettino pienamente i requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il collegio dei revisori dei conti provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il presidente.

I membri del collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili, da parte dell'assemblea nazionale, al massimo per una ulteriore volta consecutiva.

Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa del Partito politico, da esercitare nelle forme previste dalla legge. Essi devono redigere e presentare all'assemblea nazionale una relazione relativa al rendiconto economico e finanziario e ai bilanci redatti dal tesoriere nazionale.

Il collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

20. *Controllo contabile e finanziario e società di revisione.*

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La società di revisione è nominata dalla direzione nazionale su designazione del presidente nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

21. *Il collegio dei probiviri.*

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dall'assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del Partito.

Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il collegio dei probiviri:

garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali;

adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il Partito;

espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del Partito.

22. *Misure disciplinari e procedure disciplinari.*

Il collegio dei probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché dei regolamenti:

richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta; essa non può superare la durata di dodici mesi;

espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla direzione nazionale.

Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

Il collegio dei probiviri può anche procedere d'ufficio.

Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia.

Ogni iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri.

Sulle decisioni del collegio dei probiviri è ammesso reclamo alla direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

La direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.

Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

23. *Giurisdizione esclusiva.*

Gli iscritti a IDEA, nonché i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del Partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del Partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

24. *Elezioni e candidature. Incompatibilità.*

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono approvate dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dal direttivo regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco nei comuni superiori ai quindicimila abitanti sono discusse e deliberate dal direttivo provinciale, nei comuni inferiori ai quindicimila abitanti sono discusse e deliberate dall'assemblea comunale interessata all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «IDEA» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e da un regolamento approvato dall'assemblea nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

uguaglianza di tutti elettori;

rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;

merito e competenza;

trasparenza nella procedura di selezione;

garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;

rappresentanza delle eventuali minoranze interne.

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

sia stata emessa sentenza di condanna definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del Partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

25. *Doveri degli eletti.*

Gli eletti ad ogni livello devono:

conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito;

versare al Partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale;

collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti di IDEA per attuare

la linea politica del Partito.

26. *Gruppi parlamentari e consiliari.*

I gruppi parlamentari e consiliari di IDEA hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.

Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

27. *Le pari opportunità.*

IDEA promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del Partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

La direzione nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento di tale obiettivo.

28. *I giovani.*

IDEA riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del Partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese.

IDEA riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenti. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del Partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro, dello sport e delle attività sociali e di solidarietà.

29. *Trattamento dei dati personali.*

IDEA garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali.

Un apposito regolamento approvato dalla assemblea nazionale, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell'anagrafe degli iscritti, e le modalità di accesso ai dati in essa contenuti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati a cariche istituzionali elettive.

30. *Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione.*

Lo statuto, il simbolo e la denominazione del Partito politico IDEA possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal congresso nazionale o con la stessa maggioranza dall'assemblea nazionale nel periodo intercorrente tra un congresso nazionale e il successivo.

31. *Scioglimento e liquidazione.*

Per deliberare lo scioglimento del Partito politico, l'assemblea nazionale delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del Partito politico, l'assemblea nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli associati di IDEA, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

32. *Norme finali di coordinamento e di rinvio.*

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Potranno essere emanati dalla direzione nazionale ulteriori appositi regolamenti quale parte integrante e sostanziale del presente statuto.

NORME TRANSITORIE

I. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale, il presidente è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie — su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici — per l'iscrizione di IDEA al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

II. La direzione nazionale, di intesa con il presidente nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

III. Sino alla celebrazione del primo congresso nazionale ogni cooptazione negli organi nazionali è affidata alla direzione nazionale su proposta del presidente nazionale.

IV. Sino alla celebrazione delle prime assemblee regionali e provinciali la nomina degli organi regionali e provinciali è affidata alla direzione nazionale su proposta del presidente nazionale.

Si allega al presente atto sotto la lettera «*B*» il simbolo del Partito «IDEA - Identità e azione - Popolo e libertà» in breve denominato «IDEA» nella sua forma grafica.

(*Omissis*).

16A08765

STATUTO DEL PARTITO CONSERVATORI E RIFORMISTI

SOMMARIO

Titolo I

FINALITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 1.

Finalità

Conservatori e Riformisti è un movimento politico che - attraverso l'impegno pubblico e nelle Istituzioni - si prefigge lo scopo di rafforzare in Italia le prospettive di un centrodestra innovativo e riformatore, alternativo e competitivo con la sinistra, ispirandosi al filone culturale dei grandi partiti Conservatori dell'occidente.

In particolare, il Movimento ritiene decisivo in ogni ambito il rafforzamento delle ragioni della libertà, del mercato e della concorrenza, della libera scelta delle persone, delle famiglie e delle imprese; in questo senso, si impegna per ridurre e limitare la presenza dello Stato — in ogni sua emanazione centrale o periferica — nelle scelte individuali della persona e delle famiglie, così come nella volontà di organizzare e gestire ogni forma di intrapresa.

Il Movimento guarda con attenzione ai ceti sociali, oggi privi di adeguata rappresentanza politica: piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, partite iva, professionisti, lavoratori autonomi e del privato, così come — su un altro piano — la parte virtuosa del pubblico impiego pensionati e disoccupati, con particolare attenzione alle prospettive delle giovani generazioni italiane.

Il Movimento ritiene essenziale battersi per una drastica riduzione della pressione fiscale, per una razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica in eccesso, sia a livello centrale che a livello locale, per una riduzione del debito pubblico, per la semplificazione amministrativa e per l'affermazione di una intesa politica in seno all'Unione europea che sappia valorizzare — rispettandole — le specificità degli Stati membri.

Il Movimento ritiene prioritaria la tutela e la promozione delle ragioni e degli interessi della libertà, del ceto medio, della proprietà privata, del risparmio, della libera competizione e della scelta educativa dei propri figli.

Sul piano internazionale, il Movimento ha a cuore i valori della promozione globale della libertà, della democrazia, dei diritti umani, del contrasto alle dittature e della tutela delle minoranze politiche e religiose.

I membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, dei consigli regionali e comunali che aderiscono al Movimento si impegnano a sostenere, con la loro azione politica, tali principi.

Art. 2.

Partecipazione

Possono essere soci del Movimento le cittadine ed i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'adesione, libera e volontaria, comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e del presente Statuto, e l'impegno a collaborare alla realizzazione delle finalità.

Il numero dei soci è illimitato.

La richiesta di adesione va integralmente compilata e sottoscritta e comporta il versamento della quota annuale stabilita. Le modalità e le procedure per l'adesione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento, che disciplinerà pure le procedure di adesione per via internet o telematica.

Ogni socio ha diritto a partecipare al dibattito ed alla formazione delle proposte politiche del Movimento; ad ogni socio, secondo le disposizioni del regolamento, deve essere garantita la possibilità di avanzare la propria candidatura per accedere agli Organi interni del Movimento o per l'elezione agli organi istituzionali di ogni livello.

Art. 3.

Diritti e doveri dei soci

Ogni iscritto è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli Organi statutari, e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del Movimento, in particolare:

partecipando attivamente alla vita del Movimento;

svolgendo con diligenza gli incarichi affidatigli;

concorrendo con i propri mezzi, culturali ed economici, a sostenere l'attività del Movimento

tenendo nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio;

i soci, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività del Movimento e ad esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, sono i soli a poter esercitare — se in regola con il versamento delle quote deliberate — il diritto di elettorato passivo per le cariche interne, secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari che, in ogni caso, devono garantire la presenza delle minoranze e favoriscono la parità di genere.

La qualità di socio si perde, con effetto immediato:

per dimissioni volontarie, presentate per iscritto;

per decadenza, a seguito di mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti dall'apposito regolamento;

per espulsione, inflitta a seguito di motivato provvedimento disciplinare.

Art. 4.

Emblema e sede

L'emblema del Movimento Conservatori e Riformisti è rappresentato da:

«Cerchio a fondo bianco contenente:

nella parte superiore effigie raffigurante un leone in corpo blu ed azzurro;

nell'area centrale, sotto le zampe del leone ed in prossimità della linea diametrale, due fasce di forma ellittica disposte in orizzontale ed in parallelo tra loro, una (quella superiore) di colore verde, e l'altra (quella inferiore) di colore rosso;

nella parte inferiore del cerchio, su due righe, la scritta in colore blu, in carattere stampatello, recante la parola "CONSERVATORI" (sulla prima riga) e le parole "E RIFORMISTI" (sulla seconda riga).»

L 'assemblea nazionale dispone eventuali modifiche del simbolo, e può delegare a tal fine la direzione nazionale.

Eventuali modifiche del simbolo, ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative e regionali sono demandate all'ufficio di presidenza.

La sede legale del Movimento è a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II n. 18, e comunque nell'ambito del territorio nazionale, e viene stabilita dal rappresentante legale.

Art. 5.

Circoli

Il circolo è l'unità organizzativa fondamentale del Movimento, ed è una struttura aggregativa di soci a carattere territoriale o tematico.

Il circolo territoriale è costituito da almeno 10 soci che risiedono nel territorio di competenza od operano in quell'ambito per comprovate ragioni di lavoro o di studio.

Il circolo tematico è costituito da almeno 10 soci che ivi intendano sviluppare il loro impegno, all'interno del Movimento, con particolare riguardo a specifici argomenti di carattere politico, professionale, culturale, associativo ecc.

Il circolo on line è costituito da almeno 10 soci che intendano attivarsi in rete;

La costituzione del circolo si avvia con la ratifica del coordinamento regionale di competenza, a seguito di presentazione dell'elenco dei soci ed indicazione del presidente; nel caso del circolo on line, la ratifica è affidata al dipartimento nazionale organizzazione.

Il regolamento congressuale determinerà la modalità di elezione del presidente del circolo in occasione dell'Assemblea nazionale, così come le modalità di partecipazione dei presidenti dei circoli alle attività del Movimento nell'ambito provinciale, nonché la eventuale denominazione.

Titolo II

Gli organi nazionali

Art. 6.

Organi nazionali

Sono organi nazionali di Conservatori e Riformisti:

l'assemblea nazionale;

il presidente nazionale;

l'ufficio di presidenza;

la direzione nazionale;

il collegio dei probiviri;

il tesoriere;

il revisore dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive, gratuite e hanno una durata di tre anni.

Art. 7.

L'assemblea nazionale

L'assemblea nazionale dei soci è il massimo organo deliberativo del Movimento e decide, con metodo democratico, su ogni questione istituzionale e normativa, inerente alla vita dell'Associazione.

È compito dell'assemblea esprimere e indicare le linee guida dell'indirizzo politico, al quale dovranno conformarsi gli organi del Movimento. All'assemblea hanno diritto di partecipare gli associati in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso, in base a quanto previsto dal regolamento che sarà redatto dall'ufficio di presidenza ed approvato dalla direzione nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'assemblea elegge il presidente nazionale e la direzione nazionale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento congressuale che deve essere approvato dalla direzione nazionale almeno sessanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Il regolamento, anche quello previsto la prima volta dall'assemblea, dovrà tener conto che un terzo dei componenti della direzione dovrà essere riservato alle minoranze, sicchè ogni elettore potrà votare al massimo un numero di candidati inferiori ai due terzi dei componenti della direzione nazionale: inoltre ogni elettore dovrà riservare un terzo delle proprie preferenze ad uno dei due generi.

L'assemblea modifica direttamente lo Statuto o delega espressamente a ciò la direzione nazionale.

L'assemblea è convocata in via ordinaria ogni 3 anni dal presidente nazionale su delibera della direzione nazionale, per il rinnovo delle cariche.

L'assemblea è altresì convocata senza indugio quando ne faccia richiesta alla direzione nazionale almeno il 40% dei componenti della stessa.

Tutte le delibere dell'assemblea devono essere approvate a maggioranza dei presenti.

Art. 8.

Il presidente nazionale

Il presidente nazionale è eletto dall'assemblea nazionale, tra i suoi membri, secondo le modalità previste dal regolamento.

Egli ha la rappresentanza politica del Movimento, ne dirige l'organizzazione, e può deferire per motivi disciplinari ogni associato, adottando anche provvedimenti urgenti ed immediati in attesa delle decisioni degli organi disciplinari.

Il presidente può, previo parere dell'ufficio di presidenza, e sentiti gli organi locali, disporre lo scioglimento degli stessi o di parte di essi e la nomina di commissari in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il presidente ha, tra l'altro, le seguenti funzioni:

dirige e coordina, in generale, tutta l'attività del Movimento;

ha la rappresentanza legale e processuale del Movimento;

convoca e presiede l'ufficio di presidenza e la direzione nazionale;

presenta, personalmente o per procura per mezzo del tesoriere o di altri procuratori speciali, le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni ed autorizza l'uso dell'emblema del Movimento;

partecipa a tutti gli organi nazionali del partito, ad eccezione di quelli disciplinari.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità da parte del presidente in carica, il componente più anziano per età della direzione nazionale, che assume la guida del Movimento per l'ordinaria amministrazione, convoca entro sessanta giorni l'assemblea nazionale per eleggere il nuovo presidente.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a presidente nazionale. Le modalità di elezione del presidente nazionale sono disciplinate dal regolamento congressuale per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

Art. 9.

L'ufficio di presidenza

È l'organo politico che coadiuva il presidente nazionale nella conduzione e nella rappresentanza politica del movimento.

È composto dal presidente nazionale, dal presidente della direzione nazionale, dai presidenti dei gruppi parlamentari nazionali, dal capo delegazione al Parlamento europeo, dal tesoriere, da 5 persone indicate fiduciariamente dal presidente nazionale, e da 15 membri eletti dalla direzione nazionale nella prima riunione successiva alla celebrazione della assemblea nazionale.

Un terzo della direzione è riservato alle minoranze, ed un terzo deve essere rappresentato da uno dei due generi: ovviamente sia la maggioranza che la minoranza dovranno rispettivamente assicurare la presenza, al proprio interno, di un terzo a favore di uno dei due generi, in modo che la riserva sia proporzionale ed equilibrata tra le due componenti.

La sua durata è contestuale a quella del presidente nazionale. In caso in cui, per qualsiasi motivo, uno dei componenti cessi dalla carica, viene sostituito con delibera di chi ha indicato il componente cessato dalla carica, nei sessanta giorni successivi.

È convocato ogni qual volta lo decida il presidente nazionale o nel caso in cui ne faccia richiesta il 40% dei suoi componenti.

Partecipano ai lavori, i responsabili dei dipartimenti che già non facciano parte dell'ufficio di presidenza.

Prepara la proposta di liste elettorali per le elezioni nazionali ed europee da sottoporre alla direzione nazionale, vagliando le candidature attraverso lo svolgimento di primarie tra tutti gli iscritti, ovvero, in alternativa, le liste dei candidati vengono stilate dall'ufficio di presidenza, ascoltati i coordinatori regionali.

Art. 10.

La direzione nazionale

La direzione nazionale è l'organo esecutivo degli indirizzi dell'assemblea nazionale in materia di attività politica ed organizzativa.

È composta dal presidente nazionale del Movimento e da almeno 100 membri, eletti dall'assemblea nazionale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento: un terzo dei componenti dovrà essere riservato alle minoranze ed un terzo ai rappresentanti di uno dei due generi.

Ne fanno comunque parte, i presidenti dei gruppi parlamentari, il capo della delegazione al Parlamento europeo, il presidente del collegio dei probiviri, i componenti dell'ufficio di presidenza, il tesoriere, i coordinatori regionali, nonché i deputati i senatori, i parlamentari europei ed i presidenti di giunta regionale; partecipano, senza diritto di voto se non ne facciano parte, i consiglieri ed assessori regionali ed i componenti dell'ufficio di presidenza.

La direzione elegge al proprio interno il presidente della direzione nazionale, che provvede al regolare svolgimento dei lavori, d'intesa con il presidente nazionale.

La direzione è convocata almeno una volta ogni 6 mesi o se lo richiede un terzo dei suoi componenti.

Determina le linee politiche delle attività dei gruppi parlamentari nazionali ed europeo, approva le liste dei candidati alle elezioni nazionali ed europee, nonché le liste per l'elezione dei presidenti regionali, e dei candidati ai consigli regionali, nonché i candidati sindaco nei comuni capoluogo di provincia: la scelta dei candidati, di ogni ordine e grado, dovrà avvenire mediante ricorso all'istituto delle primarie, ovvero attraverso scelta della direzione nazionale, ascoltati i coordinatori regionali, provinciali e/o comunali, a seconda della competenza territoriale.

Approva il regolamento di disciplina e di garanzia, che tenga conto di quanto previsto nel successivo art. 11.

Approva il regolamento del congresso nazionale.

Approva il rendiconto di esercizio annuale del Movimento.

Elegge, anche tra soci estranei alla sua composizione, 15 membri dell'ufficio di presidenza, secondo criteri stabiliti dal regolamento che tengano conto della rappresentatività delle minoranze.

Su proposta del presidente nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, può commissariare i coordinamenti regionali, provinciali o i circoli, nominando a tal fine un commissario, ed indicando il tempo di vigenza; il commissario provvederà a redigere, entro il termine di vigenza, una dettagliata relazione alla direzione nazionale, che deciderà, sulla scorta delle motivazioni ivi contenute, se ricostituire le organizzazioni territoriali, ovvero se prorogare il commissariamento o disporne, in base alla gravità, lo scioglimento.

Il provvedimento di scioglimento è quello più grave, e viene deliberato solo quando viene accertata la impossibilità di proseguire la normale vita associativa territoriale; le funzioni dell'organismo territoriale sciolto vengono trasferite all'organo territoriale superiore, il quale individuerà le modalità per ricostituire l'organo disciolto, quando si accerterà che sono venute meno le cause impeditive.

Avverso il solo provvedimento di scioglimento, è ammesso ricorso, anche a mezzo fax o pec, da parte di chiunque ne abbia interesse entro il termine di quarantacinque giorni innanzi al collegio dei probiviri: ove l'organo di garanzia non decida, ascoltati gli interessati, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di scioglimento s'intenderà revocato.

Avverso il provvedimento di conferma dello scioglimento, il ricorrente in primo grado, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del collegio dei probiviri, l'interessato può proporre, ricorso anche per fax o pec, alla direzione, la quale dovrà decidere nei successivi sessanta giorni, all'esito della convocazione del ricorrente, il quale nell'audizione potrà farsi assistere da altro tesserato.

All'esito della discussione, la direzione nazionale emetterà il dispositivo, di cui si darà lettura, e nei successivi sessanta giorni provvederà a depositare la sentenza.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione «*ad hoc*» da parte della direzione nazionale.

Art. 11.

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, composto da cinque membri eletti dall' assemblea nazionale è l'organo cui è affidato il compito di valutare, con decisioni di carattere stragiudiziale, i casi di presunta violazione delle norme da parte degli iscritti al Movimento, ovvero sull'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione delle norme statutarie.

Sino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 10, il giudizio sarà direttamente regolato dalle seguenti norme:

l'azione disciplinare è esercitata dal presidente nazionale.

I singoli soci, ove le loro istanze non siano avanzate tramite gli organi locali o nazionali di diretto riferimento, possono fare istanza al presidente nazionale il quale decide in maniera inappellabile se investire o meno il collegio dei probiviri del compito di istruire l'azione disciplinare.

Ogni istanza o denunzia in merito ad illeciti disciplinari va presentata per iscritto.

La contestazione degli addebiti deve aver luogo, tramite raccomandata o posta telematica certificata, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti. L'interessato, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione, ha facoltà di inviare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato dal collegio dei probiviri, anche con l'assistenza di altro tesserato.

Il giudizio non può durare oltre cinquanta giorni dall'atto di contestazione. Se entro il termine previsto il collegio dei probiviri non si esprime, si determina l'estinzione del procedimento disciplinare.

Il componente più anziano del collegio provvede alla prima convocazione dell'organo che procederà, come primo atto, all'elezione al suo interno di un presidente, con poteri di convocazione e di direzione, del collegio medesimo.

Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza assoluta dei componenti e i suoi provvedimenti hanno carattere vincolante per i soci.

Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, il collegio, ove non ritenga di procedere all'archiviazione, adotta le seguenti sanzioni:

il richiamo in presenza di liete mancanze;

la sospensione dalla qualità di socio, per un tempo non superiore a tre mesi, per mancanze di particolare gravità o reiterate o abituali;

la dichiarazione di cessazione dell'appartenenza al Movimento, nei casi di indegnità o di danno grave al prestigio del movimento;

il collegio dispone, inoltre, l'annullamento degli atti eventualmente posti in essere, in connessione con il comportamento sanzionato;

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, l'interessato può proporre ricorso anche per fax o pec, alla direzione, la quale dovrà decidere nei successivi sessanta giorni, previa convocazione del ricorrente, che in sede di audizione potrà farsi assistere da altro tesserato.

All'esito della discussione, la direzione nazionale emetterà il dispositivo, di cui si darà lettura, e nei successivi sessanta giorni, provvederà a depositare la sentenza.

La proposizione del ricorso alla direzione nazionale non sospende l'esecutività dell'atto impugnato fino all'esaurimento del giudizio, salva diversa esplicita decisione «*ad hoc*» da parte della direzione nazionale.

La stessa procedura sarà applicata per i ricorsi al collegio dei probiviri da parte di singoli iscritti, in caso di violazione di norme del presente statuto, che potranno avvenire anche per fax o pec.

Art. 12.

Il tesoriere ed il bilancio

Il tesoriere viene eletto dalla direzione nazionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del presidente nazionale. Dura in carica per 3 anni e può essere rieletto soltanto per un altro mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale nomina un nuovo tesoriere che resta in carica sino alla successiva convocazione della direzione nazionale.

Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, contabile e patrimoniale del Movimento; è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il tesoriere, solo su delega o per impedimento del presidente, ha la rappresentanza legale del partito ed ha comunque i poteri di firma solo per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Movimento.

Svolge l'attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

Esegue le delibere dell'ufficio di presidenza; dispone le operazioni bancarie, la nomina di procuratori, l'accensione di mutui, la richiesta di affidamenti, i pagamenti, l'incasso dei crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione di eventuali contributi;

Su procura del presidente nazionale, presenta le candidature ed i contrassegni elettorali.

Presenta al Parlamento la richiesta di poter usufruire di rimborsi o contributi eventualmente dovuti per legge ed effettua la riscossione dei medesimi.

Al termine di ciascun anno, sottopone alla direzione nazionale il rendiconto economico dell'esercizio per l'approvazione, che deve avvenire nei termini previsti dalla normativa vigente. Coordina l'attività contabile occupandosi della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali. Informa periodicamente l'ufficio di presidenza sulla situazione economico finanziaria.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il tesoriere sottopone all'ufficio di presidenza il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo, è sottoposto all'approvazione della direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.

Il tesoriere predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dall'ufficio di presidenza e dalle norme regolamentari. Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge; predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi, e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta gestione amministrativa del Movimento.

Ogni organo periferico, benché dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del tesoriere ed alle norme presenti nel regolamento di amministrazione; il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 28-29 del decreto legislativo n. 196/2003

Il tesoriere partecipa ai lavori degli organi nazionali del Movimento.

Art. 13.

Il revisore dei conti

Il controllo sulla gestione amministrativa é esercitato da un revisore dei conti interno al Movimento, eletto dalla direzione nazionale tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile, e redige la Relazione sulla regolarità contabile da allegare al rendiconto annuale. Può essere chiamato a rendere pareri ogni qual volta il tesoriere lo renda opportuno, o quando il presidente nazionale del Movimento ne faccia esplicita richiesta.

Il revisore dei conti dura in carica per tre anni e può essere rinominato per un solo altro mandato.

Art. 14.

I dipartimenti

Il presidente nazionale nomina, sentito l'ufficio di presidenza, i responsabili dei dipartimenti.

Sono costituiti obbligatoriamente almeno i seguenti dipartimenti:

organizzazione;

enti locali;

comunicazione;

adesioni e congressi;

internet;

giovani ed università;

mondo produttivo ed impresa.

Titolo III

Gli organi territoriali

Art. 15.

Il coordinatore ed il coordinamento regionale

Il coordinatore regionale è eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalità del presidente nazionale.

Il coordinatore regionale nomina e revoca il tesoriere regionale ed i responsabili dei dipartimenti.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a coordinatore regionale.

Il regolamento disciplina l'elezione dei due terzi del coordinamento regionale, avendo cura di garantire la rappresentatività delle minoranze. Il coordinatore nomina la parte restante del coordinamento.

Il coordinamento regionale è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti, secondo la decisione dell'ufficio di presidenza, con le stesse riserve quantitative previste per la direzione nazionale a favore delle minoranze ed ai rappresentanti di uno dei due generi.

Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal tesoriere regionale.

Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione, i coordinatori provinciali del Movimento, i membri della direzione nazionale iscritti nella regione.

Il coordinamento regionale propone all'ufficio di presidenza i programmi e le liste per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, nonché i candidati a sindaco del capoluogo di provincia. Ratifica le proposte del coordinamento provinciale per l'elezione dei comuni capoluogo di provincia.

Le candidature saranno scelte attraverso primarie, che si svolgeranno secondo le modalità previste dal regolamento, ovvero sono indicate dal coordinatore regionale, ascoltati i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini competenti per territorio.

Art. 16.

Il coordinatore ed il coordinamento provinciale

Il coordinatore provinciale è eletto, di norma, con le stesse scadenze e modalità del presidente nazionale.

Il coordinatore provinciale nomina e revoca il tesoriere provinciale ed i responsabili dei dipartimenti.

Ogni associato può presentare la propria candidatura a coordinatore provinciale.

Il regolamento disciplina l'elezione, da parte dell'assemblea provinciale, dei due terzi del coordinamento provinciale, avendo cura di garantire la rappresentatività delle minoranze e di entrambi i generi. Il coordinatore nomina la parte restante del coordinamento.

Il coordinamento provinciale è composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici componenti, secondo la decisione dell'ufficio di presidenza.

Determina, in coerenza con le direttive nazionali, l'azione politica sul territorio del Movimento.

Approva i bilanci consuntivi e preventivi redatti ed illustrati dal tesoriere provinciale.

Partecipano di diritto, se iscritti al Movimento, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei ed i membri della direzione nazionale iscritti nella regione.

Il coordinamento provinciale propone al coordinamento regionale le liste per l'elezione dei comuni capoluogo, ed approva i programmi elettorali e le liste per l'elezione nei comuni del territorio di competenza, sempre attraverso il ricorso alle primarie, è riservata al coordinatore regionale, su indicazione del comitato provinciale, ascoltati il coordinatore cittadino ed i coordinatori comunali rispettivamente competenti per territorio.

Titolo IV

La struttura amministrativa

Art. 17.

Controllo contabile

Una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza) e successive modifiche, ovvero al registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, verifica, nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dall'ufficio di presidenza.

Art. 18.

Patrimonio e proventi

Conservatori e Riformisti non ha fine di lucro e dispone di un patrimonio da cui si attinge per le spese connesse al suo funzionamento.

Il patrimonio del Movimento è illimitato ed è costituito:

dai beni immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti e donazioni;

dall'introito delle quote sociali;

da contributi, lasciti ed erogazioni in denaro da parte di enti, persone fisiche o giuridiche, rappresentanti del Movimento eletti nelle istituzioni, o da altre associazioni;

da redditi patrimoniali;

dalle sottoscrizioni promosse dal Movimento;

dai contributi di legge;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da ogni altro provento ordinario e straordinario derivante da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili e da ogni tipo di raccolta ammessa dalla legge.

Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito internet del Movimento, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio espresso dalla società di revisione.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento ed il finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovessi confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

Art. 19.

Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

Le risorse delle strutture territoriali sono formate dal contributi degli eletti, da una parte dei proventi delle iscrizioni e da ogni altra risorsa di autofinanziamento; le strutture territoriali devono prevedere l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari e postali intestati alle strutture territoriali; un regolamento di contabilità disporrà su ogni altra procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

La direzione nazionale riconoscerà alle strutture territoriali:

un contributo pari al quindici per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali (circoli);

un contributo pari al dieci per cento sempre di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali provinciali;

un contributo pari al cinque per cento di quanto ricevuto dal tesseramento, e riferibile ad associati residenti nelle singole articolazioni territoriali comunali (circoli).

È in ogni caso preclusa agli organi territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

compravendita di beni immobili;

compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;

costituzione di società;

acquisto di partecipazioni di società esistenti;

accensione e concessione di finanziamenti;

stipula di contratti di mutuo;

rimesse di denaro da e/o verso l'estero;

apertura di conti correnti all'estero e valutari;

acquisto di valuta;

richiesta e concessione di fideiussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Movimento.

Titolo V

Italiani all'estero

Art. 20.

Organizzazione italiani all'estero

L'organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo o schema territoriale delle ripartizioni elettorali.

Gli iscritti di ogni ripartizione eleggono il proprio presidente ed una direzione territoriale di almeno dieci membri

I presidenti partecipano ai lavori della direzione nazionale.

I componenti delle direzioni territoriali costituiscono l'assemblea generale degli italiani all'estero, e partecipano all'assemblea nazionale.

L'assemblea generale degli italiani all'estero si riunisce almeno una volta all'anno con compiti di coordinamento ed iniziativa politica.

Titolo VI

Incandidabilità ed incompatibilità

Art. 21.

Incandidabilità

Sono incandidabili nelle liste del Movimento a qualunque competizione elettorale coloro che, alla data di presentazione delle liste, si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo n. 235/2012.

Art. 22.

Incompatibilità

Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e con incarichi istituzionali i membri del collegio dei probiviri.

La carica di presidente di gruppo al Parlamento nazionale, o di capo delegazione al Parlamento europeo, è incompatibile con altri incarichi interni al Movimento.

La carica di presidente nazionale e quella di coordinatore della direzione nazionale sono incompatibili con quella di capo delegazione al Parlamento europeo o presidente di gruppo al Parlamento nazionale.

Titolo VII

IL MOVIMENTO IN RETE

Art. 23.

Il Movimento in rete

Il Movimento è presente, ed esercita la propria attività politica anche a mezzo della rete.

Il sito ufficiale del Movimento è: www.conservatorieriformisti.it

Sul sito internet dei Conservatori e Riformisti sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del Movimento, le iniziative dei propri rappresentanti nelle istituzioni, i programmi e le modalità di partecipazione interattiva per i soci e per i simpatizzanti.

Il regolamento definisce le modalità di iscrizione tramite la rete; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche dei non associati su temi di rilievo per l'attività del Movimento. Con apposito regolamento sono determinate modalità e procedure per la gestione del sito, per l'utilizzo da parte del Movimento dei social network e di altre forme di aggregazione in rete, per la partecipazione di associati e cittadini».

Il regolamento indicherà le modalità per cui le convocazioni degli organi potranno essere trasmesse anche per via telematica, o a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del Movimento.

Titolo VIII

NORME DI TRASPARENZA

Art. 24.

Tenuta dei dati sensibili

Il presidente nazionale è responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali.

All'atto della iscrizione, l'interessato esprime il consenso alla pubblicità dei dati identificativi nell'elenco dei soci.

Il registro degli associati è aggiornato a cura del presidente nazionale, che trasmette lo stralcio di esso alle competenti articolazioni territoriali.

Il responsabile dei dati garantisce il rispetto e la tutela dei dati personali dei singoli associati in osservanza delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I soli elenchi degli iscritti possono essere messi a disposizione delle articolazioni territoriali, per la diffusione di opuscoli o giornali; i singoli associati possono comunque negare il consenso alla diffusione dei propri dati, anche a questi limitati fini.

Art. 25.

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto viene disciplinato dalle norme di legge applicabili.

16A08766

STATUTO DEL PARTITO ALPE
Autonomie - Liberté - Participation - Ecologie

Art. 1.

Costituzione

Donne ed uomini liberi della Valle d'Aosta costituiscono il movimento politico chiamato ALPE - Autonomie - Liberté - Participation - Écologie, il cui simbolo è un gallo nero con sfondo giallo e rosso riportante le parole ALPE - Autonomie - Liberté - Participation - Écologie.

La sede legale del Movimento ALPE è stabilita nel Comune di Aosta, via Trottechien n. 59.

Art. 2.

Principi

Il Movimento riunisce persone che si riconoscono nei valori della libertà, della democrazia, dell'autonomia, della non violenza, della giustizia e dell'ecologia.

Il Movimento si fonda sui seguenti principi:

1. diritto all'autodeterminazione individuale e collettiva, come capacità di scelta autonoma e indipendente, esercitato responsabilmente con gli strumenti della democrazia;

2. democrazia come sistema di governo dove i cittadini esercitano la sovranità partecipando concretamente alla vita comunitaria;

3. valorizzazione dell'identità storica nell'ottica di una società plurale in cui le differenti componenti possano riconoscersi e realizzarsi;

4. onestà e rispetto delle regole stabilite in funzione dell'interesse comune;

5. distinzione tra le convinzioni personali e l'organizzazione della società, in modo da garantire la libertà delle prime e la laicità della seconda;

6. solidarietà sociale e qualità del lavoro;

7. rispetto e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Art. 3.

Obiettivi

Il Movimento si prefigge i seguenti obiettivi:

1. rafforzare l'autonomia, affinché questa sia effettiva, aperta e riconosciuta sul piano europeo;

2. applicare la teoria federalista alla comunità e, nell'ambito di questa, a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, tramite l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà;

3. rivitalizzare i valori della cooperazione e rafforzare lo spirito comunitario, con particolare attenzione alle fasce deboli;

4. praticare le pari opportunità promuovendo l'effettiva presenza paritaria di uomini e donne nei suoi organismi dirigenti e nelle candidature per le assemblee elettive ed impegnandosi a rimuovere le barriere che ostacolano la piena partecipazione all'attività politico-amministrativa di uomini e donne di ogni età; in particolare nelle liste elettorali dovrà essere rispettato il criterio per il quale almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato fino ad ottenere la parità, nel rispetto delle leggi elettorali vigenti;

5. promuovere la partecipazione politico-amministrativa delle cittadine e dei cittadini residenti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dei cittadini e cittadine con permesso di soggiorno, provenienti da Paesi extra Unione europea;

6. per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento Nazionale, dei Consigli delle Regioni, dei Consigli comunali nonché per le cariche di Sindaco, Presidente della Regione, nel rispetto delle leggi elettorali vigenti, è nominata una commissione elettorale regionale specifica all'occorrenza, composta da tre a sette membri nominati a cura del Consiglio direttivo, secondo quanto sopra previsto in rappresentanza delle minoranze di genere e che non siano portatori di interessi in conflitto. La selezione proposta dalla Commissione elettorale dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo;

7. favorire la crescita culturale delle cittadine e dei cittadini valdostani, in particolare garantendo loro un'istruzione ed un'informazione realmente libere e plurali;

8. garantire il diritto al lavoro, nel rispetto delle pari opportunità, nonché delle competenze e delle aspirazioni di ciascuno;

9. ricercare un'elevata qualità della vita attraverso un rapporto rispettoso ed equilibrato con l'ambiente, basato sull'utilizzo responsabile di risorse rinnovabili e non inquinanti.

Art. 4.

Aderenti ed amici

Sono aderenti tutti coloro che sottoscrivono un'apposita richiesta di partecipare alle attività ed alle decisioni del Movimento.

La qualità di aderenti, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà essere accompagnata da un contributo finanziario versato nelle forme ed entità definite dal Consiglio direttivo.

Gli aderenti possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo al Congresso e nell'ambito di eventuali consultazioni indette ai sensi del successivo art. 13.

I designati di cui al successivo art. 9 devono essere aderenti al Movimento.

Sono amici tutti coloro che sottoscrivono apposita dichiarazione di interesse per l'attività del Movimento e richiesta di essere informati sulla sua attività e possono esercitare il diritto di elettorato attivo nelle sedi di cui al comma precedente.

Art. 5.

Organi del movimento

La direzione e la gestione del Movimento sono assicurate dai seguenti organi:

Congresso;

Presidente e Vicepresidenti;

Consiglio direttivo;

Gruppo esecutivo;

Collegio dei garanti.

Art. 6.

Congresso

Il Congresso del Movimento è indetto dal Consiglio direttivo, che ne approva anche il Regolamento, ed è convocato dal Presidente.

Il Congresso ordinario si svolge almeno ogni quattro anni.

Hanno diritto di voto al Congresso gli aderenti e gli amici di cui al precedente art. 4.

Il Congresso decide la strategia politica, elegge il Presidente e i Vicepresidenti del Movimento, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei garanti.

Art. 7.

Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente:

1. è garante della libera e franca dialettica interna al Movimento, agisce per la sua unità, vigila sul rispetto dello Statuto e sovraintende al buon funzionamento dell'organizzazione;

2. è Rappresentante Legale del Movimento, stipula i contratti, cura gli atti amministrativi e gli adempimenti previsti dalla normativa;

3. esprime pubblicamente le posizioni del Movimento e tiene i contatti con le altre forze politiche;

4. coordina le azioni per dare esecuzione agli indirizzi politici stabiliti dal Congresso ed alle linee programmatiche definite dal Consiglio direttivo;

5. convoca e presiede il Gruppo esecutivo;

6. può delegare, temporaneamente o per tutta la durata del mandato, alcune delle proprie funzioni ai Vicepresidenti.

Di tali deleghe dà informazione al Consiglio direttivo e al Gruppo esecutivo nella prima riunione utile.

La carica di Presidente del Movimento è incompatibile con quella di Consigliere regionale e di Parlamentare.

Il Presidente è coadiuvato nella gestione del Movimento e nel coordinamento degli organi elettivi da due Vicepresidenti.

Un Vicepresidente ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di impedimento, anche temporaneo, di decadenza o di dimissioni.

All'altro viene attribuita la funzione di coordinatore del Consiglio direttivo. In particolare:

convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, assicurando le condizioni per un dibattito aperto e proficuo, nel rispetto dei principi e valori del Movimento;

provvede, anche attraverso documenti di sintesi, ad evidenziare gli esiti della discussione, valorizzando gli aspetti maggiormente condivisi, senza trascurare eventuali opzioni minoritarie.

Le funzioni di cui ai commi precedenti vengono attribuite ai due Vicepresidenti dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile, su proposta del Presidente.

Il Presidente e i Vicepresidenti sono membri di diritto del Consiglio direttivo e del Gruppo esecutivo.

Il Presidente è eletto dal Congresso, unitamente ai due Vicepresidenti, sulla base di un programma di lavoro, che i candidati illustrano nell'ambito del Congresso stesso.

Possono essere candidati gli aderenti al movimento alla data di svolgimento del Congresso.

La candidatura a Presidente del Movimento deve essere presentata assieme a quella di due Vicepresidenti, da eleggersi congiuntamente.

Per l'elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza dei 2/3 dei votanti. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, l'elezione avviene a maggioranza dei voti validi, a seguito di ballottaggio tra i due gruppi di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

Presidente e Vicepresidenti durano in carica, di norma, quattro anni.

Il mandato può essere ridotto, con conseguenti elezioni anticipate, in caso di decadenza o dimissioni del Presidente, nonché su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dal comma precedente, il Congresso deve essere convocato entro tre mesi per il rinnovo di tutti gli organi del Movimento.

In caso di impedimento o dimissioni di un Vicepresidente, i suoi compiti vengono ripartiti tra l'altro Vicepresidente e il Presidente, il quale può, se necessario per garantire il funzionamento del movimento, coinvolgere operativamente anche altri membri del Consiglio direttivo, con attribuzione temporanea di deleghe specifiche.

Art. 8.

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

stabilisce le iniziative politiche del Movimento ed assume le principali decisioni in materia programmatica, organizzativa, finanziaria ed elettorale;

promuove l'organizzazione delle Comunità territoriali, dei forum e dei gruppi di lavoro tematici;

elegge il Gruppo esecutivo e il Tesoriere, scelti tra i suoi componenti;

approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il rendiconto preventivo dell'esercizio successivo;

approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto consuntivo del movimento.

Il Consiglio direttivo è composto da 55 membri eletti dal Congresso con un sistema che prevede, da parte degli aventi diritto, l'indicazione di almeno dieci e non più di trenta persone fra coloro che hanno presentato la propria candidatura.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo, oltre al Presidente e ai Vicepresidenti, i consiglieri regionali, i parlamentari di ALPE, i rappresentanti designati all'interno dell'esecutivo e i referenti delle Comunità Territoriali regolarmente costituite.

Inoltre, per consentire l'articolazione democratica, il pluralismo e la crescita dialettica all'interno del Movimento, ai raggruppamenti di minoranza, ove presenti e qualora superino la quota del 15% degli aderenti, viene garantita la rappresentanza, negli organi collegiali non esecutivi, nella quota del 20% degli eletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

Viene convocato dal Coordinatore, autonomamente o su richiesta del Presidente, nonché in caso di richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso, recante indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Le sue sedute e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno il 40% dei componenti dell'organo.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti favorevoli.

In caso di assenza non giustificata alle riunioni per un intero quadrimestre, Il Consiglio direttivo investe il Collegio dei garanti della decisione sulla eventuale decadenza dalla carica.

Il Consiglio direttivo in presenza di dimissioni o decadenza dalla carica, può reintegrare periodicamente il quorum dei suoi componenti con nuove nomine attingendo prioritariamente dai primi esclusi della votazione congressuale o, in carenza, con nuove designazioni che, comunque, non possono superare il numero di 10.

Entro due mesi dall'insediamento il Consiglio direttivo adotta il proprio Regolamento interno.

Le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo sono verbalizzate. I verbali e i documenti approvati sono inviati tempestivamente a tutti i componenti dell'organo.

Art. 9.

Gruppo esecutivo

Il Gruppo esecutivo è responsabile dell'esecuzione degli indirizzi e dei programmi del Consiglio direttivo.

Fanno parte del Gruppo esecutivo:

il Presidente e i due Vicepresidenti;

quattro componenti eletti dal Consiglio direttivo al proprio interno;

un rappresentante designato dal gruppo «Esprit Jeune»;

un rappresentante designato dal Gruppo consiliare regionale;

un rappresentante designato dal Gruppo consiliare al Comune di Aosta;

un amministratore degli altri Comuni, designato dagli eletti nei Comuni.

Art. 10.

Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è composto da 5 saggi eletti dal Congresso.

All'atto dell'insediamento, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei garanti si preoccupa che l'azione del Movimento si svolga rispettando criteri di trasparenza e di eticità.

Ha inoltre il compito di dirimere eventuali controversie tra aderenti/amici e organi del Movimento, di valutare, a fronte di inadempimenti o condotte non conformi allo Statuto e, previo contraddittorio con gli interessati, la sospensione, ovvero il depennamento dall'elenco degli aderenti/amici e dai relativi diritti, di decidere in prima istanza sulla chiusura delle comunità territoriali.

10.1 - *Misure disciplinari*

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari (Comitato dei garanti) e comunicate per iscritto all'interessato.

10.2 - *Il richiamo*

Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici.

10.3 - *La sospensione*

La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Movimento comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.

La sospensione superiore a tre mesi, dopo l'eventuale decisione definitiva del Consiglio direttivo (organo di seconda istanza), comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.

10.4 - *Espulsione*

L'Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Movimento.

L'espulsione, dopo l'eventuale decisione definitiva del Consiglio direttivo (organo di seconda istanza), comporta la decadenza dalle cariche di Movimento.

L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante, previo consenso scritto dell'interessato.

10.5 - *Domanda di riammissione al movimento*

Le domande di riammissione al Movimento degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.

Sulle domande devono esprimere un parere gli organi che hanno comminato l'espulsione.

L'aderente riammesso non potrà ricoprire cariche nel Movimento se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

10.6 - *Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione*

Il procedimento disciplinare può essere promosso avanti il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, con istanza scritta da almeno 10 aderenti o dall'organo esecutivo del Movimento.

Contro la decisione del Comitato dei garanti, organo di prima istanza, è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva.

Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, può dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.

Il Consiglio direttivo, organo di seconda istanza può, su ricorso, sospendere l'esecuzione.

10.7 - *Garanzie per la difesa dell'aderente*

È garantita la difesa dell'aderente sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il Presidente del Comitato dei garanti comunica agli aderenti interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti contenuti nella denuncia o reclamo.

Entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione, l'aderente può presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare presso la sede del Movimento, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente dal Comitato dei garanti.

10.8 - *Termini per le decisioni degli organi disciplinari*

Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei 20 giorni di cui all'art. 10.7, dopo aver udito l'interessato se questi lo ha richiesto.

Qualora il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata, con raccomandata a/r o posta certificata, agli interessati e al Consiglio direttivo (nella persona del coordinatore), organo di seconda istanza.

La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni.

In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti commi, la competenza a decidere è devoluta al Consiglio direttivo, organo di seconda istanza.

Qualora il Consiglio direttivo, organo di seconda istanza, non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai due organi dopo il decorso dei termini previsti dai primi due commi del presente articolo.

10.9 - *Termini per l'impugnazione*

L'impugnazione delle decisioni del Comitato dei garanti va proposta al Consiglio direttivo, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'organo di prima istanza, tramite raccomandata a/r o posta certificata.

Il Consiglio direttivo (organo di seconda istanza) decide entro 60 giorni dal ricevimento dell'impugnazione.

La mancata impugnazione o la tardiva impugnazione della decisione del Collegio dei garanti di prima istanza, rende esecutiva la decisione.

Art. 11.

Comunità territoriali

La Comunità territoriale è il nucleo organizzativo di base ed il luogo in cui si esprime la diretta partecipazione democratica di aderenti ed amici.

La Comunità territoriale raggruppa persone che condividono un ambiente fisico con caratteri comuni ed intendono operare formando un gruppo riconoscibile ed organizzato.

Almeno 10 aderenti/amici residenti in un Comune o in più Comuni limitrofi possono dare vita ad una Comunità territoriale.

Ogni Comunità territoriale è coordinata da un Referente eletto dagli aderenti/amici convocati in Assemblea.

Ogni Comunità territoriale decide autonomamente della propria organizzazione interna.

Gli organi direttivi del Movimento assicurano alle Comunità Territoriali il coordinamento ed il supporto organizzativo e logistico.

Ogni Comunità territoriale provvede alle proprie esigenze finanziarie attraverso i contributi volontari dei propri aderenti e attraverso eventuali contributi per iniziative specifiche concessi dal Movimento, dopo approvazione del gruppo esecutivo dello stesso.

Essendo le Comunità Territoriali gruppi spontanei non sono previste procedure di scioglimento, sospensione e commissariamento; mentre la chiusura della Comunità territoriale potrà essere disposta dagli organi e con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 10 punti 6, 7, 8 e 9, di fronte a gravi violazioni ai doveri morali e politici diretti ad arrecare grave pregiudizio al Movimento, o per scelte in contrasto con i valori del Movimento.

La decisione di auto-scioglimento, decisa dalla Comunità territoriale, dovrà essere comunicata per presa d'atto al Consiglio direttivo; i documenti e altro materiale prodotto e/o acquistato dalla Comunità territoriale saranno consegnati presso la sede del Movimento.

Art. 12.

Operare in rete

Il Movimento opera in rete, con spirito di partecipazione civica, unitamente a comitati, associazioni, organizzazioni varie che agiscono sulla base di valori e principi comuni e condivisi.

Valorizza l'autonomia e l'operato dei corpi intermedi della comunità valdostana, (comitati, associazioni, gruppi spontanei ...) ne sostiene la formazione e ne ricerca il confronto.

Agisce per il rafforzamento delle reti civiche.

Art. 13.

Partecipazione

Il Movimento considera la partecipazione come metodo fondamentale per assumere decisioni.

All'interno del Movimento promuove momenti di approfondimento, di confronto, di consultazione degli aderenti.

Nella società valdostana opera perché ci siano maggiori occasioni di confronto, sostiene gli strumenti di democrazia diretta, promuove forme di democrazia deliberativa per particolari decisioni che coinvolgono in modo rilevante i cittadini.

Il Movimento ritiene qualificante l'utilizzo di consultazioni allargate su questioni e temi rilevanti, da svolgere in occasioni e modalità definite dal Consiglio direttivo.

Art. 14.

Forum e gruppi tematici

Il Movimento riconosce e valorizza le varie sensibilità culturali e tematiche con la promozione di Forum e Gruppi tematici, con funzione di approfondimento e proposta, aperti anche alla partecipazione di non iscritti. Tra i partecipanti al Forum o al Gruppo tematico viene individuato un Coordinatore.

Art. 15.

Fare squadra

Il Movimento:

a) concepisce l'impegno politico come servizio alla collettività, opera per la riduzione dei costi della politica, promuove criteri e logiche di rotazione nell'accesso alle cariche pubbliche retribuite;

b) promuove, anche al proprio interno, il rinnovamento e l'emersione di nuovi protagonisti nell'impegno politico, senza rinunciare all'utilizzo di solide competenze ed esperienze;

c) ricerca un'articolazione delle responsabilità ed evita il cumulo delle cariche. A tal fine:

le cariche di Parlamentare e di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di Presidente del Movimento;

un limite di due mandati consecutivi è fissato per la carica di Presidente;

i Consiglieri regionali in carica per tre legislature complete, anche non consecutive, non potranno essere ricandidabili; inoltre i Consiglieri regionali non potranno ricoprire ruoli nell'esecutivo regionale per più di due mandati, anche non consecutivi.

Art. 16.

Accordi

Il Movimento può promuovere forme di collaborazione e stipulare accordi, anche di tipo federativo con forze politiche operanti in Valle d'Aosta, nel territorio italiano o europeo purché portatrici di valori che non siano in contrasto con i propri.

Le modalità di collaborazione o gli accordi sono approvati dal Consiglio direttivo.

Art. 17.

Gestione finanziaria

L'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento è curata dal Tesoriere che è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica.

Costituiscono entrate le sottoscrizioni versate al Movimento, i versamenti degli eletti aderenti al Movimento nell'importo determinato dal Consiglio direttivo, i rimborsi pubblici per le spese elettorali ed eventuali liberalità.

Il Tesoriere predispone e porta all'esame del Consiglio direttivo, che lo dovrà approvare entro il mese di novembre, il rendiconto preventivo per l'anno successivo.

Il Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio, che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 18.

Norme procedurali e revisione statutaria

Le decisioni del Consiglio direttivo, del Gruppo esecutivo e del Collegio dei garanti sono prese ricercando l'unanimità dei consensi. Nei casi in cui ciò non è possibile, le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso del Movimento con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione.

Art. 19.

Informazione e trasparenza

ALPE - Autonomie - Liberté - Participation - Écologie è un movimento politico organizzato secondo i principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, e si impegna a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Consiglio direttivo.

Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.

Al fine del rispetto di quanto sopra:

1. il rendiconto consuntivo dell'esercizio e le informazioni economico finanziarie devono essere pubblicate sul sito web del Movimento ALPE e devono essere a chiunque liberamente accessibili;

2. i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto della privacy, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici;

3. dovrà inoltre essere acquisita liberatoria scritta per l'utilizzo dei dati personali per fini propagandistici;

4. i dati privati e personali degli aderenti e dei simpatizzanti non potranno essere diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell'interessato.

16A08767

NUOVO STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

INDICE

Capo I

Costituzione del Partito e principi fondativi

Art. 1.

Il Partito

1. Il Partito Socialista Italiano, con sede legale in Roma, Via Santa Caterina da Siena n. 57, anche con la denominazione abbreviata P.S.I., nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del movimento operaio italiano. Il Partito assume queste tendenze consapevole della necessità della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale,libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capacità di soddisfare i bisogni economici, umani, civili, sociali ed ecologici dei cittadini. Ci riconosciamo nei principi sanciti dalla Costituzione italiana per una economia sociale di mercato, per il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, e nell'ottica del riformismo socialista promuoviamo la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali delle imprese.

2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente, il Partito Socialista Italiano si impegna per costruire in Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di Governo. A tale fine promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione con le varie espressioni della società civile.

3. Il Partito Socialista Italiano è parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale Socialista.

4. Il Partito Socialista Italiano adotta il seguente simbolo: «quadrato di colore rosso; nella parte superiore — in stampatello grande e bianca — la scritta PARTITO SOCIALISTA ITALIANO; al centro una rosa bianca stilizzata; nel quarto inferiore la sigla, in colore rosso "PSE" posta al centro di una barra rappresentante la bandiera italiana con i colori verde, bianco e rosso. Lo stesso simbolo potrà essere utilizzato anche in forma rotonda, fermi restando gli elementi descritti all'interno dello stesso. Detto simbolo, sia in versione quadrata che rotonda, viene allegato in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale, (All. "A")».

5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione per le scelte politiche del proprio territorio, nonché il compito del coordinamento delle federazioni provinciali. Fina al momento della approvazione dello statuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per le entità regionali che locali.

Art. 2.

Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Socialista Italiano appartiene agli scritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente statuto.

2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico.

3. Il Partito Socialista Italiano è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

4. Il Partito Socialista Italiano promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.

5. Negli incarichi direttivi e negli organismi di direzione, di controllo o esecutivi del Partito nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura tendenzialmente non inferiore al 40 % (quaranta per cento) e superiore al 60 % (sessanta per cento), dovendosi comunque tendere alla rappresentanza paritaria di uomini e donne in tutti i ruoli e funzioni politiche e amministrative del partito, compresa la direzione delle commissioni e gli incarichi la cui nomina spetta al gruppo socialista. La stessa proporzione deve essere rispettata nella formazione delle candidature per le liste elettorali in ogni livello territoriale, sia nella composizione complessiva di ogni singola lista, sia nella scelta delle candidature per le quali sia probabile l'elezione.

In caso di sistemi elettorali che prevedano l'elezione automatica e progressiva dei componenti della lista in ragione del posto occupato deve essere rispettata l'alternanza di candidature maschili e femminili.

La violazione della presente norma può essere sollevata da ogni iscritto/a alla commissione di garanzia competente per territorio. Sulla composizione degli organismi nazionali e la formazione delle liste per le elezioni politiche ed europee è competente a pronunciarsi la commissione nazionale di garanzia. La commissione di garanzia decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede a tutti gli atti necessari e conseguenti all'accertata violazione e riaffermazione delle norme di democrazia paritaria previste dallo statuto e dal regolamento del Partito.

6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.

I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dal 90 % dei presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due.

Per gli organi collegiali la rappresentanza è proporzionale ed il criterio di voto è dei due terzi.

Art. 3.

L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto l'età di 16 anni, i cittadini italiani nonché i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in Italia o in altro Stato, in cui vi sia un'organizzazione riconosciuta del Partito.

2. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla direzione nazionale.

3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresì di essere registrata nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede legale del Partito.

4. L'iscrizione al Partito è gestita dagli organi nazionali del medesimo ed è approvata dalla segreteria nazionale.

Le modalità di iscrizione sono stabilite da apposito regolamento per il tesseramento.

5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.

6. L'elettorato attivo e passivo negli organi del Partito si acquisisce con il secondo anno consecutivo di iscrizione.

7. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o adesione:

a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito;

b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e pratichino politiche palesemente in contrasto con il presente statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse verificare in costanza di iscrizione al Partito, la commissione di garanzia competente per territorio delibererà, previo procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, l'esclusione della persona per cui è stata dichiarata l'incompatibilità.

Art. 4.

Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

a) essere compiutamente informata cosi da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, cosi come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;

b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;

c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;

d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;

e) promuovere *referendum* su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;

f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;

g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta;

h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

a) rispettare le regole dello Statuto;

b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;

c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito.

d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito.

e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni proporzionate alla violazione. Qualora il suddetto organo di garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello statuto da parte dell'iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dalla commissione di garanzia del livello superiore.

4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento della commissione di garanzia del livello superiore, l'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal regolamento disciplinare approvato dalla commissione nazionale di garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l'interessato.

5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: *a)* il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione *b)* la violazione dei principi fondamentali dello statuto.

6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Art. 5.

Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi

1. Il Partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito.

2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalità politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati. L'iscrizione è nazionale, regionale, provinciale o locale a seconda della struttura organizzativa e degli scopi dell'associazione e dei movimenti.

Art. 6.

Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Socialista Italiano, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.

2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Socialista Italiano all'estero sono stabilite dallo Statuto della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa assemblea con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 7.

FGS

Il Partito Socialista Italiano riconosce la F.G.S. (Federazione dei Giovani Socialisti) come autonoma organizzazione giovanile, ad esso unita da un patto di reciproca collaborazione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli organi di partito ed i cui aderenti possono chiedere l'iscrizione al partito al compimento del 16° anno di età.

Capo II

Formazione dell'indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali

Art. 8.

I congressi

1. Nel congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il congresso:

a. approva a maggioranza dei voti validi espressi la piattaforma politica e programmatica del Partito;

b. approva lo statuto con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto;

c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il segretario, 1/3 dei membri del consiglio nazionale, la commissione di garanzia, i revisori dei conti.

2. Il congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base del regolamento congressuale.

3. Il congresso può svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che può presentare su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione. La relativa decisione è di competenza del consiglio nazionale.

4. Nel caso in cui il congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al congresso nazionale sono eletti su la base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.

5. Nel caso in cui il congresso venga svolto su tesi, il consiglio nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.

6. Il congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni ed è convocato dal segretario sentito il consiglio nazionale.

7. Il congresso straordinario può essere convocato dal consiglio nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Il consiglio nazionale approva le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del congresso.

Art. 9.

Il consiglio nazionale

Il consiglio nazionale composto da 325 membri, di cui 1/3 eletti dal congresso nazionale e i restanti eletti dai congressi regionali oppure indicati dai delegati per ogni singola regione durante il congresso nazionale in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi. L'incarico di consigliere nazionale dura tre anni.

Il consiglio nazionale elegge nella prima seduta il/la presidente del consiglio nazionale del partito e il/la tesoriere.

Il consiglio nazionale:

a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione, a maggioranza dei voti validi espressi, di documenti politici.

b) elegge la direzione nazionale;

Il consiglio nazionale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio nazionale del Partito. Nel caso di eventuale indisponibilità, quest'ultimo è sostituito dal segretario politico. La convocazione può essere richiesta dallo stesso segretario, o da almeno un quinto dei componenti del consiglio.

Ai lavori del consiglio nazionale partecipano di diritto i componenti la commissione nazionale di garanzia e i revisori dei conti.

I componenti del consiglio nazionale sono tenuti alla sottoscrizione degli abbonamenti agli organi di informazione del Partito, Avanti e Mondoperaio. La mancata attuazione comporta la decadenza dal consiglio nazionale.

Art. 10.

La direzione nazionale

1. La direzione nazionale è composta dal segretario del Partito, da 50 membri eletti dal consiglio nazionale, dal presidente del consiglio nazionale, dal tesoriere, dal presidente della commissione nazionale di garanzia, dal segretario della FGS, dai segretari regionali, nonché dai parlamentari nazionali ed europei, dai consiglieri e assessori regionali.

I membri della direzione nazionale durano in carica tre anni.

Ai lavori della direzione partecipano i direttori di Avanti e di Mondoperaio nonché, un rappresentante della Società Editrice Mondoperaio S.r.l., il presidente e 2 (due) membri della consulta degli amministratori socialisti, i presidenti delle fondazioni socialiste e rappresentanti del mondo della cultura, dell'impresa e dell'associazionismo.

Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal congresso e dal consiglio nazionale. Essa si articola in commissioni o dipartimenti di lavoro.

2. La direzione nazionale, approva entro i termini stabiliti dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i bilanci preventivo e consuntivo, i regolamenti e nomina i revisori dei conti in caso di morte o dimissioni.

3. La direzione nazionale convocata e presieduta dal segretario; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

4. La direzione nazionale elegge la segreteria su proposta del segretario.

Art. 11.

Il segretario politico nazionale

1. Il segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Al segretario politico spetta l'attuazione delle linee generali e dei programmi politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze con altre forze politiche, la cura dei rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali.

Egli ha il compito di svolgere tutti gli atti a contenuto non patrimoniale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbolo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei rappresentanti delle liste.

2. In caso di impedimento o di dimissioni del segretario politico, il consiglio nazionale convoca entro trenta giorni il congresso nazionale che dovrà essere celebrato entro due mesi.

Il segretario nazionale è eletto dal congresso a maggioranza dei voti validi espressi e dura in carica tre anni.

Art. 12.

La segreteria politica

1. La segreteria politica coadiuva il segretario, con funzioni esecutive, i componenti sono proposti dal segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dalla direzione nazionale. Nell'ambito della segreteria, il segretario può proporre uno o più vicesegretari che svolgono funzioni delegate.

2. Il segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente.

Art. 13.

Il presidente del consiglio nazionale del Partito

Il presidente del consiglio nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal congresso. Egli convoca e presiede il consiglio nazionale.

L'incarico di presidente del consiglio nazionale del Partito ha durata di tre anni.

Capo III

L'organizzazione del Partito a livello regionale e subregionale

Art. 14.

Autonomia statutaria

1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto nazionale. Le federazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi congressi un proprio Sstatuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto nazionale, disciplina l'attività del Partito nel loro ambito territoriale.

2. I citati statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la commissione nazionale di garanzia, il quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello statuto nazionale non rinvii lo statuto con le relative osservazioni al congresso regionale che lo ha approvato affinché provveda a modificarlo.

Art. 15.

Principi inderogabili per gli Statuti

1. Gli statuti delle federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel presente statuto, disciplinano la organizzazione e l'articolazione del partito nei rispettivi territori nonché le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali.

2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente statuto e del Partito Socialista Italiano in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

3. Gli statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle federazioni provinciali e delle unità di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale.

4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Socialista Italiano devono essere previsti almeno i seguenti organi: segretario, consiglio, tesoriere e commissione di garanzia.

5. Il carattere democratico degli statuti dovrà essere altresì garantito dallo svolgimento di congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale.

Art. 16.

Autonomia politica e finanziaria

1. A ciascun federazione regionale e provinciale nonché alle unità di base è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la direzione nazionale può annullare le deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 17.

Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito il parere della commissione nazionale di garanzia e della commissione regionale, salvo ratifica della direzione nazionale, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.

2. Il commissario risponde del proprio operato alla segreteria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

3. La segreteria nazionale può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla segreteria nazionale, possono essere esercitati dalle segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato può annullare il provvedimento della segreteria regionale.

Art. 18.

Le unità di base

1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito.

2. In base alle disposizioni dettate dagli statuti regionali, le unità di base possono essere costituite da sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito.

3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel presente statuto e negli statuti regionali.

4. Ad ogni livello organizzativo del Partito su deliberazione dei competenti organi collegiali si possono istituire sezioni internazionali del Partito con la partecipazione dei compagni dei partiti affiliati al PSE ed all'Internazionale Socialista, nonché dei compagni interessati alle problematiche internazionali ovvero che lavorano in settori relazionati alla politica internazionale ed europea.

Capo IV

Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione

Art. 19.

Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla direzione nazionale del Partito su proposta della competente direzione regionale.

2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Art. 20.

I gruppi parlamentari e consiliari

1. I gruppi parlamentari e consiliari del Partito Socialista hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale.

2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Art. 20-*bis*.

La consulta degli amministratori

I consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e dei comuni superiori a 15.000 abitanti, i sindaci eletti nelle liste espressione del Partito ovvero aderenti ai gruppi consiliari del Partito Socialista Italiano, costituiscono la consulta degli amministratori e partecipano alla elaborazione delle politiche socialiste per gli enti territoriali e locali.

La consulta elegge nel proprio seno il presidente e l'ufficio di presidenza composto da 3 a 5 membri.

Ciascun comitato regionale nomina la consulta regionale degli amministratori costituita dai consiglieri e assessori di tutti i livelli territoriali della regione.

Art. 21.

Incompatibilità e limiti di mandato

1. La carica di segretario nazionale à incompatibile con quella di componente del Governo.

Le cariche di segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti della giunta regionale, provinciale e comunale.

2. Gli incarichi di segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi, con decorrenza dalla approvazione del presente statuto.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui a commi precedenti devono essere deliberate dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata della direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.

Art. 22.

Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

2. Gli eletti, destinatari di retribuzioni pubbliche e di indennità di carica, hanno il dovere morale di contribuire al finanziamento del Partito.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il sistema informativo.

Art. 23.

Forum tematici

1. Le finalità dei forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito.

2. Le finalità dei forum tematici sono la piena partecipazione alle decisioni e alle attività del partito, l'elaborazione di proposte e iniziative sui temi di loro competenza, la rappresentanza degli iscritti ad essi associati.

Art. 24.

Referendum *interno*

1. Il *referendum* interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito. Il *referendum* può avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla direzione nazionale.

2. Qualora il *referendum* abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore *referendum* interno per almeno due anni.

3. Il *referendum* interno è indetto dal presidente del consiglio nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il segretario nazionale, il consiglio o la direzione nazionale, cinque federazioni regionali ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Socialista Italiano.

3. La proposta di indizione del *referendum* deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del *referendum* stesso.

4. La proposta soggetta a *referendum* risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di *referendum*.

Capo V

Principi della gestione finanziaria

Art. 25.

Il tesoriere

1. Il tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. La conduzione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di trasparenza e legittimità amministrativa e finanziaria.

2. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

3. Il tesoriere può essere coadiuvato da un comitato, formato da massimo tre componenti compreso il tesoriere che lo presiede, nominato dal consiglio nazionale.

4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del consiglio nazionale.

Art. 26.

Risorse finanziarie del Partito

1. Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, erogate nel rispetto delle vigenti norme nonché da eventuali lasciti di beni e denari.

3. Il rendiconto preventivo regola i flussi finanziari del partito. Esso è approvato dalla direzione nazionale per disciplinare le attività economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le articolazioni territoriali e la determinazione della quota di iscrizione.

I trasferimenti finanziari in favore delle articolazioni territoriali del Partito devono essere analiticamente indicati nel rendiconto preventivo.

Con l'approvazione del preventivo, pertanto, il tesoriere è autorizzato ad erogare le somme stabilite in favore delle menzionate articolazioni, nel rispetto dei criteri di tracciabilità contabile e di trasparenza ai quali il presente statuto è conformato.

Art. 27.

Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto nazionale e dagli statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 28.

Bilancio

1. Annualmente il tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla direzione nazionale entro il 31 maggio.

2. Entro il trenta novembre di ogni anno il tesoriere sottopone all'approvazione della direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. I bilanci ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della direzione nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Art. 29.

Revisori dei conti

1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da esperti di materia contabile nominati in conformità alle disposizioni alle disposizioni di legge, nonché a tutte le verifiche e i riscontri previsti dalla vigente normativa.

2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili.

3. L'incarico di componente il collegio dei revisori è incompatibile con le cariche di partito. Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell'incarico, la direzione nazionale provvederà alla sostituzione.

Capo VI

Organi di garanzia e norme finali

Art. 30.

Commissioni di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti nonché ai rapporti interni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla commissione nazionale di garanzia, che viene eletta dal congresso nazionale ed è composta da nove membri, nonché da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province.

2. I componenti delle commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza.

3. L'incarico di componente di uno delle commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito.

4. Ciascuna commissione di garanzia elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

5. La violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli scritti comporta, a seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ovvero dell'espulsione. Con apposito regolamento proposto dalla commissione nazionale di garanzia ed approvato a maggioranza assoluta dal consiglio nazionale, sono disciplinate le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

6. I membri possono essere nominati dalla direzione nazionale in caso di morte o dimissioni.

Art. 31.

Ricorsi

1. Le commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito.

2. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

4. Le commissioni di garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali.

5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una commissione regionale o provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le commissioni di garanzia ai diversi livelli.

6. Avverso alle decisioni delle commissioni di garanzia è consentito ricorso alle commissioni di livello superiore.

Art. 32.

Revisioni dello statuto e dei regolamenti,
della denominazione e del simbolo

Le modifiche allo statuto nazionale, ai regolamenti, alla denominazione ed al simbolo, sono di competenza del congresso nazionale che può, ritenendolo opportuno e deliberando in tal senso a maggioranza dei voti validi espressi, delegare il consiglio nazionale al compimento degli atti inerenti le modifiche da apportare alle norme statutarie, ai regolamenti, alla denominazione del partito o al suo simbolo. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo statuto, richiesta dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei partiti politici, introdotta dal DL 149/2013, non investendo gli equilibri complessivi statutari e limitandosi ad eventuali modifiche di carattere amministrativo/normativo, potrà essere deliberata dalla segreteria politica del Partito.

Art. 33.

Norme finali

A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province devono approvare i rispettivi statuti. Nelle more della suddetta approvazione le federazioni territoriali sono tenute al rispetto delle norme sancite dallo statuto nazionale, limitatamente a quanto effettivamente ad esse applicabili.

B) Gli statuti regionali possono essere adottati in via transitoria dalle commissioni regionali e rimarranno in vigore fino al primo congresso regionale successivo decadendo automaticamente nel caso che il congresso regionale si concluda senza una espressa ratifica.

C) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

D) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo ai dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal garante della privacy.

Il presente statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al partito, adeguandosi alle norme nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al decreto legislativo n. 196/2003, nonché alle decisioni del garante della privacy.

E) Il partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014.

Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal codice civile per la tenuta amministrativa delle società nonché dalle vigenti norme in materia fiscale.

PARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO
PSI

PARTITO
SOCIALISTA
ITALIANO
PSI

16A08768

NUOVO STATUTO DEL PARTITO CENTRO DEMOCRATICO

Art. 1.

Principi fondamentali

Il partito «CENTRO DEMOCRATICO», in forma abbreviata «CD», è un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il partito politico «CENTRO DEMOCRATICO» ha durata illimitata.

Il «CENTRO DEMOCRATICO» muove da un'idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le libertà, con i doveri e le responsabilità, si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del Paese sulla base dei seguenti principi:

- affermazione della piena sovranità popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi eleggibili;

- riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri;

- impegno di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunità, per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalità;

- riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta;

- promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacità;

- affermazione di un modello di sviluppo: 1) responsabile, attraverso investimenti più efficaci nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura; 2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali; 3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale;

- rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno;

- garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali;

- promozione dell'obiettivo della presenza paritaria di donne ed uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature;

- garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attività e le deliberazioni degli organi dirigenti;

- realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenza specifiche.

Art. 2.

Simbolo

Il simbolo del «CENTRO DEMOCRATICO» è così descritto: «Il logo è composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, è posta una composizione di lettere «C» e «D» in carattere maiuscolo, con la lettera «C» di colore rosso che contiene al suo interno la lettera «D» di colore bianco, il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo rosso, scritto su due righe, vi è il lettering «CENTRO DEMOCRATICO» di colore bianco».

Detto simbolo viene allegato in veste grafica al presente Statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Sede

«CENTRO DEMOCRATICO» ha sede in Roma, in via di Torre Argentina n. 47. Può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 4.

Requisiti degli iscritti

Possono essere iscritti del «CENTRO DEMOCRATICO» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico vi abbiano formalmente aderito.

L'iscrizione al partito è individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «CENTRO DEMOCRATICO».

La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l'adesione al «CENTRO DEMOCRATICO», gli iscritti accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

Art. 5.

Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di:

- partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;

- elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al «CENTRO DEMOCRATICO» secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari;

- concorrere alla formazione delle liste del «CENTRO DEMOCRATICO» ad ogni livello territoriale;

- avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;

- ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;

- vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 6.

Doveri degli iscritti

Ogni iscritto ha il dovere di:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;

- tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;

- tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;

- concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «CENTRO DEMOCRATICO» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;

- favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;

- l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

Art. 7.

Perdita della qualità di iscritto

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

- recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla Direzione nazionale;

- per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al partito nei termini previsti dall'apposito Regolamento;

- per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e ai deliberati degli organi del partito;

- scioglimento del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del «CENTRO DEMOCRATICO» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 8.

Adesione al partito

La Direzione nazionale del partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al partito.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al partito.

L'adesione al «CENTRO DEMOCRATICO» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire al partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

Art. 9.

Articolazione territoriale

Il partito «CENTRO DEMOCRATICO» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi regionali, provinciali e comunali definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 10.

Articolazione territoriale di base: coordinamento comunale

Il «CENTRO DEMOCRATICO» è articolato a livello territoriale attraverso una struttura di base, denominata «coordinamento comunale,» che costituisce il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

Art. 11.

Organi comunali

Gli organi comunali sono:

- l'assemblea comunale;

- il direttivo comunale;

- il coordinatore comunale.

L'assemblea comunale è l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea comunale, convocata dal coordinatore comunale, svolge le seguenti funzioni:

- azione di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali;

- attuazione nel Comune della linea politica ed amministrativa del partito;

- approvazione della relazione annuale del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attività del partito nel comune;

- decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della l. n. 215 del 2012.

- elezione del coordinatore;

- elezione del direttivo.

L'assemblea comunale deve essere convocata almeno tre volte l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento disciplina l'attività dell'assemblea, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto.

Il direttivo comunale attua le linee politiche deliberate dall'assemblea e ha funzioni esecutive.

Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti al partito, fanno parte di diritto del direttivo comunale.

Il direttivo comunale viene rinominato ogni tre anni, in contemporanea con l'elezione del coordinatore.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore comunale ha la rappresentanza del partito nel territorio:

- promuove, indirizza e coordina l'attività del partito;

- convoca e presiede l'assemblea di circolo ed il direttivo, è responsabile dell'esecuzione delle delibere;

- cura i rapporti con gli organismi istituzionali;

- può assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso.

Il mandato non può superare i tre anni, con la possibilità di venire rieletti per un secondo mandato.

Art. 12.

Articolazione provinciale

Le strutture provinciali sono regolamentate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente Statuto approvato dal Consiglio nazionale.

Art. 13.

Organi dell'articolazione provinciale

Gli organi dell'articolazione provinciale sono:

- il congresso provinciale;

- il direttivo provinciale;

- il coordinatore provinciale.

Il congresso provinciale è composto:

- dai coordinatori comunali;

- dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale;

- dai delegati indicati dai circoli comunali.

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:

- definisce la linea politica provinciale;

- elegge il coordinatore provinciale;

- elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il direttivo provinciale è composto dai coordinatori comunali, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale.

Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni:

- attua la politica del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;

- formula proposte agli organi regionali e nazionali;

- predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Ha la stessa durata del coordinatore provinciale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

- promuove e coordina l'attività degli organi del partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;

- convoca e presiede l'assemblea ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

- cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

- può nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche;

- dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Art. 14.

Articolazione regionale

Le Strutture regionali regolamentano la propria attività attraverso un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente Statuto e dei Regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

Art. 15.

Regioni a statuto speciale

Alle Strutture regionali delle regioni a statuto speciale è riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potestà degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

Art. 16.

Organi della struttura regionale

Gli organi della struttura regionale sono:

- il congresso regionale;

- la direzione regionale;

- il coordinatore regionale.

Il congresso regionale è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il congresso regionale è il massimo organo deliberativo della Struttura regionale, determina la linea politica del partito in conformità alle linee guida espresse dal congressso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

La direzione regionale:

La direzione regionale è composta dal coordinatore regionale, dai coordinatori provinciali, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati dal congresso regionale, da esponenti della direzione nazionale del partito iscritti in un comune della regione, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionnali.

- attua nella regione la linea politica del partito:

- elegge il segretario amministrativo regionale;

- approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

- formula proposte agli organi nazionali del partito;

- approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e nei comuni capoluogo;

- propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo.

La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusionne del Congresso regionale e, comunque, almeno una volte al mese.

La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore regionale:

Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione.

Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il coordinatore regionale viene nominato dal Presidente nazionale o eletto dal Congresso regionale.

- convoca e presiede la direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

- effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;

- cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

Il coordinatore regionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 17.

Organi nazionali

Sono organi nazionali del «CENTRO DEMOCRATICO»:

- il Congresso nazionale;
- il Consiglio nazionale;
- la Direzione nazionale;
- L'ufficio di Presidenza nazionale;
- il Presidente nazionale;
- il Tesoriere nazionale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 18.

Il Congresso Nazionale

Il Congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parità di genere, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato dal Consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.

Elegge il Presidente nazionale ed i componenti elettivi del Consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze;

propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del partito;

può modificare a maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti lo Statuto, il simbolo e la denominazione del partito. Tra un Congresso ed il successivo la competenza a modificare lo Statuto è delegata al Consiglio nazionale. Le modifiche dello Statuto approvate dal Consiglio Nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.

Art. 19.

Il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è composto da 200 delegati eletti dal Congresso nazionale e dai Parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai coordinatori regionali e dai sindaci iscritti al «CENTRO DEMOCRATICO». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del Consiglio nazionale, con voto deliberativo.

Il Consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Presidente nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal Presidente nazionale.

Il Consiglio nazionale è l'organo che determina le politiche del «CENTRO DEMOCRATICO» secondo le linee guida decise dal Congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nazionale può cooptare fino ad un massimo di 10 esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il Consiglio nazionale:

- svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;

- può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo Statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

- stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del Presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

- elegge i componenti della Direzione nazionale;

- elegge, su proposta del Presidente nazionale, il Tesoriere nazionale;

- elegge il Collegio nazionale dei probiviri;

- approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

- può istituire eventuali Forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;

- approva il regolamento per il Congresso nazionale;

- approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

- approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al partito;

- approva il regolamento per le candidature;

- approva il regolamento del Collegio dei Probiviri.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal Consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla Direzione nazionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il Consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni Congresso nazionale.

Art. 20.

La Direzione nazionale

La Direzione nazionale è composta da massimo 40 membri, eletti dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al Presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i coordinatori regionali, il Tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La Direzione Nazionale ha funzioni esecutive ed attua le linee politiche del partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale e del Consiglio nazionale.

La Direzione nazionale coadiuva il Presidente nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Presidente.

La Direzione nazionale:

- approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

- approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;

- determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

- delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Consiglio nazionale;

- nomina la società di revisione contabile;

- determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell'insieme della direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La direzione nazionale dura in carica tre anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

Art. 21.

L'ufficio di Presidenza nazionale

Il Presidente nazionale nelle sue funzioni può nominare, per affiancarlo nella sua attività, uno o più Vice Presidenti e un Coordinatore nazionale con compiti di organizzazione ed Enti Locali. Inoltre, nomina un ufficio di Presidenza nazionale con compiti e deleghe specifiche. L'ufficio di Presidenza nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del Consiglio nazionale.

È presieduto e convocato dal Presidente nazionale che su specifiche tematiche può convocare i responsabili di settore competenti della materia.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Art. 22.

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del «CENTRO DEMOCRATICO», lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal Congresso nazionale e dal Consiglio nazionale.

Il Presidente nazionale:

- dirige e coordina l'attività del partito;

- convoca e presiede la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale e l'Ufficio di Presidenza nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

- guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

- ha la rappresentanza elettorale del partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;

- nomina i responsabili di settore;

- dura in carica tre anni e può essere rieletto;

- viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

Art. 23.

Il Tesoriere nazionale

Il Tesoriere nazionale è eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Presidente nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale per ogni attività e rapporto del partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile

Il Tesoriere nazionale può essere revocato dal Consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale.

Il Tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del partito. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito.

Il Tesoriere nazionale:

- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

- gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

- compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del «CENTRO DEMOCRATICO»;

- è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della l. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

- agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

- è legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36;

- effettua pagamenti ed incassa crediti;

- stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

- recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

- può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

- instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

- predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Consiglio nazionale;

- predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet di «CENTRO DEMOCRATICO».

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Tesoriere. La mancata osservanza di tale disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del Presidente, da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il Tesoriere detiene, su delega del Presidente, la competenza per i rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il Tesoriere è l'organo competente a ricevere comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Art. 24.

Controllo contabile e finanziario

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria., in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012 n. 96.

Art. 25.

Il bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal Consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 26.

Finanziamenti e patrimonio

Le attività del partito sono finanziate da:

- le quote di adesione degli iscritti;

- le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;

- i contributi di legge, anche nella forma del 2 per mille;

- i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi;

- ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

- erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa e ogni altra entrata prevista dalla legge;

- i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali – nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello – sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Il patrimonio di «CENTRO DEMOCRATICO» è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o mortis causa. Suddetto patrimonio può essere utilizzato – nel rispetto del principio di economicità – all'unico scopo di soddisfare le finalità statutarie di «CENTRO DEMOCRATICO» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

Art. 27.

Autonomia patrimoniale e gestionale

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente Statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Art. 28.

Formazioni associative

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 29.

I giovani del «CENTRO DEMOCRATICO»

Il «CENTRO DEMOCRATICO» riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del Paese.

Il «CENTRO DEMOCRATICO» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-ecomomico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.

Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal «CENTRO DEMOCRATICO» collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli.

L'Assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa.

Art. 30.

Formazione Politica

Il «CENTRO DEMOCRATICO» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalità dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

Art. 31.

Elezioni e candidature

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco, sono discusse e approvate dall'assemblea comunale del comune interessato all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «CENTRO DEMOCRATICO» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

- uguaglianza di tutti elettori;
- ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;
- merito e competenza;
- trasparenza nella procedura di selezione;
- garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
- rappresentanza delle minoranze interne.

Art. 32.

Incandidabilità

In base alle norme del codice etico del «CENTRO DEMOCRATICO» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

- sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

- sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

- vi sia rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica amministrazione;

- per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;

- per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo Statuto accerti che per il rilievo dell'attività dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

Art. 33.

Doveri degli eletti

Gli eletti devono:

- conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

- versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale;

- collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del «CENTRO DEMOCRATICO» per attuare la linea politica del partito.

Art. 34.

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito.

Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal Consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal Presidente nazionale.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

- si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

- si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;

- adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;

- verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Codice etico;

- decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

- espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

Gli iscritti al «CENTRO DEMOCRATICO», nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei Probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del partito, l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 35.

Sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché dei regolamenti:

- il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

- sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi;

- espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Art. 36.

Procedimento disciplinare

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Collegio dei probiviri può procedere d'ufficio.

Il Presidente del Collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Tale decisione è appellabile in seconda istanza dall'interessato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica della decisione del Collegio dei probiviri innanzi alla Direzione nazionale. Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato, la Direzione Nazionale, garantito il contraddittorio, sentite le parti ed esaminate eventuali memorie difensive, si pronuncia con decisione inappellabile.

Art. 37.

Scioglimento, chiusura e sospensione degli organi periferici elettivi

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del Presidente nazionale, dichiarare lo scioglimento, la chiusura o la sospensione degli organi periferici elettivi e indire, entro un termine di sei mesi, nuove elezioni per la ricomposizione degli organi.

Sono da considerarsi gravi motivi:

- mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali;

- mancata indizione del Congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;

- inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

- gravi irregolarità amministrative.

Avverso il provvedimento di scioglimento, chiusura o sospensione, può essere proposto ricorso dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Art. 38.

Commissariamento

Nei casi di cui all'articolo 37, qualora non ravvisi le condizioni per l'immediata ricostituzione degli organi periferici elettivi, la Direzione nazionale su proposta del Presidente nazionale, nomina un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso dai destinatari, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Art. 39.

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del Presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

Art. 40.

Norme integrative ed attuative

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nelle forme stabilite dall'art. 3 comma 1 del decreto-legge 149 del 2013 convertito con legge n. 13 del 2014. È esclusa la possibilità di integrazione dello statuto a mezzo di disposizioni approvate con atto regolamentare.

Art. 41.

Scioglimento

In caso di scioglimento del partito politico, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

Si allega al presente atto sotto la lettera «C» il simbolo del partito «CENTRO DEMOCRATICO» nella sua forma grafica.

16A08769

NUOVO STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO

Art. 1.

Principi, fini e simbolo

1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi «Partito» o «PLI») è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale, facendo valere il principio di Libertà, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attività pubblica e privata.

2. Il Partito fa propri i principi del «Manifesto di Oxford 1947», della «Dichiarazione di Oxford 1967», e dell'«Appello di Roma 1981», approvati dall'Internazionale Liberale, nonché quelli del documento «La Società Aperta» approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.

3. Il Partito si pone in continuità politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del luglio 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionale la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.

4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:

promuovere iniziative politiche ed elettorali;

elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;

istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;

stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;

promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;

incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà;

promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata.

5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico, sempre salvo restando la più ampia libertà di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.

6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi é la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.

7. Il Partito ha sede legale in Roma, in Via Romagna n. 26.

8. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale, pur essendo modifiche statutarie, sono deliberate dalla Direzione Nazionale.

9. Il Partito può federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione, mediante accordi deliberati dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2.

Iscrizione

1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonché l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.

4. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.

5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.

6. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 («Codice della privacy»). Il Partito nella persona del Segretario Nazionale è il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le finalità e le modalità del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.

7. Negli organi collegiali del partito sia nazionali che periferici debbono essere presenti i rappresentanti dei due sessi secondo lo spirito dell'Art. 51 della costituzione.

La Direzione Nazionale ha il compito di fissare le soglie minime di presenza senza il raggiungimento delle quali l'organo non potrà essere insediato.

In sede di definizione delle candidature nazionali regionali o comunali debbono essere rispettati i medesimi criteri.

8. Non può essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico Nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, (salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale) ed in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, decade automaticamente da iscritto al PLI. Tale decadenza viene pronunciata, in via d'urgenza dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, (salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato dei Garanti, se sollecitato dall'interessato).

9. L' iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attività politica di rilievo è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale, ed in tal caso l'iscrizione s'intende immediatamente accettala senza necessità di seguire la procedure di cui all'art. 3, commi 6, 7 ed 8.

10. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilità è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

Art. 3.

Modalità di iscrizione

1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo, il richiedente presta, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.

2. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso.

3. La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sarà considerato automaticamente in mora, in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.

5. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.

6. In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all'iscrizione.

Art. 4.

Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Liberale Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.

2. Il Partito Liberale Italiano è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.

3. Il Partito ha adottato un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.

I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

Art. 5.

Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

a) essere compiutamente informata così da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;

b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;

c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;

d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;

e) promuovere *referendum* su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;

f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;

h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;

i) presentare ricorso all' organismo di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

a) rispettare le regole dello Statuto;

b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;

c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito;

d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito;

e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: *a)* il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione *b)* la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

4. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti elettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la Direzione Nazionale e per il Consiglio Nazionale. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Art. 6.

Principi inderogabili per gli Statuti

Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

Art. 7.

Autonomia politica e finanziaria

A ciascuna Direzione regionale e provinciale nonché alle sezioni è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 8.

Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la Direzione Nazionale può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria.

I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.

2. Il commissario risponde del proprio operato alla segreteria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.

3. La Direzione Nazionale, su proposta della segreteria Nazionale, può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato può annullare il provvedimento della segreteria regionale.

Art. 9.

Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.

2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Art. 10.

I Gruppi Parlamentari e Consiliari

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Liberale Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale.

2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Art. 11.

Adesione di enti collettivi

1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locale, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; queste enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di «aderenti» al Partito.

2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale; nei casi di urgenza, la segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione.

3. L'eventuale opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le contestazioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta.

Art. 12.

Dimissioni

1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente ai sensi dell'art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla relativa segreteria.

2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito.

3. Chi sia in quel momento componente di assemblee elettive ovvero membro di organi di Governo locale o Nazionale perde automaticamente ll diritto di rappresentare il Partito all'interno della rispettiva Istituzione.

4. Eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.

5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associative o di eventuali contributi straordinari.

Art. 13.

Organi nazionali e territoriali del partito

1. Sono organi nazionali del partito:

il Congresso Nazionale;

il Consiglio Nazionale;

la Direzione Nazionale;

uno o più Presidenti d'Onore;

il Presidente Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Coordinatore Nazionale Organizzativo;

il Presidente del Consiglio Nazionale;

il Tesoriere Nazionale;

il Comitato di Garanzia e Orientamento;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi territoriali del partito si articolano come segue:

Congresso Regionale, Provinciale o Comunale;

Direzione Regionale, Provinciale o Comunale;

Presidente Regionale, Provinciale o Comunale;

Segretario Regionale, Provinciale o Comunale;

Tesoriere Regionale, Provinciale o Comunale.

Art. 14.

Sistema di votazione degli organi collegiali

1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale (e con eventuale premio di maggioranza), sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati.

2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrò depennato dalla lista successivamente presentata.

3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione.

4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà il 55% dei seggi dell'organo eligendo salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.

5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale.

6. Risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine dl lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e così si procederà anche per eventuali successive vacanze.

7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quelle dei candidati della lista, o, per successive dimissioni, non vi siano altri più dei non eletti, il primo presentatore della relativa mozione dovrà comunicare alla Presidenza dell'organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.

8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.

8-*bis*. Le eventuali minoranze possono proporre mozioni e ordini del giorno indipendentemente dalla loro consistenza numerica e l'assemblea ha l'obbligo di prenderle in esame e di porle in votazione e di darne notizia in sede di stesura dei verbali.

9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell'assemblea.

10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione o consenso.

Art. 15.

Sistema di elezione per gli organi monocratici

1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall'assemblea, rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidate ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione.

2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

3. Se vi è un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.

Art. 16.

Elezione dei delegati ai Congressi Nazionali e Regionali

1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.

2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati sulla base del numero di iscritti nella provincia, nei limiti fissati dai successivi comma 3,4 e 5, e nei seguenti termini:

un delegato ogni tre iscritti;

tutte le province della stessa regione con meno di tre iscritti verranno per l'occasione accorpate ed i relativi iscritti verranno convocati dal Segretario regionale per l'elezione dei delegati che complessivamente rappresenteranno le province interessate, sulla base del parametro sub *a)*.

3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti.

4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione.

5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabili al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparentati.

6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti comma potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica cello Statuto.

7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l'art. 7.

8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può ricevere alcun mandato imperativo.

9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri delegate che si siano dovuti allontanare nel Corso del Congresso, purché la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso.

Art. 17.

Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.

2. Al Congresso Nazionale spetta:

la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito;

l'elezione del Consiglio Nazionale;

l'approvazione delle modifiche statutarie;

la decisione di scioglimento del partito.

3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub *g)*.

4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9.

5. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.

6. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali delle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.

7. Dieci giorni prima della data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.

8. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi, in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.

9. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.

10. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parole ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:

Segretari Regionali in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso;

parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato;

membri del Comitato dei Garanti;

membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente;

il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale Italiana;

i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.

11. la Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.

12. Il Congresso Nazionale elegge i membri del Consiglio Nazionale collegati a mozioni politiche a norma dell'art. 7.

13. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute, i relative Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti devono convocare nei successivi sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.

Art. 18.

Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale.

3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente dell'assemblea congressuale, con all'ordine del giorno l'elezione di:

uno o più Presidenti d'Onore;

il Presidente Nazionale;

il Segretario Nazionale;

il Coordinatore Nazionale Organizzativo;

il Tesoriere;

il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo;

la Direzione Nazionale;

il Comitato dei Garanti;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi variabile tra cinquanta e ottanta, come stabilito dal Congresso all'atto della relative elezione, oltre i membri di diritto.

5. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:

il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale e l'eventuale Vice-Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed i membri della Direzione Nazionale;

gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di Comuni capoluoghi di provincia;

i Segretari Regionali del Partito.

6. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:

sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;

sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri;

7. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze, eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno. I componenti che risultano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.

9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti ai precedenti commi 5 e 6, si precede a scrutinio segreto, se non vi sono candidature alternative, si potrà procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso.

10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente, con ratifica del Consiglio.

Art. 19.

Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.

2. La Direzione Nazionale è composta da cinque a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.

3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell'organizzazione giovanile o suo sostituto, nonché i parlamentari nazionali in carica, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.

4. Su proposta del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

5. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale d'intesa col Segretario Nazionale.

6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività, a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.

7-*bis*. La Direzione nazionale fissa di anno in anno la quota dell'importo che spetta alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali per le iscrizioni effettuate e l'eventuale raccolta fondi.

8. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partilo al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni.

Art. 20.

Presidente d'Onore

1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o più Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito;

2. Chi sia stato eletto a tale onore è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della segreteria Nazionale.

Art. 21.

Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il garante dell'unità del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale è membro di diritto del Consiglio Nazionale, del Comitato dei Garanti, della Direzione Nazionale e della segreteria Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute.

Art. 22.

Il Presidente del Consiglio Nazionale

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

2. È membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato dei Garanti e partecipa alle riunioni della segreteria Nazionale.

3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

Art. 23.

Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è l'organo esecutivo del Partito. Egli è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o più Vice Segretari ovvero un Ufficio di segreteria;

4. Può delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell'Ufficio di segreteria.

Art. 24.

Coordinatore Nazionale Organizzativo

Il Coordinatore Nazionale Organizzativo è eletto dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti al Partito e rimane in carica sino alla conclusione del successivo Congresso.

Affianca il Segretario Nazionale nello svolgimento delle proprie mansioni.

È il responsabile della organizzazione territoriale del Partito per tutto il territorio nazionale, con facoltà di intervento, sull'organizzazione territoriale sia come attività di coordinamenti che, in caso di assenza o carenza, in via sostitutiva.

Egli inoltre organizza e promuove eventi ed altre iniziative tematiche di approfondimento.

È membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato dei Garanti e della Segreteria Nazionale.

Art. 25.

Presidente e Segretario Nazionale

Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo del Partito.

Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facoltà di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Art. 26.

Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica secondo i criteri definiti dalla Direzione Nazionale che dovrà essere informata periodicamente (almeno ogni trimestre) sull'andamento economico finanziario del partito e secondo criteri di massima trasparenza arrivando alla pubblicazione del bilancio del partito una volta approvato dalla Direzione Nazionale.

1-*bis*. ferma restando la responsabilità dei segretari regionali e provinciali sulla loro gestione economica e finanziaria dell'organo periferico di competenza il Tesoriere Nazionale ha la facoltà di eseguire tutti i controlli amministrativi del caso assicurando la massima trasparenza alla gestione dei singoli organi e rendendo conto del loro operato alla Direzione Nazionale.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e dura in carica sino all'elezione del suo successore.

3. È membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della segreteria Nazionale.

4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.

5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.

Art. 26-*bis*

È istituito ilresponsabile dei procedimenti disciplinari, chevienenominato dalla Direzione Nazionale con maggioranza almeno dei 2/3 dei componenti, con i seguenti compiti:

1) promuovere eventuali azioni disciplinari nei casi di comportamenti che violano lo statuto;

2) istruire i ricorsi diparte aventinatura disciplinare e dichiarare preliminarmente l'eventuale improcedibilità;

3) sottoporre al Collegio dei Probiviri i procedimenti disciplinariper adottare le decisioni dopo adeguato contraddittorio.

Art. 26-*ter*

Il Collegio dei Probiviri è compostoda3 membri eletti dal Consiglio Nazionale, che al loro interno nominano un Presidente. Esamina e delibera in ordine ai ricorsi promossi o istruiti dal responsabile dei procedimenti disciplinari. Si pronuncia altresì su eventuali reclami avverso la determinazionediimprocedibilità del responsabile dei procedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri decide entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto iniziale, termine eventualmente prorogabile fino a un massimo di altri 60 nei casi più complessi.

Il Collegio deve assicurare il contraddittorio assegnando alle parti congrui termini non inferiori a giorni 15 per deduzioni o contro deduzioni.

Art. 26-*quater*

Il Collegio dei Probiviri per la violazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti può comminare la sanzione dell'ammonizione, della sospensione per un periodo non superiore ad un anno, ovvero dell'espulsionea seconda della gravità e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 27.

Comitato di Garanzia e di orientamento

1. Il Comitato di Garanzia e orientamento è l'organo di alta rappresentanza politica e di garanzia del partito, che individua la strategia di lungo termine del Partito ed in particolare ha il compito di tracciare il percorso per l'unità di tutto il mondo liberale

2. È composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale, nonché dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Coordinatore Nazionale Organizzativo.

3. I membri del Comitato di Garanzia e di Orientamento durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Il Comitato di Garanzia e Orientamento è presieduto dal Presidente del Partito e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri.

5. Il Comitato per le sue specifiche funzioni di giurisdizione disciplinare interne e di altro orientamento politico, può essere composto anche da non iscritti al Partito.

6. Al Comitato di Garanzia e Orientamento sono appellabili le decisioni del Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione agli interessati. Nei successivi 30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di giorni 10 per eventuali contro deduzioni, modificando, riducendo od aumentando di intensità le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri.

Art. 28.

Ricorsi

1. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.

2. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

Art. 29.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.

2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art. 7.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

5. È compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.

6. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.

Art. 30.

Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale del Partito è convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale, per la determinazione della linea politica regionale, nell'ambito della linea nazionale del Partito, e per l'elezione degli organi regionali;

2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:

i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9;

i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato;

i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;

i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;

i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione;

i Segretari Provinciali del Partito della regione;

il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile;

i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica.

5. In caso di scioglimento della Direzione Regionale per qualsivoglia motivo o di costituzione dell'organo regionale in epoca successiva al termine di cui al comma 1, invece dei delegati di cui alla lettera *a)* parteciperanno un rappresentante ogni tre iscritti, come previsto al precedente art. 9.

Art. 31.

Direzione, Presidente e Segretario Regionale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.

2. La Direzione Regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione: una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri elettivi.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i Segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano stati parlamentari nazionali o regionali, ed il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile.

4. La Direzione Regionale può nominare, tra gli iscritti della regione, uno o più Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività di Partito nell'ambito regionale.

5. Chi sia nominato a tale onore è membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della segreteria Regionale.

6. La Direzione Regionale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

7. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Regionale.

8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.

10. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali, ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello.

11. Il Segretario Regionale è l'organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; può nominate, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di segreteria a cui può affidare particolari compiti operativi.

12. Il segretario regionale è anche il responsabile delle attività economiche e finanziarie della struttura regionale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilità della propria gestione.

Art. 32.

Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale del partito viene convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, ogni due anni o quando previsto dallo Statuto, per l'elezione della Direzione Provinciale, del Segretario Provinciale e del Presidente Provinciale e determina la linea politica generale del partito a livello provinciale, nell'ambito della linea nazionale e regionale.

2. Al Congresso Provinciale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti al Partito della provincia, appositamente convocati dal Segretario Provinciale con almeno dieci giorni di preavviso.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Provinciale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale, candidati in unica lista collegata con unna mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Provinciale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica.

Art. 33.

Direzione, Presidente e Segretario Provinciale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.

2. La Direzione Provinciale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell'elezione.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali del Comune capoluogo, il presidente regionale d'onore, il presidente ed il segretario regionale che siano iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo.

4. La Direzione Provinciale può eleggere, tra gli iscritti della provincia, uno o più Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito provinciale.

5. Chi sia stato nominato a tale onore è membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della segreteria Provinciale.

6. La Direzione Provinciale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

7. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.

8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.

10. La Direzione Provinciale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito a livello comunale.

11. Il Segretario Provinciale è l'organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.

12. Il segretario Provinciale è anche il responsabile delle attività economiche e finanziarie della struttura provinciale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilità della propria gestione.

Art. 34.

Sezione Comunale

1. La Sezione Comunale è l'unità territoriale di base del Partito; ad essa compete il coordinamento e la rappresentanza politica del Partito in ambito comunale, nell'ambito della linea politica deliberata dalla Direzione Provinciale.

2. Per la costituzione di una Sezione Comunale occorrono almeno cinque iscritti, che possono essere residenti anche in comuni viciniori, previa autorizzazione del Segretario Provinciale competente.

3. In ogni Sezione Comunale è obbligatorio tenere l'elenco aggiornato degli iscritti ed almeno una copia dello Statuto del Partito.

4. Per gli organismi direttivi delle Sezioni Comunali valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano la struttura ed il funzionamento degli organi provinciali.

Art. 35.

Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione territorialmente competente.

2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d'intesa col Presidente, di convocare l'assemblea o il congresso territorialmente competente per l'elezione dei membri mancanti.

3. Durante detto periodo l'interim delle direzioni sarà esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione immediatamente sovraordinata.

Art. 36.

Organizzazione Giovanile

1. In seno al Partito è costituita un'organizzazione giovanile attualmente denominata Gioventù Liberale Italiana (GLI) che persegue i medesimi scopi del Partito ed è ad esso organica.

2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.

3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.

4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.

5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.

6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.

7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.

8. In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale può nominare un commissario, avente i requisite di cui al comma 6, con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.

Art. 37.

Quote associative, finanziamento, bilancio

1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la Direzione Nazionale fissa l'ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l'anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell'anno precedente.

2. La quota annua di iscrizione per gli appartenenti all'organizzazione giovanile si intende stabilita nella metà della quota ordinaria.

3. Il Partito può ricevere contributi, liberalità e donazioni sia dagli associati, sia da soggetti terzi.

4. Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi deve iscritto nel bilancio del Partito.

5. Il Partito può ricevere, nei modi e termini previsti dalla legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici.

6. La Direzione Nazionale, le Direzioni territoriali e l'organizzazione giovanile, negli ambiti di rispettiva competenza, possono deliberare l'introduzione di contributi volontari a carico degli iscritti che ricoprano incarichi istituzionali ai rispettivi livelli.

7. La Direzione Nazionale può promuovere raccolte straordinarie di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria.

8. In ogni caso, gli organi locali del Partito devono provvedere al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributo volontari a carico dei rispettivi iscritti.

9. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.

10. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

11. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Art. 38.

Parlamentari, consiglieri, membri di Governo e di giunte

1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati in rappresentanza del Partito presso organi istituzionali hanno l'obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.

2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato.

3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.

Art. 39.

Referendum

1. In casi di straordinaria importanza, la Direzione Nazionale può promuovere, anche con modalità telematiche, *referendum* consultivi tra gli iscritti, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilità di accesso ai soli iscritti, la privacy dei partecipanti e la genuinità del risultato.

Art. 40.

Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.

2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Congresso Nazionale.

3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale.

4. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, potrà essere deliberata dalla Direzione Nazionale del Partito.

Art. 41.

Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegali del precedente Congresso.

2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purché l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.

3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.

4. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.

5. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.

6. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.

Art. 42.

Norme Finali

a) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Partito, adeguandosi alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al decreto legislativo n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.

b) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché nel decreto-legge 149/2013, convertito nella legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile per la tenuta amministrativa delle società nonché dalle vigenti norme in materia fiscale.

Art. 43.

Norma transitoria

Il Presidente, il Segretario ed il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito sono autorizzati, anche disgiuntamente, ad apportare al presente Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.

16A08770

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-046) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 5,00